



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL
VENETO

OSSERVATORIO SULLA SPESA REGIONALE

RAPPORTO DI MONITORAGGIO

Legge regionale
9 agosto 1999, n. 32

Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo

Rapporto ultimato nel mese di giugno 2010

Consiglio regionale del Veneto

**Segreteria regionale affari generali, giuridici
e legislativi**

**Direzione regionale rapporti e
attività istituzionali**

Servizio di segreteria Prima Commissione consiliare



Osservatorio sulla spesa regionale

Realizzato da: Matteo Colombo, Anna Cordioli,
Gabriele Frollo, Carlo Simionato, Arianna Zanon

Coordinatore: Alessandro Rota

Si ringraziano per la preziosa collaborazione fornita:
Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura;
Walter Signora (Direz.Piani Programmi Settore Primario);
Giustino Mezzalira (Veneto Agricoltura)

indice

RAPPORTO DI MONITORAGGIO

5	Sintesi del monitoraggio
10	Premessa
14	A. L'interesse pubblico perseguito: una lettura critica del testo di legge
14	Finalità e motivazioni
17	Le previsioni normative della l.r. 32/1999
24	B. L'attuazione: cos'è stato fatto concretamente
24	Un'analisi finanziaria di contesto
26	Ricerca di interesse nazionale e sperimentazione (articolo 4)
29	Attività di collaudo e divulgazione dell'innovazione (articolo 5)
34	Attività di consulenza al mercato e di prodotto (articolo 7)
36	Tenuta della contabilità aziendale (articolo 8)
37	C. I problemi applicativi: cosa non ha funzionato
37	La "catena del fallimento" della l.r. 32/1999
40	Il contesto culturale e istituzionale durante e dopo la gestazione della l.r. 32/1999
42	D. Oltre la l.r. 32/1999: alcune proposte
44	Conclusioni
47	Allegati



<http://osservatoriospesa.consiglioveneto.it>

Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32

Organizzazione dei servizi di sviluppo a-

Sintesi del monitoraggio (giugno 2010)

Il presente documento rappresenta una sintesi del rapporto di monitoraggio sulla l.r. 32/1999 *Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo*.

Le domande a cui ci si propone di fornire una risposta sono:

- 1) Quale **problema** affrontava la l.r. 32/1999?
- 2) Con quale **strategia**?
- 3) Cosa è stato **fatto** concretamente?
- 4) Quali **conclusioni** è possibile trarre sull'attuazione della l.r. 32/1999?

1) Il problema

Il problema che il legislatore voleva affrontare con la l.r. 32/1999 consisteva nell'insoddisfacente livello di competitività delle imprese agricole venete. Veniva infatti lamentato il loro scarso grado di innovatività e l'arretratezza tanto in termini di organizzazione aziendale quanto di modalità e qualità della produzione.

La legge avrebbe perciò dovuto contribuire allo sviluppo di imprese agricole:

- organizzate e gestite secondo criteri aziendali moderni ed efficienti;
- in grado di avvalersi di conoscenze e tecniche all'avanguardia;
- capaci di mantenere un equilibrato rapporto con l'ambiente.

2) La strategia

La strategia individuata dal legislatore consisteva nel programmare, coordinare e finanziare i servizi di sviluppo agricolo (SSA). I SSA sono un insieme di attività eterogenee, ciascuna delle quali orientata al perseguimento di fini specifici, che si integrano in un sistema volto a raccogliere e a diffondere la conoscenza in agricoltura e a mettere l'imprenditore agricolo in grado di farne un uso consapevole.


I SSA vengono generalmente classificati in tre categorie: ricerca e sperimentazione; formazione; divulgazione, ampia categoria residuale che include ciò che non è ricerca né formazione.

I servizi individuati dal legislatore veneto sono elencati nella tabella sottostante. Sono stati barrati gli interventi che non hanno trovato alcuna attuazione, ovvero quelli previsti all'articolo 6 della legge. Gli interventi relativi alla formazione sono stati (parzialmente) attuati tramite la l.r. 10/1990 *Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro*.


Tipologia di intervento	Art.	Cat.
Ricerca e sperimentazione	4	Ricerca
Collaudo e divulgazione dell'innovazione	5	Divulgazione
Consulenza alla gestione aziendale	6	Divulgazione
Consulenza alla progettazione aziendale e interaziendale	6	Divulgazione
Consulenza per i sistemi di qualità	6 e 7	Divulgazione
Consulenza tecnico-produttiva	6	Divulgazione
Consulenza di mercato	7	Divulgazione
Consulenza tecnica di prodotto	7	Divulgazione
Orientamento commerciale	7	Divulgazione
Consulenza alla tenuta della contabilità	8	Divulgazione
Formazione a imprenditori agricoli, coadiuvanti, partecipi familiari e salariati	10	Formazione
Formazione a quadri direttivi e amministrativi di associaz. di produttori e di coop. agricole	10	Formazione
Formazione ad assistenti tecnici e altri professionisti di SSA	10	Formazione
Formazione professionale organizzata da centri di consulenza in collaborazione con enti riconosciuti	6	Formazione

Lo strumento operativo tramite il quale mettere in atto la programmazione e il coordinamento dei singoli interventi doveva essere il Piano esecutivo dei Servizi di Sviluppo Agricolo (PeSSA) di durata pluriennale (art. 2). Il PeSSA, la cui redazione doveva essere preceduta da un'esaustiva analisi dei fabbisogni e delle priorità di azione, avrebbe dovuto delineare un quadro chiaro sia degli interventi che degli attori coinvolti e delle loro relazioni. Nell'idea originaria del legislatore, i servizi di consulenza all'impresa

Problema
Aziende agricole scarsamente competitive e innova-



Strategia
Programmare, coordinare e finanziare i SSA.




Risultati attesi
Accrescere l'imprenditorialità delle aziende agricole venete

previsti all'articolo 6 dovevano rappresentare l'asse portante del PeSSA: come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, l'inattuazione dei primi ha comportato la mancata approvazione del secondo.



Posto che la legge prevede l'attuazione di alcuni interventi direttamente da parte della regione, è possibile sintetizzare il procedimento amministrativo previsto per i diversi interventi con lo schema sottostante.



Il modello operativo alla base della l.r. 32/1999 è ispirato da un modello teorico di “trasmissione verticale” della conoscenza, per cui essa passa dai centri di ricerca agli specialisti, da questi ai tecnici base, da questi a una *elite* di agricoltori e successivamente alla massa degli imprenditori agricoli. Notoriamente il problema dell'approccio verticale è che non è in grado di intercettare la domanda di servizi “dal basso” (di ricerca *in primis*) e perciò elabora un'offerta per la quale la domanda è tutt'altro che determinata. Tale impostazione culturale risulta superata, in quanto oggi si preferisce parlare di “Sistema della Conoscenza in Agricoltura” (SCA), un approccio basato non su un trasferimento della conoscenza lineare ma “a rete” e interattivo (*Interactive Knowledge Network*). Questo rappresenta già un primo indizio dell'obsolescenza della l.r. 32/1999.


3) Cosa è stato fatto?

La l.r. 32/1999 rappresenta un caso anomalo, non solo perché solamente una parte degli interventi previsti è stata effettivamente implementata ma pure perché ciò che non è stato attuato rivestiva un'importanza cruciale nell'architettura della legge, tanto che si può affermare pacificamente che essa ha fallito nei suoi obiettivi.

Lo schema qui a fianco mette in luce il meccanismo che ha originato tale esito. La mancata approvazione del PeSSA ha comportato il contestuale crollo di due dei pilastri su cui si basava la strategia di azione del-


la legge: la programmazione e il coordinamento dei SSA. Alcuni interventi sono stati comunque finanziati e attuati ma al di fuori dell'ottica di programmazione integrata che costituiva il valore aggiunto della legge. Si venne così a creare una situazione per la quale -com'è stato efficacemente sintetizzato da un nostro interlocutore- “tutti” continuarono a far “tutto” sulla base di interventi autonomamente intrapresi e poco collegati tra loro, orientati più dalla disponibilità di risorse che da un progetto. La mancata approvazione del PeSSA è attribuibile a una pluralità di cause ma si possono isolare due eventi che hanno svolto un ruolo cruciale in tal senso.

In primo luogo, non fu possibile organizzare i centri di consulenza di cui all'articolo 6 secondo le intenzioni originarie. Il testo dell'articolo è infatti frutto di numerosi e profondi rimaneggiamenti imposti dalla Commissione Europea, la cui preoccupazione era che non venisse violata la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e di concorrenza. Per questo l'attività di consulenza venne pesantemente depotenziata a “sola informazione” e si impose come necessaria l'organizzazione di specifiche gare d'appalto per la selezione dei centri di consulenza. Proprio tale necessità comportò pesanti difficoltà attuative che indussero la Giunta a non implementare gli interventi previsti. Infatti, i contenuti di una ipotetica gara sarebbero stati alquanto difficili da individuare con precisione, essendo assai marcati i caratteri di novità e libertà di configurazione dei




possibili progetti. Inoltre pare incongruo l'utilizzo dell'istituto del "finanziamento" nel contesto di una gara d'appalto. Al vincitore dell'appalto, a fronte della prestazione di un servizio, si deve corrispondere una somma che remunera tutte le spese affrontate e include anche un margine di profitto, mentre l'articolo 6 prevede solamente la parziale copertura dei costi sostenuti.

Oltre ai problemi legati all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, la seconda causa della mancata approvazione del PeSSA è da individuarsi nell'approvazione ed entrata in vigore del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2000-2006. Il PSR era infatti impostato secondo criteri molto più innovativi e disponeva di risorse in misura assai superiore a quelle destinate alla l.r. 32/1999. Sia nel PSR 2000-2006 che 2007-2013 sono presenti interventi largamente sovrapponibili negli obiettivi a quelli della l.r. 32/1999. Nel complesso, le risorse allocate dai due PSR su interventi di SSA sono oltre cinque volte tanto quelle movimentate dalla l.r. 32/1999 tra il 2000 e il 2009 (13 milioni di euro).




I capitoli di bilancio utilizzati per la l.r. 32/1999 afferiscono all'unità previsionale di base 46, "Servizi alle imprese e alla collettività rurale", che appartiene a sua volta all'area omogenea A14, "Interventi di promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità e altri servizi".

La l.r. 32/1999 nell'ambito dell'area omogenea 14 e della UPB46 (2000-2008)




Gli impegni sulla l.r. 32/1999 hanno riguardato soprattutto gli interventi di collaudo e divulgazione dell'innovazione (art. 5) e la consulenza al mercato e di prodotto (art. 7) operata dalle associazioni tra produttori, dai consorzi di tutela del settore vitivinicolo e dalle cooperative agricole. Per quanto riguarda la rete informativa economico-contabile agricola, si rende noto che dal 2002 in poi le relative risorse sono state movimentate dall'art.7 della l.r. 2/2002, non dalla l.r. 32/1999.

Impegni da rendiconto per linea di intervento (2000-2008)



I 2,5 milioni di euro impegnati per ricerca e sperimentazione (articolo 4) tra il 2000 e il 2008 hanno finanziato 40 progetti e sono stati assorbiti soprattutto dall'Università di Padova(37%) e da Veneto Agricoltura (32%).


Ricerca e sperimentazione: numero di progetti finanziati per anno



- Veneto Agricoltura
- Università di Pavia
- Università di Padova
- Istituto sperimentale per la Viticoltura Conegliano
- Centro Interuniversitario per la Viticoltura e l'Enologia (CIVE)
- Università di Verona


Ben 41 dei 42 interventi finanziati tramite l'articolo 5 sono stati realizzati da Veneto Agricoltura. Il grafico qui sotto riporta la distribuzione per settore o filiera.

Collaudo e divulgazione dell'informazione
Interventi finanziati per filiera o settore




Gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 non risultano essere stati finanziati dopo il 2008.

Per gli interventi di consulenza di mercato e di prodotto (articolo 7) sono stati impegnati 4,9 milioni di euro tra il 2002 e il 2008. Nonostante la misura 114 del PSR 2007-2013, "Utilizzo dei servizi di consu-



lenza", preveda interventi parzialmente assimilabili a quelli in oggetto, la Direzione Agroambiente, struttura regionale competente in materia di SSA, ritiene trattarsi di un servizio per il quale c'è un'effettiva domanda da parte delle aziende agricole. Tale tesi

Cons. al mercato e di prod.
Domande pervenute



Non finanziato nel 2002 e 2003

viene giustificata in base alla positiva correlazione tra risorse stanziare e le domande di finanziamento di progetti pervenute e dalla correlazione (debolmente) negativa tra domande ammissibili non finanziate e risorse stanziare. Ciascun progetto ammesso ha ottenuto generalmente il medesimo

contributo. Il numero di aziende agricole che hanno aderito ai progetti - ottenendo così servizi di informazione e consulenza a livello individuale - è stato in media di oltre 1.600 unità per ogni anno finanziato, circa l'1,2% di quelle presenti nella regione.

Come anticipato, fin dal 2002 la rete informativa economico contabile fu sottratta alla disciplina della l.r. 32/1999. Si rimanda perciò al rapporto di monitoraggio completo per approfondimenti.

4) Conclusioni e proposte

L'analisi svolta ha permesso di stabilire che la l.r. 32/1999 non è mai stata attuata secondo i disegni originari e risulta ormai totalmente obsoleta. D'altronde, l'obiettivo di accrescere l'imprenditorialità e la competitività delle aziende

agricole venete attraverso una maggior diffusione della conoscenza rimane quanto mai attuale.

La strategia più ambiziosa consiste nel superamento della l.r. 32/1999 attraverso nuova legge che disciplini i SSA secondo criteri più attuali: il Sistema della Conoscenza in Agricoltura rappresenta un approccio teorico e operativo moderno di cui il legislatore potrebbe tener conto qualora decidesse di rimettere mano alla materia, anche in relazione alle numerose competenze e professionalità presenti nel Veneto, Direzione Agroambiente e Veneto Agricoltura *in primis*.

In alternativa, qualora il legislatore non ritenesse di agire in tal senso e in assenza di una programmazione e di un coordinamento complessivi dei SSA, appare coerente la proposta di abrogazione della l.r. 32/1999 avanzata dalla Direzione agroambiente, con eccezione dell'articolo 3 che costituisce il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura. I singoli interventi ritenuto ancora di qualche utilità potrebbero "migrare" in altre leggi esistenti:

- 1) gli interventi di ricerca e sperimentazione potrebbero essere realizzati secondo quanto previsto dalla l.r. 9/2007 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale", eventualmente novellandola e prevedendo l'acquisizione del parere della Direzione Agroambiente per i progetti concernenti il settore primario;
- 2) la l.r. 40/2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" potrebbe essere novellata per inserire le iniziative di consulenza al mercato e di prodotto (art. 7).

Per quanto riguarda il collaudo e divulgazione dell'informazione, la misura 124 del PSR, "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale" potrebbe non bastare a soddisfare le necessità del territorio.

Premessa

L'Osservatorio sulla spesa regionale, in esecuzione di un mandato ricevuto dalla IV Commissione Consiliare permanente, competente in materia di agricoltura, ha svolto un'analisi dell'implementazione della legge regionale (l.r.) n. 32 del 1999 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo", i cui risultati vengono illustrati nel presente documento.

La genesi della legge fu assai travagliata: il testo originario venne infatti presentato dalla Giunta regionale all'inizio della sesta legislatura (novembre 1995) e definitivamente licenziato dall'aula consiliare solamente quattro anni più tardi, dopo aver subito numerosi e profondi rimaneggiamenti.

Cosa sono i servizi di sviluppo agricolo

La dizione "servizi di sviluppo agricolo" (d'ora in poi SSA) riassume un insieme di attività assai eterogenee, ciascuna delle quali orientata al perseguimento di fini specifici, che integrandosi vicendevolmente dovrebbero costituire una

Figura 1: Tripartizione dei Servizi di Sviluppo Agricolo



strategia volta a rendere il settore primario maggiormente efficiente e competitivo. In concreto, i SSA dovrebbero consentire lo sviluppo di imprese agricole organizzate e gestite secondo criteri aziendali moderni ed efficienti e in grado

altresì di avvalersi di conoscenze e tecniche all'avanguardia che permettano, tra l'altro, un equilibrato rapporto con l'ambiente.

La ratio della legge


Nelle intenzioni del legislatore, la l.r. 32/1999 avrebbe dovuto rappresentare appunto lo strumento di raccordo programmatico e operativo dei diversi segmenti di SSA, tradizionalmente suddivisi in: 1) ricerca e sperimentazione; 2) divulgazione; 3) formazione.

In estrema sintesi, lo schema di base previsto dalla legge prevedeva le seguenti fasi:

- la Giunta approva un "Piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo" (PeSSA) di durata pluriennale;
- il piano viene attuato da soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, i quali ricevono un contributo per le spese di realizzazione dei progetti da loro stessi presentati rispettivamente fino al 100% e al 70%;
- la Giunta, una volta selezionati e approvati i progetti secondo i criteri stabiliti dal PeSSA, provvede a coordinarli e a controllarne la corretta esecuzione.

Il disegno prevede perciò un ruolo centrale del PeSSA, in quanto esso deve rappresentare lo strumento di concreta integrazione dei singoli interventi regionali in materia.

Figura 2: Architettura prevista dalla l.r. 32/1999 (art. 2)



Il fallimento della l.r. 32/1999

Si può affermare con certezza che tale obiettivo non è stato raggiunto.

Già nel 2000, infatti, da più parti si lamentava il fatto che la legge presentava notevoli difficoltà interpretative e attuative, frutto *in primis* dei forzati e ripetuti rimaneggiamenti subiti durante la sua faticosa stesura.

Si rileva, infatti, che il PeSSA non venne mai approvato: venendo a mancare il pilastro su cui doveva poggiare l'intera programmazione, la legge fu privata di fatto del suo principale strumento attuativo, perdendo così gran parte del suo senso.

La principale causa delle difficoltà attuative è da individuarsi in vincoli imposti dalla Comunità Europea sulla realizzazione degli interventi maggiormente qualificanti della legge, ovvero i progetti integrati di consulenza all'impresa previsti all'articolo 6, i quali, non furono mai finanziati. I vincoli furono soprattutto :

1. la limitazione dell'esercizio della consulenza "esclusivamente tramite l'informazione", impedendo *de facto* l'elaborazione e implementazione di progetti più ampi e ambiziosi;
2. l'obbligo di assegnare i progetti tramite gara d'appalto, con conseguenti gravi difficoltà attuative.

Un ulteriore elemento di criticità deriva da talune misure contenute nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 e 2007-2013 che hanno operato e operano in ambiti riconducibili ai SSA, movimentando risorse di molto superiori alla l.r. 32/1999. Non va trascurato inoltre il fatto che le misure del PSR sono ispirate da principi più "moderni" rispetto a quelli della l.r. 32/1999, frutto di anni di ulteriore dibattito in ambito accademico e operativo.

Cosa è stato fatto

Tale situazione non ha impedito alla Regione di finanziare comunque alcuni degli altri interventi previsti dalla legge e perciò è utile render conto di come sia stato speso il denaro pubblico stanziato per la legge in oggetto.


Gli impegni complessivi a rendiconto per gli anni tra il 2000 e il 2008 per gli interventi previsti dalla l.r. 32/1999 ammontano a circa 13 milioni di euro, somma che rappresenta poco più del 4% di quanto impegnato nell'unità previ-

sionale di base (upb) 46 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale”, alla quale afferiscono i capitoli di spesa movimentati.

Allargando lo sguardo all’area omogenea 14 “Interventi di promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità e altri servizi”, di cui gli interventi in oggetto fanno parte, si rileva che gli impegni da rendiconto tra il 2000 e il 2008 ammontano a quasi 1 miliardo di euro, per è possibile attribuire alla l.r. 32-/1999 poco più dell’1% delle risorse complessive impegnate.

Il grafico sottostante illustra la suddivisione tra le principali linee di spesa finanziate degli impegni assunti sulle somme stanziare per la l.r. 32/1999.

Figura 3: Impegni da rendiconto per linea di spesa (2000-2008)



E’ interessante notare che l’inadeguatezza della l.r. 32/1999 venne segnalata più volte nel corso degli anni. Nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) 2004 si legge (pag. 280): “[...]si pone come imprescindibile, a supporto del processo di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi, la revisione della relativa disciplina (l.r. n. 32/1999)”.

Il DPEF 2005 osserva inoltre (pag. 218): “Una revisione della disciplina di settore (l.r. n. 32/1999) [...] è di importanza strategica fondamentale per adeguare la normativa regionale al mutato quadro di riferimento comunitario e alle effettive esigenze delle imprese e degli operatori”.

Proposte

La conclusione a cui l’Osservatorio è giunto in seguito alle proprie analisi e alla raccolta di opinioni presso qualificati interlocutori, *in primis* la Direzione agroambiente, è che la disciplina dei SSA andrebbe profondamente rivista secondo criteri culturali e organizzativi più moderni e funzionali. La necessità di migliorare la competitività e la capacità imprenditoriale delle aziende agricole venete tramite una maggiore diffusione della conoscenza in agricoltura rimane infatti un obiettivo ancora attuale: qualora il legislatore decidesse di rimettere mano alla materia, avrebbe a disposizione un ricco patrimonio di idee, proposte e professionalità, a partire proprio dalla Direzione Agroambiente e Veneto Agricoltura.

Qualora si preferisse non agire in tal senso, la mancanza di una programmazione integrata dei servizi porta a preferire l’abrogazione della l.r. 32/1999, con eccezione dell’articolo 3 con cui viene istituito il comitato di concertazione in agricoltura, riconducendo alcuni degli interventi attualmente finanziati tramite tale legge nell’alveo di altri strumenti normativi, in particolare:

- la l.r. 40/2003 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, per quanto riguarda le attività di consulenza al mercato e di prodotto previste all’art. 7;
- la l.r. 9/2007 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”, per quanto riguarda invece gli interventi di ricerca e sperimentazione previsti all’art. 4.

Struttura del documento

Rispetto ad altri documenti prodotti dall’Osservatorio, la presente analisi si caratterizza per un approccio diverso, largamente dettato dalle caratteristiche della legge in oggetto. Data la relativa esiguità degli importi da essa movimentati a fronte del complessivo impegno regionale in materia e considerata l’importanza che, invece, il tema del Sistema della Conoscenza in Agricoltura (SCA, la moderna denominazione degli SSA) ha per lo sviluppo dell’imprenditorialità delle aziende agricole, risulta più interessante mettere a fuoco le ragioni per le quali la l.r. 32/1999 non ha funzionato, piuttosto che concentrarsi sull’*output* dei singoli interventi realizzati, che, comunque verrà adeguatamente illustrato.

Il documento si compone perciò di **quattro sezioni**: nella prima (sezione A), viene illustrato l’interesse pubblico perseguito e si propone una lettura critica del testo di legge che possa fungere anche da breve introduzione al tema dei servizi di sviluppo agricolo; la sezione B rende conto della concreta attuazione della legge, descrivendo i criteri attuativi e proponendo analisi finanziaria e di *output* degli interventi realizzati; la sezione C ha lo scopo di mettere a fuoco le ragioni che hanno portato al fallimento della l.r. 32/1999 e, come la seguente sezione D, riporta altresì i pareri di alcuni interlocutori rilevanti; nell’ultima sezione si presentano alcune proposte per il superamento della l.r. 32/1999.

Numerose sono le **fonti** che sono state utilizzate per la redazione del presente monitoraggio. Di seguito vengono illustrate le principali.

1. Decine di delibere della Giunta regionale (dgr) e decreti dirigenziali (ddr) relativi all’attuazione della l.r. 32/1999 e di altre leggi ad essa collegate
2. I bilanci regionali per gli esercizi dal 2000 al 2008
3. I Piani Di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 e 2007-2013
4. Altri documenti di programmazione (DPEF regionali, Piano Nazionale sui Servizi di Sviluppo Agricolo, ecc.)
5. Regolamenti comunitari in materia di appalti, aiuti di Stato e concorrenza
6. Dati forniti dalla Direzione Agroambiente
7. Dati ISTAT sull’agricoltura
8. Atti di convegni nazionali e internazionali sui Servizi di Sviluppo agricolo (SSA) e sul Sistema della Conoscenza in Agricoltura (SCA)
9. Testi accademici di economia agraria.
10. Pubblicazioni a cura di Veneto Agricoltura finanziate tramite la l.r. 32/1999

Oltre a tali fonti, l’Osservatorio ha provveduto a raccogliere le opinioni di alcuni interlocutori rilevanti tramite interviste semi-strutturate e interviste scritte.

L’Osservatorio ringrazia per la preziosa collaborazione fornita:

- la Direzione Agroambiente che ha fornito con grande disponibilità tutti i dati richiesti e ha altresì condiviso con l’Osservatorio le proprie riflessioni sull’attuazione della l.r. 32/1999;
- Walter Signora (Regione Veneto, Direzione Piani e Programmi Settore Primario), che ha permesso di ricostruire le prime fasi dell’attuazione della legge e ha efficacemente illustrato alcuni problemi allora emersi;
- Giustino Mezzalana (Veneto Agricoltura), il quale ha illustrato le ulteriori potenzialità di Veneto Agricoltura nella progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di sviluppo agricolo;
- Stefano Barbieri (Veneto Agricoltura), la cui monografia sui SSA nel Veneto del 2000 ha costituito un’utilissima introduzione al tema;
- Fabio Maria Santucci (Università di Perugia), per aver fatto pervenire all’Osservatorio in via del tutto gratuita studi accademici e atti di convegni sui SSA.

A. L'interesse pubblico perseguito: una lettura critica del testo di legge

Finalità e motivazioni

La l.r. 32/1999 nacque in un periodo storico nel quale era sempre più avvertita la necessità di far compiere un “salto di qualità” all’agricoltura veneta, al fine di renderla maggiormente competitiva a livello nazionale ed europeo: era necessario perciò che le aziende agricole venete disponessero di conoscenze tecniche aggiornate, utilizzassero le migliori tecnologie disponibili e fossero gestite secondo criteri economico-aziendali razionali e moderni.

Uno dei limiti riconosciuti del sistema veneto era costituito dall'eccessiva frammentazione e dal mancato coordinamento dei cosiddetti “servizi di sviluppo agricolo”, e cioè l'insieme di interventi di varia natura accomunati dallo scopo di alimentare quello che è oggi noto come “sistema della conoscenza in agricoltura”. A metà degli anni 90 venne elaborata l'idea di ‘consulenza all'impresa’ quale insieme di interventi coordinati ed integrati rivolti al complesso delle problematiche aziendali e quale azione di orientamento alle scelte dell'imprenditore agricolo di fronte ai mutamenti della politica europea. E' in questo contesto che deve essere letto l'articolo 1 della legge.

Legge regionale 32/99

Articolo 1 - Finalità e caratteristiche

1) I Servizi di sviluppo agricolo hanno lo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione, con particolare riferimento all'orientamento commerciale, al fine di sostenere l'impresa agricola nel processo di integrazione con gli altri sistemi produttivi in atto nell'Unione Europea, favorendone così l'efficienza e la competitività anche in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di gestione del territorio.

Il secondo comma dello stesso articolo elenca uno per uno i SSA e dichiara che essi debbano costituire un “sistema integrato”. Il seguente schema riporta graficamente le tipologie di intervento individuate dalla legge.

Figura 4: I Servizi di Sviluppo Agricolo (SSA) menzionati nell'articolo 1 della l.r.32/1999



*Gran parte delle definizioni riportate sono da attribuirsi a F. Giarè, “Il sistema della conoscenza in agricoltura”, intervento presso Veneto Agricoltura, 21/10/2004

Senza avere la pretesa di riportare definizioni esaustive, è comunque opportuno accennare in cosa consiste ciascuna attività ricompresa nei SSA*:

- ricerca e sperimentazione: è il “segmento del sistema dei servizi nell'ambito del quale viene attivato il processo che dalla conoscenza scientifica passa all'invenzione e infine giunge alla messa a punto di innovazioni applicabili all'impresa”;
- informazione e divulgazione: si tratta dell'insieme di attività atte a diffondere i risultati delle più recenti ricerche scientifiche applicabili nel settore primario;

- consulenza all'impresa: è il “servizio che agisce a più diretto contatto con l'imprenditore agricolo per fornire consigli e soluzioni a problemi tecnici, economici e organizzativi”;
- promozione della qualità e della filiera agro-alimentare: si tratta di attività volte a valorizzare le produzioni locali, anche da un punto di vista commerciale;
- servizi tecnici di supporto: “comprende tutti i servizi di produzione e trattamento di dati analitici che, contribuendo all'ampliamento del quadro conoscitivo di riferimento, contribuiscono a orientare e razionalizzare le scelte dell'imprenditore agricolo”;
- statistica agraria: “raccolge e organizza dati e informazioni relativi al settore, dal contesto produttivo alla struttura aziendale, dalla situazione contabile ai prezzi di mercato, dai movimenti della popolazione alla condizione lavorativa degli addetti, ecc.”;
- formazione professionale e dei quadri tecnici: si tratta di attività orientate all'accrescimento delle competenze tecniche dell'agricoltore e di iniziative volte all'aggiornamento professionale di tecnici e funzionari di SSA.

Il ruolo della Regione

La l.r. 32/1999 prevede per la Regione il ruolo di soggetto programmatore, coordinatore e controllore delle singole iniziative; quanto alla loro progettazione e concreta esecuzione, tali attività possono essere svolte (anche) da soggetti terzi.

In particolare, i soggetti di diritto pubblico possono essere finanziati fino al 100% della spesa ammissibile, mentre i soggetti di diritto privato possono ricevere co-finanziamenti fino al 70%.

Lo schema grafico proposto nella pagina seguente ricostruisce il modello logico implicito alla base dell'intervento legislativo e si divide in tre macro-aree: **1) motivazione, 2) intervento e 3) risultati attesi**. Si tratta di una esplicitazione dei nessi logico-causali secondo i quali si *supponeva* che la legge *avrebbe dovuto* funzionare

A proposito delle motivazioni, si è già avuto modo di esprimere sinteticamente quale fosse il problema individuato dal legislatore e le finalità che si proponeva: le imprese agricole venete erano ritenute scarsamente competitive a causa di una insufficiente conoscenza di tecniche e tecnologie moderne e di un'arretrata gestione economico/aziendale; d'altro canto, si ipotizzava che tali arretratezze dipendessero, a loro volta, da una scarsa programmazione, erogazione e coordinamento dei cosiddetti “servizi di sviluppo agricolo” e che un intervento pubblico in tale materia avrebbe perciò consentito di colmare i *gap* individuati.

Necessità di un intervento pubblico?

Il fatto che il legislatore abbia ritenuto necessario un intervento pubblico è spiegabile con teorie economiche secondo le quali il mercato tenderebbe, se lasciato a se stesso, a produrre quantità socialmente sub-ottimali di determinati beni pubblici, insieme di cui l'innovazione tecnologica e la sua capillare divulgazione fanno parte. Inoltre, il fatto di ritagliare per la Giunta regionale un ruolo di programmazione e coordinazione degli interventi lasciando al contempo che siano soggetti terzi, ritenuti più vicini ai beneficiari finali, ad elaborare e attuare i singoli progetti risponde ad una logica teoricamente orientata ad accogliere i segnali che vengono “dal basso”, eliminando, per quanto possibile,




Figura 5: Il modello logico della L.r. 32/1999

atteggiamenti di tipo dirigista. In realtà, il paradigma culturale a cui si può ricondurre l'intervento legislativo consiste nella trasmissione "verticale" della conoscenza - dagli enti di ricerca ai tecnici specializzati; da questi a una *elite* di agricoltori e da questi alla massa degli imprenditori agricoli - e non è perciò realmente in grado di recepire gli stimoli e la domanda di servizi proveniente "dal basso". Tale impostazione culturale risulta superata, in quanto oggi si preferisce usare parlare di *Sistema della Conoscenza in Agricoltura*, un approccio basato non su un trasferimento della conoscenza lineare ma "a rete" e interattivo (*Interactive Knowledge Network*).

Il duplice ruolo dei soggetti attuatori

I soggetti di diritto pubblico e gli enti di diritto privato che progettano e attuano i singoli servizi si trovano a ricoprire un duplice ruolo nell'architettura della legge: da un lato, poiché i destinatari finali degli interventi sono indubbiamente le aziende agricole venete, essi rappresentano una sorta di "destinatario intermedio" dei finanziamenti erogati dalla Regione; dall'altro, in quanto soggetti in possesso di conoscenze e competenze particolari, rappresentano senz'altro delle risorse presenti nel territorio utilizzate dalla Regione per perseguire i propri fini.

Potenziali problemi nell'architettura della legge

Il già citato problema insito nella visione di una trasmissione verticale della conoscenza porta con sé un'ulteriore criticità, il rischio di autoselezione dei destinatari: solo gli imprenditori agricoli maggiormente "evoluti" in partenza partecipano ad occasioni di divulgazione o a corsi di aggiornamento professionale, senza che però si riesca a incidere in alcun modo in profondità, coinvolgendo coloro che invece avrebbero maggior bisogno e trarrebbero maggior vantaggio da tali iniziative.

Per quanto riguarda le finalità della legge, rimane da aggiungere solamente che il terzo comma dell'articolo 1 stabilisce che esse sono determinate "[...] nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia e del Programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo". Si fa presente che il Programma nazionale del 1995 rimase un *unicum* nel panorama legislativo italiano.

Le previsioni normative della l.r. 32/1999

Il funzionamento generale della legge (articolo 2)

Per uno schema generale del meccanismo previsto dalla legge, si rimanda alla figura 2 della premessa. In questa sede, basti ricordare il ruolo chiave del mai approvato Piano esecutivo dei Servizi di Sviluppo Agricolo (PeSSA), previsto all'articolo 2 della legge, che doveva essere il cuore dell'azione programmatica della Regione, fornendo all'organizzazione dei SSA l'organicità, l'integrazione e il coordinamento di cui si era riscontrata l'assenza.


La Giunta, prima di licenziare il PeSSA, avrebbe dovuto sentire il "Comitato per la concertazione in agricoltura", un organo previsto all'articolo 3 della stessa l.r. 32/1999 la cui funzione trascende lo stretto ambito dei SSA.

Il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura (articolo 3)

Il Comitato, i cui componenti sono nominati dal presidente della Giunta e restano in carica per l'intera legislatura, può costituirsi, a seconda delle occasioni, in "Tavolo Verde", per questioni riguardanti lo sviluppo, il rafforzamento e la valorizzazione delle imprese agricole; oppure in "Tavolo Agroalimentare", per questioni relative allo sviluppo dell'intera filiera agricolo-alimentare ed agroindustriale.

La figura nella prossima pagina riporta i componenti del Tavolo Verde nel periodo 2005-2010. La legge prevede che ciascuno dei componenti politici possa

Figura 6: I componenti del Tavolo Verde (2005-2010)




essere sostituito da un suo delegato e che ogni componente possa essere assistito al massimo da due esperti sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Tavolo Agroalimentare conta due componenti politici, l'Assessore all'agricoltura e il Presidente della IV Commissione Consiliare, nonché:

- 1) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 2) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 3) cinque rappresentanti designati dalle associazioni produttori regolarmente costituite ed operanti in Veneto;
- 4) un rappresentante dell'industria alimentare designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;
- 5) un rappresentante degli imprenditori del commercio alimentare designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 6) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 7) un rappresentante delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Come accennato, l'ambito di competenza del Comitato per la concertazione in agricoltura va oltre a quello della l.r. 32/1999, in quanto l'articolo 5 della l.r. 40/2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" prescrive che la con-

Figura 7: I componenti del Tavolo Agroalimentare (2005-2010)



certazione nel settore agricolo con gli enti locali, con le autonomie funzionali e con le parti economiche e sociali nel suo complesso avvenga tramite consultazione di tale organo.

Gli SSA previsti dalla legge (articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10)


Negli articoli dal 4 al 10 si elencano i SSA e la relativa disciplina.

Lo schema nella prossima pagina riporta le attività esplicitamente previste dalla l.r. 32/1999 suddivise per articolo e secondo la classica tripartizione in ricerca e sperimentazione, formazione e divulgazione.

È opportuno ricordare che secondo tale tripartizione - utilizzata fin dalla "I Conferenza OCSE su formazione, ricerca e divulgazione agricola" (Parigi, 1995) - la divulgazione è una categoria residuale ove rientrano tutte quelle attività non classificabili come ricerca o formazione.

Figura 8: SSA previsti dalla

l.r. 32/1999



Ricerca di interesse nazionale e sperimentazione (articolo 4)

L'articolo 4 prevede che i progetti finalizzati all'affermazione di prodotti di qualità abbiano la priorità nell'ambito dell'attività di ricerca e sperimentazione finanziati o cofinanziati dalla Regione.

Il comma 1 riconosce la facoltà di presentare progetti a:

- istituti e dipartimenti universitari;
- organismi di diritto pubblico, compresi quelli che non svolgono istituzionalmente attività di ricerca ma vengano riconosciuti idonei a tale attività dalla regione.

La Regione è altresì autorizzata a finanziare questi stessi soggetti anche per progetti di rilevanza interregionale individuati attraverso accordi di programma con altre regioni (comma 2 bis).

I suddetti soggetti potrebbero altresì avvalersi della collaborazione di soggetti privati quali i centri di consulenza di cui all'articolo 6 (comma 2) ma poiché, come già accennato in premessa, gli interventi previsti da tale articolo non sono stati mai finanziati, tale possibilità è rimasta solamente sulla carta.

I progetti presentati, che non devono provocare distorsioni della concorrenza e, in generale, non violare alcun trattato internazionale (comma 5), devono possedere le seguenti caratteristiche (comma 4):

- essere di interesse generale;
- garantire adeguata informazione riguardo alle attività svolte e ai risultati ottenuti a tutti gli interessati, senza discriminazione alcuna.

Attività di collaudo dell'innovazione, divulgazione e informazione (articolo 5)

NB: Il termine "collaudo" assume nell'ambito dei SSA una connotazione diversa da quella in uso in altri contesti. L'allegato 1 alla delibera della Giunta regionale (dgr) 2954 del 2000 chiarisce che per collaudo dell'innovazione si intende un'attività di verifica tecnica atta a fornire informazioni utili in merito all'applicabilità di un'innovazione prodotta dalla sperimentazione in un determinato contesto, mediante l'attuazione di prove di dimensioni ridotte e limitate, valutandone i risultati sia in riferimento all'ambiente pedoclimatico, che alle caratteristiche delle strutture agricole interessate"

Progetti integrati di consulenza all'impresa (articolo 6)

Attività di consulenza al mercato e di prodotto (articolo 7)

Poiché l'articolo 4 stabilisce che per l'attività di divulgazione dell'innovazione sia possibile ricorrere *anche* agli interventi previsti all'articolo 5, ne consegue che questi ultimi non debbano necessariamente riferirsi in modo esclusivo ai progetti di cui all'articolo precedente.

Tali attività possono essere svolte direttamente dalla Regione o, tramite apposita convenzione, dagli stessi soggetti di cui all'articolo 4 ma "esclusivamente per il tempo necessario a far conoscere agli agricoltori i risultati delle azioni di ricerca e sperimentazione" (comma 1), anche "tramite pubblicazione su quotidiani e periodici tecnici aventi diffusione nazionale" (comma 2). Si anticipa che pressoché la totalità degli interventi finanziati dalla Regione in questo ambito sono stati progettati e attuati da Veneto Agricoltura.

I progetti integrati di consulenza all'impresa previsti all'articolo 6 rappresentano un punto estremamente delicato per l'analisi dell'implementazione della legge. Tali progetti, infatti, rappresentavano la novità maggiormente qualificante dell'intero impianto legislativo e l'impossibilità di organizzarli secondo modalità originariamente pensate dal legislatore determinò un vero e proprio crollo dell'interesse nella legge stessa, con la conseguente mancata approvazione del PeSSA e la totale inattuazione degli interventi previsti all'articolo 6. Si rimanda alla figura 8 per un elenco degli specifici interventi ivi previsti.

Nel prosieguo del presente documento verranno illustrate puntualmente le ragioni alla base della mancata attuazione degli interventi in oggetto.

In questa sede è sufficiente ricordare che alcuni vincoli sulla concorrenza e gli aiuti di stato previsti dalla normativa europea hanno costretto il legislatore a depotenziare significativamente l'esercizio delle consulenze, limitandole esclusivamente all'informazione (comma 2), nonché a individuare i soggetti attuatori (i "centri di consulenza") tramite gara d'appalto (comma 6), riducendo perciò in modo sostanziale la possibilità di lasciare ai soggetti attuatori una maggior libertà creativa nel progettare i servizi di consulenza.

A ulteriore testimonianza del fatto che proprio l'articolo 6 doveva costituire il fulcro attorno al quale organizzare la nuova disciplina dei SSA, si rileva che i centri di consulenza, oltre che dall'articolo 4, sono menzionati anche all'articolo 8 ("Tenuta della contabilità aziendale") e all'articolo 10 ("Formazione professionale e di aggiornamento").

L'articolo 7 classifica come attività di consulenza al mercato e di prodotto le seguenti iniziative:

- consulenza tecnica di prodotto, anche in relazione alle attività di trasformazione e commercializzazione;

- consulenza di mercato;
- orientamento commerciale;
- consulenza per l'attivazione e la messa a livello dei sistemi di qualità.

Si tratta, in teoria, di una rielaborazione della tradizionale "assistenza tecnica specialistica", benché, ancora una volta, la legge sottolinei che tali attività debbano essere svolte tramite "sola informazione" (comma 1).

La legge individua due categorie di soggetti attuatori:

1. soggetti di diritto privato (le associazioni tra produttori, i consorzi di tutela operanti nel settore vitivinicolo e le cooperative agricole), cofinanziabili fino al 70% della spesa ammissibile (comma 2);
2. organismi di diritto pubblico, con i quali la Regione può stabilire apposite convenzioni e finanziabili fino al 100% della spesa ammissibile (commi 3 e 4).

Si sottolinea che nel caso dei soggetti attuatori privati, diversamente da quanto visto in relazione all'articolo 6, non è necessario esperire gara d'appalto per l'assegnazione degli incarichi; tale circostanza ha permesso il finanziamento di diverse iniziative nel corso degli anni, pur in mancanza del PeSSA.

Tenuta della contabilità aziendale (articolo 8)

Il comma 1 dell'articolo 8 recita: "La Giunta regionale promuove, anche ai fini della rilevazione statistica e della programmazione degli interventi in agricoltura, la tenuta della contabilità nelle aziende agricole, in collaborazione con l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA)".

Il comma 2 prevede la possibilità di attivare tali servizi tramite le modalità previste dall'articolo 6: ancora una volta, viene perciò affermata la centralità di tale articolo e l'importanza che i centri di consulenza dovevano ricoprire secondo l'impostazione originaria della legge.

Il comma 3 chiarisce che il servizio consiste in un'opera di informazione e consulenza sulla corretta tenuta della contabilità aziendale. Anche l'attuazione di questo tipo di interventi risultò difficile: dopo un solo anno di parziale implementazione delle attività previste, la Regione preferì disciplinare la materia tramite l'articolo 7 della l.r. 2/2002 (finanziaria 2002), condannando di fatto l'articolo in oggetto all'obsolescenza. Maggiori particolari in proposito verranno forniti nel prosieguo.

Registro regionale dei tecnici agricoli (articolo 9)

L'articolo 9 della legge istituiva un registro regionale dei tecnici agricoli: almeno il 50% del personale dei centri e dei consorzi di consulenza impegnati nell'attuazione dei progetti previsti dal richiamato articolo 6 avrebbe dovuto farne parte.

Diviene perciò superfluo far presente che pure tale registro perse importanza nel momento in cui gli interventi previsti dall'articolo 6 non vennero finanziati. Val la pena, inoltre, riportare un'altra critica sollevata da più parti all'epoca dell'introduzione del registro, il quale: sarebbe svuotato del valore minimamente selettivo, essendo l'iscrizione aperta ai possessori di un titolo di studio agricolo, senza prevedere prove di ammissione o condizioni per la permanenza.

Formazione professionale e di aggiornamento (articolo 10)

L'articolo 10 disciplina la formazione e l'aggiornamento professionale di:

- imprenditori agricoli, coadiuvanti, partecipi familiari e salariati agricoli che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo;
- quadri direttivi e amministratori di associazioni di produttori e cooperative agricole;
- assistenti tecnici e altri professionisti operanti nel sistema dei SSA.

Sentita la struttura regionale competente in materia di SSA (trattasi della Direzione agroambiente e servizi per l'agricoltura), tali attività sono svolte secondo le previsioni della l.r. 10/1990 ("Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro"). Per approfondimenti sull'implementazione di tale legge, si rimanda al relativo Rapporto di monitoraggio redatto nel 2008 dall'Osservatorio sulla spesa.

Ancora una volta, viene ribadita la centralità dell'articolo 6: nell'ambito dei fondi destinati dalla Regione alla formazione professionale, le iniziative attivate all'interno dei progetti integrati di consulenza di cui all'articolo 6, comma 7, avrebbero dovuto avere priorità di finanziamento.

Laddove, successivamente all'adozione della programmazione formativa regionale, emergano ulteriori esigenze rese necessarie da adempimenti imposti dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di SSA, la Giunta può, sentita la Commissione consiliare competente, concedere ulteriori contributi, nel rispetto della normativa comunitaria (regolamento CE n. 1/2004) relativa agli aiuti di Stato alle imprese piccole e medie del settore primario. Per tali progetti è possibile chiedere anticipazioni fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile, a condizione che l'attività abbia già avuto inizio e che sia rilasciata un'idonea forma di garanzia corrispondente al 110% dell'importo anticipato

B. L'attuazione: cosa è stato fatto concretamente

Un'analisi finanziaria di contesto


Quanto fin qui esposto consente di esprimere un giudizio inequivocabile: la l.r. 32/1999 non fu mai in grado di produrre i risultati per la quale venne concepita in quanto gli interventi previsti maggiormente qualificanti non furono mai attuati.

La prossima sezione proporrà un'interpretazione dei nessi causali che hanno condotto a tale esito ma basta guardare al riquadro "attività" del modello logico (figura 5), per comprendere come la mancata approvazione del PeS-SA abbia comportato l'assenza di una programmazione e di un coordinamento integrato degli interventi.

In primo luogo, viene proposta un'analisi finanziaria complessiva degli interventi finanziati: particolari sui singoli articoli verranno forniti più avanti in questa stessa sezione. La figura 3 della premessa illustra la ripartizione delle risorse impiegate a prescindere dai capitoli di spesa utilizzati.

Gli impegni da rendiconto sui capitoli dell'area omogenea 14 ("Interventi di promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità e altri servizi") negli anni tra il 2000 e il 2008 sommano a poco meno di 1 miliardo di euro; di tali risorse, circa un terzo (34,1%) hanno finanziato interventi ricadenti nell'unità previsionale di base (upb) U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale", a cui afferiscono tutti i capitoli movimentati dalla l.r. 32/1999.

La l.r. 32/1999 nell'ambito dell'area omogenea 14 e della UPB46 (2000-2008)



Gli importi raffigurati rappresentano le competenze finali nette. La porzione attribuita alla l.r. 32/1999 è costituita dai capitoli 12512, 12600, 12602, 12606 e 12608

Figura 9: Contestualizzazione degli impegni netti sulla l.r. 32/1999

Gli impegni da rendiconto sui capitoli dell'area omogenea 14 ("Interventi di promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità e altri servizi") negli anni tra il 2000 e il 2008 sommano a poco meno di 1 miliardo di euro; di tali risorse, circa un terzo (34,1%) hanno finanziato interventi ricadenti

nell'unità previsionale di base (upb) U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale", a cui afferiscono tutti i capitoli movimentati dalla l.r. 32/1999.

I capitoli di bilancio movimentati

I capitoli di bilancio movimentati dalla l.r. 32/1999 sono:

<u>capitolo 12512</u>	"Iniziative di informazione e divulgazione agricola"
<u>capitolo 12600</u>	"Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario"
<u>capitolo 12602</u>	"Interventi regionali per il collaudo dell'innovazione, la divulgazione e l'informazione"
<u>capitolo 12604</u>	"Interventi regionali per la realizzazione di progetti integrati di consulenza all'impresa" (<i>capitolo mai utilizzato</i>)
<u>capitolo 12606</u>	"Interventi per la realizzazione di progetti integrati di consulenza al mercato e al prodotto"
<u>capitolo 12608</u>	"Interventi regionali per favorire la tenuta della contabilità aziendale"


Tutti i capitoli citati sono classificati come spese correnti: tale scelta appare certamente coerente con la logica contabile regionale ma non con la reale destinazione economica della spesa. Non si può trascurare infatti che le risorse impegnate servano, in ultima analisi, ad accrescere il capitale umano di coloro che operano a vario titolo nel settore primario e che per questo potrebbero essere considerate degli investimenti a tutti gli effetti.

Mancata equivalenza tra capitolo di bilancio e linea di spesa

Si avverte il lettore che non è possibile individuare una relazione biunivoca inequivocabile tra linee di spesa individuate dalla l.r. 32/1999 e capitoli ad essa agganciati. Infatti, il loro utilizzo non è stato determinato in via esclusiva dalla l.r. 32/1999, in quanto diversi interventi legislativi relativi alla stessa materia si sono succeduti nel tempo e si è evidentemente ritenuto opportuno non moltiplicare i capitoli di bilancio, privilegiandone invece un utilizzo maggiormente flessibile. Tale scelta rende meno immediata la lettura dei dati di bilancio, in quanto è necessario esaminare il contenuto di ciascun provvedimento per comprendere la reale destinazione dei fondi impegnati.

Figura 10: Articolo 12512 - Destinazione degli impegni (2001-2004)

Destinazione delle risorse impegnate sul capitolo 12512 (2001-2004)



Gli impegni attribuiti all'art. 8 della l.r. 32/1999 comprendono anche i finanziamenti erogati in virtù dell'art. 7 della l.r. 2/2002. La voce 'altro' è costituita quasi esclusivamente da finanziamenti per il proseguimento dell'attività dei divulgatori agricoli (reg. CEE 270/79)

Utilizzo del capitolo 12512

Tali osservazioni valgono soprattutto per il capitolo 12512, originariamente collegato all'art. 7 della l.r. 7/1999, la legge finanziaria relativa allo stesso esercizio. Infatti, tra il 1999 e 2001 sono confluiti nel capitolo le risorse volte a finanziare il proseguimento dell'attività dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento CEE n. 270/79. A partire dal 2001, il capitolo è stato utilizzato per progetti prevalentemente connessi alle attività previste all'art. 5 della l.r. 32/1999. Il precedente grafico illustra la destinazione dei 2.023.457 euro impegnati sul capitolo tra il 2001 e il 2004.

A partire dal 2005 tale capitolo non risulta essere stato più utilizzato. Si sottolinea che solo il 41,8% degli stanziamenti attribuiti all'articolo 8 può essere propriamente imputato alla l.r. 32/1999, in quanto la frazione rimanente ha finanziato la creazione della rete regionale economico-contabile agricola prevista all'articolo 7 della l.r. 2/2002.

In breve, solo parte degli stanziamenti sul capitolo 12512 può essere attribuito a interventi attuati in base alla l.r. 32/1999. Ciò significa altresì che le risorse attribuite alla l.r. 32/1999 nella figura 9 rappresentano un'approssimazione per eccesso di quanto realmente impegnato.

Ricerca di interesse nazionale e sperimentazione (articolo 4 - capitolo 12600)

I progetti di ricerca e sperimentazione potenzialmente ammissibili riguarda(va) no un amplissimo spettro di ambiti: prodotti o processi produttivi; mezzi e tecniche di produzione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, della




Figura 11: Schema del procedimento amministrativo per la selezione dei progetti di ricerca e sperimentazione

pesca e dell'acquacoltura; sistemi e modalità di gestione e conduzione aziendale, anche con riferimento ai relativi aspetti economici; modelli di indagine e

analisi economica del settore agricolo; analisi della struttura, delle esigenze e delle problematiche dei diversi comparti produttivi.

Caratteristiche essenziali dei progetti

Le proposte progettuali dovevano comunque:

- essere di interesse generale e non provocare distorsioni alla libera concorrenza;
- prevedere adeguate iniziative di divulgazione dei risultati raggiunti;
- soddisfare le condizioni previste dai trattati internazionali in materia di concorrenza;
- individuare obiettivi precisi e misurabili;
- essere corredate da una precisa analisi sul potenziale grado di interesse, applicabilità e ricaduta delle innovazioni oggetto dell'iniziativa.


Le iniziative venivano ammesse e finanziate in base a priorità annualmente definite in sede di approvazione dei bandi di selezione e, sempre secondo i criteri attuativi generali, avrebbero dovuto altresì essere conformi agli indirizzi generali previsti dal mai approvato PeSSA.

Per quanto riguarda lo schema di progetto previsto nei bandi e la modalità di selezione dei progetti, si rimanda all'appendice. Lo schema sottostante riporta le fasi del procedimento amministrativo alla base della selezione dei progetti di ricerca e sperimentazione. La durata di ciascun progetto è stata generalmente biennale o triennale.

Analisi finanziaria

Dal punto di vista finanziario, la gestione dei progetti di ricerca e sperimentazione ha interessato esclusivamente la gestione del capitolo 12600. Nel complesso, risultano a rendiconto impegni per un ammontare di poco superiore ai 2,5 milioni di euro per il periodo 2000-2009, corrispondenti a circa il 19,6% degli impegni registrati per il complesso degli interventi connessi alla l.r. 32-/1999. Poiché il numero di progetti finanziati è pari a 40, ciascun progetto ha ricevuto in media un contributo di poco superiore a 60.000 euro, benché la varianza sia notevole.

Figura 12: Impegni e pagamenti sul capitolo 12600 (art. 4)




Nell'anno 2003 è incluso un impegno di 19.000 euro relativo all'assunzione di personale a tempo determinato (ddr 490/2003)

Il precedente grafico riporta gli impegni da rendiconto e i pagamenti di competenza. Riguardo a quest'ultimo dato, si sottolinea che i pagamenti venivano generalmente effettuati in tre *tranche*.

Il grafico sottostante illustra quali sono stati i beneficiari delle risorse impegnate. Si noti come Veneto Agricoltura e Università di Padova abbiano attratto complessivamente quasi il 70% delle risorse impegnate.

Figura 13: Ricerca e sperimentazione (art. 4): enti di ricerca finanziati (percentuale degli stanziamenti)



Alcune misure di *output*

Per quanto riguarda la distribuzione temporale dei 40 progetti finanziati, si invita alla consultazione del seguente grafico.




Figura 14: Ricerca e sperimentazione: numero di progetti finanziati per anno e per ente di ricerca

Sono stati finanziati progetti in una varietà di ambiti. La seguente riporta, a titolo di esempio, la denominazione e la descrizione degli 11 progetti realizzati da Veneto Agricoltura. Si rimanda all'appendice per l'elenco completo dei progetti finanziati.

Tabella 1: Ricerca e sperimentazione: progetti condotti dal Veneto Agricoltura

Ente di ricerca	Codice del progetto	Descrizione del progetto
Veneto Agricoltura	P.I.MA.RO.S.A.	Prodotti innovativi da matrici provenienti dalla Rosa di S. Antonio
	COFUMA	Controllo in campo delle fumonisine nel mais
	-	Floricolo 2006 art. 4 : "Redazione di una proposta progettuale, a carattere altamente innovativo, a supporto del settore floricolo regionale, finalizzato allo sviluppo di prodotti derivanti da matrici floreali".
	Genequality	Tipizzazione genetica e qualità dei prodotti delle razze avicole del veneto
	OEPrGCarne	Analisi economica del comparto delle carni bovine del Veneto
	OEPrGLatte	Analisi economica del comparto Lattiero-Casario nel Veneto
	OFFMONT	Sviluppo microfiliere di prodotti da piante officinali per creare un'integrazione di reddito per l'azienda agricola di montagna
	PEcOT	Produzione Ecocompatibile di Ortaggi da Taglio
	POCOFUMO	Possibilità di contenere la contaminazione da fumonisine nel mais del Veneto
	SHARKA	Controllo selettivo delle erbe spontanee come possibile mezzo di contenimento della sharka. Indagine sul ruolo delle piante erbacee nella diffusione della malattia
	VALGRAVE	Tutela e valorizzazione della grappa veneta

Attività di collaudo e divulgazione dell'innovazione (articolo 5 - capitoli 12602 e 12512)

Gli obiettivi degli interventi previsti all'articolo 5 indicati nei criteri applicativi generali sono i seguenti:

- garantire adeguata e generale informazione sulle attività di ricerca e sperimentazione in essere;
- garantire che la conoscenza prodotta sia disponibile a tutti gli interessati *senza discriminazione alcuna*;
- valutare l'applicabilità dell'innovazione (collaudo);
- promuovere la diffusione dell'innovazione *tramite la sola informazione*.

Idealmente tali attività dovevano essere compiute parallelamente o immediatamente dopo la fase di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 4 e durare il tempo necessario alla diffusione della conoscenza presso gli agricoltori.

Analisi finanziaria

Le attività di collaudo e divulgazione dell'innovazione hanno assorbito circa un terzo del complesso delle risorse destinate alla l.r. 32/1999 nei suoi 10 anni di vita (importo da rendiconto: 4,2 milioni). Dal punto di vista finanziario,

Figura 15: Capitoli utilizzati per gli interventi previsti all'articolo 5 della l.r. 32/1999




sono stati utilizzati due capitoli di bilancio: il 12602, espressamente dedicato all'uopo; e il già citato capitolo 12512.

Nel capitolo 12512 sono stati imputati (quasi) esclusivamente gli impegni relativi ad alcune convenzioni stipulate tra la Regione Veneto da un lato e ARPAV e Veneto agricoltura dall'altro. La scelta di utilizzare il capitolo 12512 piuttosto che il 12602 sembra prefigurare una diversa motivazione degli interventi. In particolare, la dgr 758 del 2001 contiene la descrizione dei progetti e gli schemi di convenzione di due interventi che sembrano essere orientati soprattutto alla necessità o volontà di impiegare i divulgatori agricoli formati in base al Regolamento CEE n. 270/79. Si tratta di:

- a) una convenzione biennale con ARPAV dal titolo “Divulgazione e informazione nel settore podologico e ambientale”;
- b) b) una convenzione triennale con Veneto Agricoltura dal titolo “Informazione e divulgazione per l'informazione”, che si inseriva nel contesto della creazione di due strutture interne a Veneto Agricoltura l'”Osservatorio Innovazione” e il “Centro Informazione Permanente”


Figura 16: Interventi di collaudo e divulgazione dell'informazione registrati nel capitolo 12512



Sempre nel capitolo 12512 è stato imputato nell'anno 2003 un impegno per un progetto attuato da Veneto Agricoltura denominato InfoEcoPratico “Supporti per l'applicazione e l'osservanza dei criteri e delle pratiche di gestione obbligatoria e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali nelle aziende agricole”, il cui scopo consisteva nel sensibilizzare gli imprenditori agricoli nei confronti degli aspetti legati alla eco-condizionalità. La seconda *tranche* del progetto venne però imputata al capitolo 12602.

Per gli interventi di collaudo e divulgazione dell'informazione "in senso stretto" è stato utilizzato il capitolo 12602. Emerge in modo ancor più netto il ruolo cruciale svolto da Veneto Agricoltura nella loro attuazione.

Figura 17: Impegni e pagamenti sul capitolo 12602



Nel 2001 è incluso un impegno di 463,823,23 euro relativo a "interventi per la riqualificazione professionale dei tecnici agricoli. L.r. 5/2001, art. 46. Progetto Operativo - Contributo all'Azienda Regionale Veneto Agricoltura"

Alcune misure di output

Infatti, nel primo bando di apertura dei termini (allegato 2 alla dgr 2954 del 2000), si legge: "nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo dei Servizi di Sviluppo Agricolo, l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura predispone un progetto di 'Programma di collaudo, informazione e divulgazione per la promozione e la diffusione delle innovazioni'". Tale programma doveva fornire "una base informativa e metodologica generale [...] quale orientamento delle attività degli anni successivi". In pratica, il programma di Veneto Agricoltura andava a surrogare parte delle funzioni del PeSSA. Dei 42 progetti finanziati ben 41 sono stati attuati da Veneto Agricoltura (l'unica eccezione riguarda un progetto di Studio del flusso genico del mais nell'ambito del territorio veneto realizzato nel 2008 in convenzione con il Dipartimento di Agronomia Ambientale dell'Università di Padova).

Figura 18: Tipologia di progetti finanziati per filiera o settore (articolo 5 - capitolo 12602)





Figura 19: Numero di progetti finanziati sul capitolo 12602 (articolo 5)

Articolo 5: numero di interventi finanziari per anno




Ciascun progetto ha ricevuto un contributo medio di circa 65.000 euro ma la varianza è, ancora una volta, assai elevata e perciò tale cifra deve essere interpretata *cum grano salis*. Per un elenco puntuale dei progetti finanziati, si rimanda all'appendice.

Le direttive generali riguardanti l'applicazione degli interventi previsti nell'articolo 7 sono contenute nell'allegato 1 alla dgr 2423/2001. Nelle more del PeSSA, i riferimenti programmatici vengono individuati:

1. nel "Rapporto sul sistema agroalimentare del Veneto", elaborato dalla Regione per tramite di Veneto Agricoltura in collaborazione con INEA;
2. nel Piano di Sviluppo Rurale. Lo schema che segue mette in luce le due modalità di intervento principali previste dall'articolo 7 della l.r.32/1999, e cioè l'informazione e consulenza generali e individuali.

Attività di consulenza al mercato e di prodotto (articolo 7 - capitoli 12606 e 12512)

Figura 20: Attività di consulenza al mercato e di prodotto: tipologie di intervento




Il modello organizzativo ipotizzato prevede la realizzazione di iniziative diffuse sul territorio atte a elaborare e diffondere indicazioni e consigli tecnici che indirizzino gli imprenditori verso le scelte applicative più rispondenti alle effettive esigenze dell'azienda. A tale scopo, ciascun progetto deve prevedere la presenza di uno o più punti operativi organizzati e gestiti dall'organismo attuatore attraverso appositi professionisti con adeguati supporti tecnico-strutturali.

In relazione a quanto illustrato in precedenza sulle circostanze che hanno consentito, contrariamente a quanto avvenuto per l'articolo 6, l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 7, la dgr 2423/01 sottolinea che "viene prevista [...] l'erogazione di contributi [...] nei limiti ammessi dall'Unione Europea, e non la corresponsione di corrispettivi derivanti da affidamento tramite contratti, incarichi o convenzioni".

Analisi finanziaria

Per gli interventi in oggetto risultano a impegnati circa 4,8 milioni di euro, corrispondenti a poco più del 37% delle risorse assorbite dalla l.r. 32/1999. I capitoli di bilancio utilizzati sono stati due: il 12606 e, limitatamente all'anno 2005, anche il 12512. Gli interventi in oggetto non furono finanziati negli anni 2003 e 2004.

Figura 21: Attività di consulenza al mercato e di prodotto. Impegni, pagamenti, economie



Il capitolo di bilancio utilizzato è il 12606. Nel 2005 ha avuto luogo un'integrazione di € 390.473,55 registrata nel capitolo 12512. Non vi è stato alcun stanziamento negli anni 2003 e 2004.

I progetti finanziati sono classificati generalmente in tre filiere o settori (produzioni zootecniche, filiera ortofrutticola e vitivinicola) e ciascun bando annuale dispone come debbano essere suddivisi gli stanziamenti complessivi.

Nella prossima pagina si riportano graficamente alcune misure di output. Gli impegni per settore e filiera come classificati dalla Direzione Agroambiente: si nota a colpo d'occhio la grande importanza attribuita ai progetti riguardanti la filiera vinicola. La distribuzione numerica dei progetti finanziati per settore o filiera appare estremamente simile a quella degli impegni, in quanto si è generalmente preferito destinare il medesimo contributo a ciascun progetto. Per quanto riguarda i progetti con componenti di consulenza e informazione individuale, il numero di aziende agricole aderenti esibisce una tendenza chiaramente crescente, in modo del tutto analogo al numero di progetti finanziati.

Alcune misure di output

Articolo 7: impegni per settore o filiera




Figura 22: Attività di consulenza al mercato e di prodotto. Stanziamenti per settore

Articolo 7: domande finanziate per settore





Figura 23: Attività di consulenza al mercato e di prodotto. Domande finanziate


Figura 24: Attività di consulenza al mercato e di prodotto. Domande pervenute

Articolo 7: numero di domande pervenute



Per quanto riguarda i progetti con componenti di consulenza e informazione individuale, il numero di aziende agricole aderenti esibisce una tendenza chiaramente crescente, in modo del tutto analogo al numero di progetti finanziati.

Figura 25: Articolo 7. Imprese aderenti ai progetti



Articolo 7:

la classificazione degli interventi
Gli interventi vengono classificati in tre macro-categorie a seconda degli obiettivi:

A: favorire l'introduzione o la diffusione di innovazioni di prodotto e di processo;

B: favorire la conoscenza dei mercati (caratteristiche della domanda, concorrenti, sistema distributivo, ecc.);

C: favorire l'introduzione o la diffusione di norme di assicurazione della qualità (ISO 9000 o 14000), di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, ecc.


Figura 26: Articolo 7, distribuzione degli interventi finanziati per finalità

Chiare e statisticamente significative sono le correlazioni tra impegni, domande presentate e aziende aderenti: tale evidenza empirica sembra suggerire che gli interventi previsti dall'articolo 7 intercettino effettivamente una domanda presente nel territorio.

È possibile formarsi un'idea sulla natura degli interventi cofinanziati dalla Regione elaborando i dati provenienti dal monitoraggio sulle domande ammesse e finanziate con ddr n. 556 del 2008 effettuato dalla Direzione Agroambiente. L'Osservatorio non è purtroppo stato in grado di accedere a dati altrettanto dettagliati riguardanti gli altri impegni di spesa.

Il grafico qui a fianco illustra la distribuzione del numero di progetti finanziati per categoria. Poiché ciascun progetto ha ricevuto il medesimo finanziamento di circa 28.000 euro, il grafico rappresenta altresì un'approssimazione pressoché perfetta della distribuzione di risorse per categoria. Qualche esempio concreto può aiutare a chiarire la natura degli interventi finanziati.

Numero di progetti finanziati per macro-categoria (anno 2008)



Articolo 7: finalità dei progetti per macro-categoria(esempi)

A	B	C
Gestione agronomica specialistica del vigneto in funzione della produzione di uve alta qualità	Attivazione di un apposito panel-test ai fini di analisi specifiche di mercato, analisi produzioni, giacenze, consumato e analisi storica dei prezzi.	Approvazione manuale per la certificazione delle aziende alla produzione di qualità dell'actinidia
Corretta gestione del vigneto ai fini del rispetto dei disciplinari di produzione.	Miglioramento delle tecniche di vendita mediante efficienza gestionale (vino bardolino e charetto docg).	Implementazione del sistema di rintracciabilità di filiera controllata ed analisi dei punti critici di controllo (HACCP) del latte.
Attuazione disciplinari di produzione ai fini della valorizzazione agronomica del prodotto ed economica ai produttori (radicchio veneto)	Incentivazione per aumentare il numero delle aziende produttrici di vino della doc di Gambellara nelle principali guide dei vini.	Approvazione manuale per la certificazione delle aziende alla produzione di qualità della pera


Tenuta della contabilità aziendale (articolo 8 - capitolo 12608)

Gli esempi chiariscono che gli interventi previsti all'articolo 7 si caratterizzano per la grande varietà di finalità specifiche perseguite. Chiara risulta altresì la preferenza accordata dalla Giunta a progetti tendenti a favorire l'introduzione e diffusione di innovazione di prodotto o di processo. Per un elenco completo degli interventi finanziati con ddr n. 556 del 2008, si rimanda all'appendice.

L'attuazione degli interventi sulla tenuta della contabilità aziendale previsti all'articolo 8 rappresenta un caso emblematico della rapidissima obsolescenza a cui andò incontro la l.r. 32/1999.


Nel 2001 la Regione Veneto individuò in Veneto Agricoltura il soggetto attuatore idoneo alla progettazione e implementazione di un sistema di informazione contabile agricola e stipulò perciò con tale Azienda una convenzione *ad hoc* di durata di 12 mesi, prorogabile per ulteriori due anni (v. allegato 3/A alla dgr n. 758 del 2001). In tale occasione si stabilì di utilizzare i capitoli 12512 e 12608 per il finanziamento dell'operazione. Complessivamente vennero stanziati per il primo anno di attività poco meno di 430.000 euro.

Figura 27: Tenuta della contabilità aziendale e RICA. Impegni, base di legge e capitoli (2001-2006)



Non risulta che la convenzione sia stata effettivamente rinnovata, in quanto già l'anno successivo la legge finanziaria (art. 7 della l.r. 2/2002) sottrasse de facto la disciplina della materia alla l.r. 32/1999, disponendo la realizzazione di una rete regionale di informazione economico-contabile agricola e affidandone l'attivazione e la gestione operativa proprio a Veneto Agricoltura. Una nuova convenzione andò perciò a sostituire la precedente.

Figura 28: Tenuta della contabilità aziendale e RICA. Pagamenti (2001-2008)



C. I problemi applicativi: cosa non ha funzionato

Gli interlocutori contattati

In questa sezione ci si propone di approfondire i nessi logico-causali che hanno portato al fallimento del disegno originario della l.r. 32/1999 e al mancato conseguimento dei suoi obiettivi.

L'analisi proposta è stata elaborata dall'Osservatorio sulla base dei dati e della documentazione raccolta nonché attraverso il confronto con soggetti che, a vario titolo, sono stati coinvolti nell'implementazione della legge oppure sono esperti in materia di SSA. Tra gli interlocutori interpellati, il più importante è chiaramente la Direzione Agroambiente, in quanto responsabile dell'attuazione di tutti gli interventi finanziati, ad eccezione di quelli previsti all'articolo 10 della legge: oltre a mettere a disposizione all'Osservatorio parte dei dati necessari alla presente analisi, il personale impiegato nella Direzione ha fornito le proprie opinioni sull'implementazione legge ed esposto alcune proposte per il suo superamento, proposte di cui si renderà conto più avanti

Altresì molto utili sono stati i pareri di:


- Walter Signora, dirigente della medesima Direzione all'epoca della genesi e introduzione della l.r. 32/1999, il quale ha chiarito le difficoltà che la Direzione si trovò ad affrontare nella redazione dei criteri attuativi;
- Giustino Mezzalana, della Sezione Ricerca e Sperimentazione di Veneto Agricoltura, responsabile dell'attuazione di parte degli interventi previsti agli articoli 4 e 5 della legge;
- Stefano Barbieri del Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale, Educazione Naturalistica di Veneto Agricoltura, esperto di servizi di sviluppo agricolo e autore nel 2000 di una monografia sui SSA nel Veneto.

La tecnica utilizzata per raccogliere tali opinioni è consistita in interviste scritte, dalle quali sono tratte le citazioni utilizzate nel prosieguo.

La "catena del fallimento" della l.r. 32/1999

La semplice lettura del testo di legge consente di comprendere che i centri di consulenza previsti all'articolo 6 della legge dovevano costituire il fulcro intorno al quale organizzare gli tutti gli altri interventi previsti. Infatti, nella lettura critica delle previsioni normative si sono sottolineati i continui richiami a tali centri, ai quali i soggetti attuatori degli altri interventi avevano facoltà di rivolgersi per la progettazione e/o implementazione delle attività loro affidate.

Figura 29: La "catena del fallimento" della l.r. 32/1999



Si può perciò affermare che il maggiore *vulnus* dell'architettura della legge consistette nell'impossibilità di attivare i progetti integrati di consulenza all'impresa nel modo auspicato a causa delle "pressioni" della Commissione europea, preoccupata di garantire il rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza e aiuti di stato. Proprio i rimandi degli altri articoli della l.r. 32/1999 ai centri di consulenza or ora richiamati sembrano infatti alludere a tipologie di collaborazione e intervento che poco si accordano con le limitazioni imposte dalla Commissione ed effettivamente presenti nel testo finale, quali ad esempio la possibilità di offrire consulenza tramite la sola informazione.

L'interpretazione dell'Osservatorio è avallata dagli interlocutori interpellati a cui è stato sottoposto il precedente schema interpretativo per un commento. A tal proposito, Signora afferma:

“Il percorso complesso e accidentato compiuto dalla norma per superare il negoziato con la Commissione europea ha determinato il ridimensionamento delle sue potenzialità attuative, perché, pur di rispondere alle richieste della UE, alcune disposizioni hanno mutato i propri orizzonti applicativi, in maniera anche rilevante. Il caso dell'art. 6 è sicuramente l'esempio più eclatante, poiché nella sua formulazione finale l'articolo prevede un servizio diverso e non coerente con quello originariamente programmato. L'applicazione delle procedure di gara, così come inserite nel testo, ad un contesto particolare come quello della consulenza all'impresa agricola, se da una parte apriva orizzonti certamente interessanti e stimolanti per la progettazione del servizio, dall'altro preludeva a forme di intervento diverse da quelle pensate dal legislatore e non del tutto rispondenti alle effettive esigenze del mondo agricolo”.

Secondo le intenzioni originarie del legislatore i centri di consulenza avrebbero dovuto fornire alle aziende agricole servizi molto articolati e “in profondità”, non mera informazione, ritenuta del tutto inadeguata a produrre gli effetti desiderati; inoltre l'azione dei centri di consulenza doveva essere improntata ad una flessibilità operativa che poco si concilia con la rigidità progettuale implicata dal ricorso a procedure d'appalto, risultando novità e libertà di configurazione caratteri assai marcati dei progetti previsti dal legislatore.

Articolo 6: perché non è stato attuato

I problemi con la Commissione europea furono perciò di due ordini:

- gli interventi di consulenza integrata non dovevano trasgredire le norme comunitarie in materia di salvaguardia della concorrenza e di aiuti di stato alle imprese, fattispecie che si sarebbe probabilmente verificata nel caso in cui le consulenze non si fossero limitate alla sola informazione;
- i centri di consulenza non potevano essere beneficiari diretti di contributi pubblici ma dovevano configurarsi necessariamente quali *fornitori* di servizi (di qui l'obbligato ricorso alle procedure di gara d'appalto).

Proprio questo “sdoppiamento” dei soggetti tra “attuatori”, e cioè coloro che ottengono il finanziamento dalla Regione, e imprese agricole, da considerarsi logicamente le vere destinatari finali di tale finanziamento, è stato fonte di grave confusione e ha comportato insormontabili problemi attuativi.


È del tutto evidente, infatti, che un finanziamento pubblico a parziale copertura del costo di un servizio è cosa logicamente ben distinta dal corrispettivo dovuto all'appaltatore, che dovrebbe garantire non solo la totale copertura dei costi sostenuti, ma pure un margine di profitto.

A ben vedere, la formulazione dell'articolo 6 comporta una vera e propria in-

versione logica delle parti - imprese agricole ed erogatori di servizi - difficilmente sanabile: si può affermare, infatti, che la Regione si sarebbe trovata a scegliere il consulente al posto dell'impresa agricola, andando ben oltre alla semplice indicazione di organismi idonei tra cui il percettore del contributo pubblico può scegliere, come avviene ad esempio nelle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie private oppure, restando in materia di agricoltura, per la misura 141 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ("Utilizzo dei servizi di consulenza"), che prevede interventi parzialmente assimilabili a quelli previsti dall'articolo 7 della l.r. 32/1999.

La seguente figura illustra graficamente il problema: l'articolo 6 della l.r. 32-/1999 adotta uno schema di tipo b) che viola la normativa europea, in quanto non è possibile configurare il passaggio di denaro tra la Regione e i centri di consulenza come un finanziamento. Per tale fattispecie, la normativa europea prevede che il soggetto erogatore dei servizi sia selezionato tramite gara d'appalto.

Figura 30: Scelta del contraente: il problema dell'articolo 6



La figura mette altresì in risalto la possibile distorsione dei meccanismi di mercato e della concorrenza: con uno schema di tipo a), l'azienda agricola avrebbe scelto il centro di consulenza 2 sul centro di consulenza 1, mentre con lo schema b), non essendo disponibile il centro 2, l'azienda si trova a dover scegliere proprio il centro 1.

Cosciente dei problemi di attuazione della legge, nel 2000, durante la fase di redazione dei criteri attuativi dei diversi interventi, la Direzione chiese un parere legale esterno che evidenziò, oltre alle summenzionate criticità, anche il problema della possibile compresenza di soggetti pubblici e organismi privati nello svolgimento delle medesime attività di consulenza. A causa di tali problemi, si decise di rinunciare *tout court* all'implementazione dei progetti previsti all'articolo 6.

Ci si può chiedere, a questo punto, per quale ragione sia stato invece possibile attivare i servizi di consulenza previsti all'articolo 7.

Perché si sono potuti attuare gli interventi previsti all'articolo 7?

La mancata approvazione del PeSSA

Poiché percettori del finanziamento sono aggregazioni spontanee di imprenditori agricoli (associazioni tra produttori, consorzi di tutela operanti nel settore vitivinicolo, cooperative agricole), si è probabilmente ritenuto che non vi fosse sostanziale alterità tra le singole imprese e i loro aggregati. Una tale interpretazione non era evidentemente possibile nel caso dei centri di consulenza.

Riprendendo la “catena del fallimento”, è importante notare che l'impossibilità di organizzare i centri di consulenza nel modo desiderato è antecedente alla perdita di interesse per la l.r. 32/1999 e proprio quest'ultimo evento sarebbe perciò alla base della mancata approvazione del PeSSA, e cioè dello strumento che avrebbe dovuto garantire la programmazione e integrazione dei singoli interventi.

Secondo altre interpretazioni, il problema nel disegno della legge sarebbe ancor più grave, tanto che nemmeno l'approvazione del PeSSA sarebbe stata sufficiente a far funzionare la legge secondo gli intenti dichiarati. Secondo Signora, infatti:

“il "sistema integrato" richiamato dal comma 2 dell'articolo 1, che stava ormai imponendosi come approccio a livello internazionale (sistema della conoscenza), non trova nel testo che segue alcuna indicazione o strumento in grado di prevederne una effettiva attuazione. Si tratta di un puro enunciato di apertura cui non fanno seguito le necessarie applicazioni. In realtà, la legge prevede una serie di interventi ma non fa alcun riferimento a momenti o fasi di integrazione e sinergia tra gli interventi o tra i diversi attori, anche se prelude ad uno strumento che avrebbe, forse, potuto realizzare questo intento ovvero il PeSSA. Ma è evidente che difficilmente il PeSSA avrebbe potuto dar vita a quel "sistema" senza i necessari presupposti normativi”.

Secondo il parere riportato, la legge è scritta in modo tale da rendere del tutto velleitario il tentativo di intraprendere tali azioni, a prescindere perfino dal PeSSA, che, nella migliore delle ipotesi, sarebbe risultato inadeguato allo scopo. Si tratta con tutta evidenza di una conclusione assai vicina a quella proposta dall'Osservatorio, sebbene caratterizzata da una maggiore durezza. Signora insiste sul medesimo concetto affermando che:

“la mancanza di un Piano o, meglio ancora, di una norma chiara in questo senso, ha comportato, o forse ha reso evidente, la carenza di un "progetto" per i servizi di sviluppo e per il "sistema della conoscenza" del Veneto e in particolare la definizione dei ruoli e dei compiti in questo campo, comunque strategico per lo sviluppo del settore agricolo. In questo modo, "tutti" hanno continuato a fare "tutto", sulla base di interventi autonomamente intrapresi e poco collegati tra loro, orientati più da sporadiche -e decrescenti- disponibilità di risorse (regionali, nazionali, comunitarie) che da un progetto o un'idea”.

La constatazione che “tutti hanno continuato a fare tutto” riassume il messaggio fondamentale condiviso dall'Osservatorio: la l.r. 32/1999 ha fallito.

Il contesto culturale e istituzionale durante la gestazione della l.r. 32/1999

Un ulteriore fattore di criticità va individuato nel mutato clima culturale e istituzionale che si era andato a costituire nel lungo periodo di gestazione della legge. Afferma in proposito Barbieri:

“Una legge dovrebbe cercare di prefigurare il futuro prossimo, non fotografare o al più riorganizzare il presente; da questo punto di vista la l.r. 32/99 era nata già vecchia, legata ancora a terminologie, assetti organizzativi (pubblici e privati) in via di superamento”.

Valga in proposito quanto affermato da Signora:

“Nel momento in cui la Legge concludeva il suo iter, il contesto normativo generale ed il quadro degli interventi per il settore primario andavano delineandosi verso il nuovo periodo di programmazione 2000-2006, secondo orientamenti e direttive comunitarie piuttosto innovative, che preludevano al primo Programma di sviluppo rurale. Nel contempo, la Regione dichiarava via via conclusa la fase dell'assistenza tecnica, della divulgazione agricola (Reg. CEE 270/1979) e dei centri contabili. Il sistema dei servizi stava mutando la sua dimensione e la sua configurazione, senza che la nuova legge 32 potesse fornire adeguati strumenti per il cambiamento. Infatti, alcuni importanti interventi furono programmati nell'ambito del PSR (Osservatorio Economico e Osservatorio Innovazione; Consulenza all'impresa), mentre la Legge 32 venne utilizzata per finanziare interventi specifici come la R&S ed il collaudo e la consulenza al mercato. Attraverso lo strumento dei Programmi Interregionali, venne poi attivata l'assistenza tecnica zootecnica. Il rapido evolversi del quadro di riferimento e della situazione operativa ha reso probabilmente obsoleto il PeSSA, ancor prima che si potesse pensare di elaborarlo sulla base di uno strumento normativo poco adeguato e non più rispondente come la Legge 32. Le priorità determinate dall'evoluzione dei regolamenti comunitari, la necessità di attivare il nuovo PSR, le opportunità offerte dal PSR, anche nel settore dei servizi di sviluppo, hanno dettato l'agenda dei lavori, mettendo in secondo piano il PeSSA. Se da una parte questa può essere considerata una grande occasione persa dalla Regione, dall'altra è possibile affermare che le operatività messe in campo nel periodo 2000-2005 non avrebbero potuto comunque essere racchiuse nell'ambito di un piano”.

Un approccio errato?

Nella Figura 5 si metteva in luce che l'ottica della legge è di tipo “piramidale”, nel senso che un “vertice” (l'Amministrazione, in base ai progetti elaborati da terzi) stabilisce ciò che “è bene” per la base (le aziende agricole), la quale non viene perciò adeguatamente coinvolta nella fase di progettazione e selezione degli interventi. Tale problema sembra particolarmente accentuato nelle azioni a sostegno della ricerca (articolo 4). A tal proposito, Mezzalana afferma:

“Oggi la LR 32 non intercetta sicuramente la domanda, non foss'altro perché le risorse messe a disposizione sono da anni del tutto inadeguate. Il rischio di finanziare progetti non interessanti esiste sempre ma direi che l'esperienza di Veneto Agricoltura è sempre stata quella di ascoltare, di mettersi in contatto, di incontrare (vedi giornate aperte, sportelli, osservatori, etc.) in una logica non top-down. Quello che mancano sono i luoghi formali e strutturati del dialogo ed è qui che la legge andrebbe profondamente riformata. [...] Le esperienze di Veneto Agricoltura (sportelli, giornate aperte, etc.), mostrano che ogniqualvolta si offre all'imprenditore la possibilità di manifestarsi, lo fa in modo convinto, ponendo quesiti chiari e ritenuti importanti per lo sviluppo della sua impresa. Dotandosi di strumenti web.2 si offriranno nuovi potenti opportunità di dialogo agli imprenditori. Quello che per me è evidente è che le imprese non hanno bisogno di "intermediari" per porre le domande ma di luoghi dove poterle porre alle persone giuste.”

Barbieri pare condividere il punto:

“Certamente mancavano, almeno nell'assetto normativo proposto, elementi che potevano garantire un maggior protagonismo dell'impresa agricola e quindi della sua capacità di esplicitare le sue esigenze ed incidere sulla progettazione-organizzazione della consulenza come della ricerca e sperimentazione; concetti quali quelli del "parternariato" erano a quel tempo ancora poco sentiti, maturati e praticati. Le colpe sono sia dal lato legislativo che non ha creato le condizioni per favorire l'esplicitazione della domanda di ricerca, consulenza e formazione (certe cose vanno anche un po' forzate con obblighi di legge e processi di accompagnamento, si veda quanto oggi previsto dalle misure 124 e 114 del PSR), sia dagli arroccamenti dei soggetti che avrebbero dovuto aprirsi e cogliere tali esigenze (Università, Organismi di consulenza, Enti di formazione), ma anche dall'imprenditoria agricola veneta spesso incapace a svolgere un ruolo proattivo”.

D. Oltre la l.r. 32/1999 : Alcune proposte

Appurato il fallimento del disegno originario della legge, resta necessario rispondere a due domande:

1. è opportuno continuare (o riprendere) a finanziare gli interventi previsti agli articoli 4, 5 e 7, ricordando che i primi due non risultano essere stati attivati negli ultimi due anni?
2. La prospettiva di un approccio integrato ai SSA è ancora attuale?

La risposta alla prima domanda non può prescindere da una presa di posizione sulla questione sollevata dal secondo quesito. Il parere di Signora è che il bisogno di un approccio integrato sussista, benché:

“I servizi di sviluppo agricolo probabilmente non esistono più e non hanno più senso in quanto tali. Bisogna puntare sulla filiera della conoscenza e sull'innovazione, creando le condizioni per favorire la domanda di informazione e di innovazione da parte della base, delle imprese”.

Superamento dell'approccio “a cascata”: verso la rete di diffusione della conoscenza

A tal proposito, nonostante vi sia ampio consenso riguardo al fatto che la “cura” individuata dalla l.r. 32/1999 sia ormai obsoleta, altrettanto diffusa è l'opinione che la “diagnosi” sia ancora attuale. In particolare, si ritiene cruciale rafforzare le capacità imprenditoriali delle imprese agricole venete e che tale obiettivo possa essere raggiunto solamente assicurando un'opportuna diffusione delle conoscenze e la crescita della professionalità media. Barbieri sottolinea perciò:

“[..]l'opportunità di una legge non tanto di finanziamento e di dettaglio organizzativo, quanto una legge quadro che definisca il contesto, i soggetti, le finalità, i ruoli, i rapporti, al più il finanziamento della "manutenzione" del sistema, lasciando poi agli specifici interventi di settore, di filiera, alle opportunità progettuali e di finanziamento comunitarie la realizzazione delle diverse attività.

Questo garantirebbe da un lato l'esistenza di un Sistema della Conoscenza in agricoltura [...] presente sul territorio, altamente professionale, strettamente connesso a rete (condivisione della conoscenza e web 2.0) e supportato da sistemi di ricerca e sperimentazione, elaborazione di supporti divulgativi, formazione del personale [...].

Dall'altro finalizzerebbe le risorse finanziarie pubbliche (e l'indispensabile cofinanziamento privato) ai diversi obiettivi che di volta in volta il sistema agricolo si pone (ambiente, sicurezza, ricambio generazionale, ecc.).

Per consulenza [...] e ricerca-sperimentazione, quanto prefigurato rispettivamente dalla misura 114 e 124 del PSR dovrebbe già essere di riferimento.

Ovvero nella consulenza (114) il protagonismo e l'assunzione di responsabilità e cofinanziamento da parte dell'impresa che "sceglie" la consulenza e la paga. L'impresa sceglie tra un "catalogo" dell'offerta di consulenza [...] proposta in maniera esplicita, pubblica e normata, da un set di Organismi che organizzano il loro catalogo e il loro "progetto" di consulenza/formazione. Strutture "riconosciute" che nel loro statuto dovrebbero prevedere standard minimi di prestazione e il collegamento funzionale con enti di ricerca o formazione.

Per ricerca-sperimentazione (rif. 124 pur se lì si parla di collaudo e non di ricerca) in cui è "obbligatorio" il parternariato tra soggetti della ricerca e dell'impresa.

Il questo quadro Veneto Agricoltura dovrebbe assumere il ruolo di "facilitatore", di "supporter funzionale" del sistema organizzando l'aggiornamento-formazione delle risorse umane, la loro aggregazione e connessione in rete (Comunità professionali), la realizzazione di supporti e contesti divulgativi (editoria, web, aziende dimostrative, ecc.), lo sviluppo di progetti di ricerca (in collaborazione con enti e Università ecc.)”.

Necessità di stimolare un atteggiamento attivo negli imprenditori agricoli

Dato tale contesto, si possono senz'altro comprendere le opinioni e proposte della Direzione Agroambiente riguardo al primo quesito.

Le opinioni della Direzione Agroambiente

In estrema sintesi, la Direzione ritiene che la l.r. 32/1999, fatto salvo l'articolo 3 "Comitato regionale per la concertazione in agricoltura", possa essere abrogata.

Già nel luglio 2009 la Direzione Agroambiente propose alle Direzioni Affari Legislativi e Bilancio della Giunta che le attività di consulenza al mercato e di prodotto (articolo 7) fossero ricondotte nell'alveo della l.r. 40/2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", creando al Titolo VI ("Aiuto agli investimenti"), capo V ("Aiuti per attività di consulenza al mercato e di prodotto") un apposito articolo 29bis.

La Direzione ritiene altresì che gli interventi in favore della ricerca e della sperimentazione in agricoltura (articolo 4) potessero essere ricondotti alla l.r. 9-/2007 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale", attraverso un'apposita novellazione che preveda l'acquisizione del parere della Direzione Agroambiente per la selezione dei progetti riguardanti il settore primario. Le attività di collaudo dell'innovazione, divulgazione ed informazione (articolo 5) non avrebbero più alcun senso nel contesto di una l.r. 32-/1999 "spogliata" dell'articolo 4.

Quanto al registro regionale dei tecnici agricoli, la Direzione ritiene possa essere abolito, in quanto il suo unico utilizzo è stato quello di attribuire qualche punto nell'ambito della valutazione dei progetti di consulenza al mercato e di prodotto previsti all'articolo 7.

Le attività di ricerca, sperimentazione e collaudo dell'innovazione : un altro punto di vista

Diverso è il parere di Mezzalira:

"Si è visto che la legge 9/2007 guarda in ben altre direzioni che il settore primario, considerato purtroppo "marginale" nelle grandi strategie di sviluppo del territorio regionale. Proprio per riaffermare la "primarietà" dell'agricoltura, della forestazione e della pesca c'è invece bisogno di una precisa e decisa politica di ricerca e trasferimento dell'innovazione e quindi la soluzione è quella di darsela, usando per ora lo strumento esistente (LR 32/99) o dotandosi (meglio) di uno strumento nuovo. [...] I due strumenti (ricerca, art. 4 e collaudo, art. 5) sono entrambi importanti e pertanto è bene che facciano parte di una stessa legge, anche se non è necessario che siano messi assieme in una logica di filiera (prima ricerca e poi trasferimento)".

Un'esperienza alternativa: la Toscana

In particolare, questi suggerisce di guardare all'esempio toscano:

"Un moderno sistema di "trasferimento dell'innovazione" e di "ricerca applicata" (funzionale a specifiche domande di innovazione) dovrebbe trarre origine da una costante consultazione tra i diversi attori: ente strumentale di sviluppo (Veneto Agricoltura), tra i cui fini istitutivi esiste proprio questo; Regione (nella sua precipua funzione di programmazione e controllo); associazioni degli imprenditori agricoli (in rappresentanza dei portatori di interesse); enti di ricerca (Università, CNR, CRA, etc.). Il problema è che nella regione Veneto oggi un luogo di concertazione non c'è. Una soluzione per me molto interessante è rappresentata dal modello Regione Toscana-ARSIA in cui la Regione elabora dei piani strategici sulla domanda di ricerca (sentiti TUTTI) ed affida all'ente strumentale il compito di filtrare, valutare, approvare i progetti che meglio rispondono alle direttrici strategiche, il tutto in COSTANTE CONTATTO con i due fronti della domanda di ricerca (soprattutto imprese agricole) ed offerta della ricerca (istituzioni di ricerca). Fissato un budget (che in una regione come la nostra, una delle principali "regioni agricole" dell'UE, dovrebbe essere dell'ordine di alcuni milioni di euro all'anno), elaborato il piano strategico, sarebbe così possibile ottimizzare l'uso delle risorse".

Necessità di rifinanziare gli articoli 4 e 5 della l.r. 32/1999?

Secondo Mezzalana la misura 124 del PSR (v. appendice) non è in grado di surrogare le funzioni dell'articolo 5 della l.r. 32/1999:

“Per quanto superato ed insufficiente, questo è e resta l'unico vero strumento a disposizione. Infatti lo strumento della Mis124 del PSR è insufficiente e poco efficace [...]. Se è errata la procedura top-down, ancora più sbagliata è quella down-top in cui il sistema della ricerca (Ente di sviluppo, Istituzioni di ricerca) devono rispondere alla domanda diretta di una singola impresa -raggruppamento, senza che ciò sia sottoposto a concertazione a livello regionale. La Mis 124 resta un valido strumento ma non può essere "lo" strumento attraverso il quale si attua una politica (quale?) di ricerca nel settore primario!”

In estrema sintesi, Mezzalana ritiene che in attesa di una revisione complessiva della disciplina, gli articoli 4 e 5 della legge debbano essere nuovamente finanziati. Inoltre è sua opinione che Veneto Agricoltura, in virtù delle competenze in essa presenti, debba vedere rafforzato il suo ruolo tanto da un punto di vista procedurale che economico:

Il ruolo di Veneto Agricoltura

“[...] esiste la duplice necessità da un lato di dotare la regione di un Sistema Integrato di Servizi di Sviluppo Agricolo e dall'altro di modificare l'attuale legge. Dal mio punto di vista uno dei nodi da sciogliere è la funzione di Veneto Agricoltura. [...] Dovremmo essere orgogliosi di avere il più importante Ente Strumentale d'Italia. Non possiamo però continuare ad avere dubbi sul suo uso/funzione! La Regione deve decidere cosa ne vuole fare e la risposta più importante è contenuta in questa constatazione: Veneto Agricoltura ha tutte le potenzialità materiali e di dotazione organica per essere il cuore di una moderna politica regionale di servizi di sviluppo agricolo, dalla ricerca applicata fino alla divulgazione avanzata. Si tratta solo di affidarle in modo convinto e non contraddittorio il mandato di operare per, come dice la sua mission, la competitività delle imprese del settore primario. [...] Purtroppo persiste un forte il timore che il lavoro dell'Ente Strumentale porti via spazio ad altri soggetti che operano in questi settori. Dal mio punto di vista, invece, Veneto Agricoltura, utilizzando le forme più moderne di trasferimento dell'innovazione e di divulgazione, dovrebbe poter arrivare direttamente a casa dei singoli imprenditori, accorciando la filiera della conoscenza ed offrendo servizi che difficilmente altri soggetti potrebbero offrire allo stesso livello qualitativo e quantitativo. In modo particolare dovrebbe essere fatto tesoro dello straordinario patrimonio di Aziende agricole, Foreste demaniali, Centri, di cui dispone la Regione e dati in gestione a Veneto Agricoltura per farne altrettanti "poli" del trasferimento della conoscenza. Un brillante esempio sono le "giornate aperte" in campo in cui si illustrano, con il principio dei "protocolli aperti" le attività di ricerca in atto nelle Aziende e nei Centri”.

Per quanto riguarda gli ambiti nei quali i nuovi SSA dovrebbero intervenire, entrambi i nostri interlocutori di Veneto Agricoltura concordano che:

- 1) il rafforzamento delle capacità imprenditoriali degli agricoltori rimane l'obiettivo primario;
- 2) le aziende agricole necessitano di maggiore consulenza sulla condizionalità; sul rapporto tra agricoltura e le nuove esigenze ambientali; sulla diversificazione produttiva (agricoltura sociale, filiera corta, ecc.); sulla sicurezza nel lavoro.

Conclusioni

Per concludere, si riassume per punti quanto emerso dalle analisi svolte:

- 1) la l.r. 32/1999 ha fallito nel suo intento originario di programmazione e coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo a causa di una deficitaria scrittura della legge, originata a sua volta dai pesanti rimaneggiamenti imposti dalla Commissione europea e connessi a problemi con la disciplina comunitaria su concorrenza e aiuti di Stato;

- 2) si sono così potuti attuare solo alcuni degli interventi previsti ma senza alcun coordinamento o integrazione;
- 3) la legge risponde a impostazioni culturali ormai obsolete.

Le due strategie di superamento della l.r. 32/1999 emerse

Il confronto con diversi interlocutori ha permesso di delineare due possibili strategie di superamento della l.r. 32/1999, una di più lungo respiro e una di intervento immediato.

La prima prevede riorganizzare la materia dei SSA attraverso una nuova legge impostata a criteri culturali e organizzativi attuali che prevedano un rafforzamento del ruolo di Veneto Agricoltura, il quale gestirebbe autonomamente i SSA secondo le linee programmatiche individuate dalla regione. Si tratta di una posizione sostenuta da collaboratori di Veneto Agricoltura, i quali sottolineano altresì la necessità da loro avvertita di ricominciare a finanziare gli articoli 4 e 5 della legge in attesa della revisione della disciplina.

La Direzione Agroambiente è portatrice di una soluzione più immediata: l'abrogazione delle l.r. 32/1999, con eccezione dell'articolo 3 "Comitato regionale per la concertazione in agricoltura". Gli interventi previsti agli articoli 4 e 5 della legge potrebbero così "migrare" verso altre norme:

1. gli interventi di ricerca e sperimentazione (articolo 4) verso la l.r. 9/2007 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale";
2. quelli di consulenza al mercato e di prodotto (articolo 7) verso la l.r. 40-/2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

La valutazione dell'Osservatorio è che benché la "cura" prevista dalla l.r. 32-/1999 si sia rivelata fallace, la "diagnosi" risulti ancora valida, in quanto l'obiettivo di migliorare la competitività delle aziende agricole venete attraverso una maggiore diffusione della conoscenza in agricoltura è assolutamente attuale.

La valutazione sintetica dell'Osservatorio

La necessità di una programmazione specifica e integrata dei SSA secondo criteri moderni e funzionali porta quindi a individuare quale più proficua strategia di superamento della l.r. 32/1999 la revisione complessiva della materia, anche alla luce delle esperienze maturate tanto dalla Direzione Agroambiente che da Veneto Agricoltura nell'ultimo decennio, soggetti in grado di fornire certamente qualificati pareri qualora si decidesse in tal senso.

D'altro canto, qualora non si ritenesse opportuno rivedere la materia nel suo complesso, la proposta di abrogazione della legge con la "migrazione" di alcuni degli interventi ivi previsti risulta condivisibile, soprattutto alla luce della mancanza di una programmazione complessiva.

ALLEGATI TECNICI

Legge regionale
9 agosto 1999, n. 32

Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo

- 49 1. L'agricoltura veneta
- 55 2. L'attuazione: alcune informazioni aggiuntive
- 85 3. I Piani di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 e 2007-2013
- 96 4. Miscellanea

1.

L'agricoltura veneta


In questa appendice sono presentati sinteticamente alcuni dati sull'agricoltura veneta provenienti da ISTAT e dalla Direzione Statistica della Regione Veneto.

L'agricoltura in Italia e nel Veneto

I seguenti grafici propongono un confronto tra l'agricoltura italiana e quella veneta. I dati sono forniti dall'ISTAT e riguardano il 2007, l'ultimo anno disponibile.


In Veneto si trova circa l'8,5% delle aziende agricole italiane, pari a poco meno di 140.000 unità. Il grafico mette in luce come una considerevole frazione di tali aziende sia di piccole dimensioni, in quanto solo il 31,5% dichiara un fatturato uguale o maggiore di 10.000 euro.

Figura 31: Numero di Aziende agricole nelle regioni italiane per classe di fatturato (anno 2007)



Si tratta una proporzione praticamente opposta a quella che si riscontra in regioni vicine quali l'Emilia Romagna e la Lombardia, dove le piccole aziende sono rispettivamente solo il 34,2% e il 41,5%.

Produzione e valore aggiunto delle aziende agricole in Italia (2007)



L'universo dell'agricoltura veneta appare perciò assai frastagliato. Aziende troppo piccole sono spesso molto deboli, tanto in termini di valore aggiunto che di capacità di resistenza nelle fasi recessive dell'economia. Il grafico accanto, infatti, evidenzia due fenomeni:

- 1) il valore della produzione agricola veneta è più o meno lo stesso dell'Emilia Romagna - circa il 10,5% del valore totale nazionale - che però conta un numero di aziende più basso del 43,4%;
- 2) il rapporto tra valore aggiunto e il valore della produzione è il più basso d'Italia (42,5%).

Figura 32: Valore aggiunto della produzione nelle aziende agricole italiane (anno 2007)

Il secondo dato dovrebbe perciò rappresentare un campanello d'allarme per qualunque politica di SSA, visto che è plausibile ritenere che le aziende più piccole siano meno permeabili alle offerte formative e di divulgazione e non

siano neppure in grado di esprimere compiutamente una domanda di ricerca. Forse la crescita dimensionale delle aziende agricole venete, anche attraverso l'incentivazione di fusioni, è un presupposto al successo degli interventi di divulgazione dell'innovazione e al suo concreto utilizzo.

Le difficoltà delle piccole e piccolissime aziende agricole è andata ad

Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti e indice dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori (2005=100)





Figura 33: Indice dei prezzi alla produzione dei prezzi venduti e indice dei prodotti acquistati dagli agricoltori (2005=100)

acuirsi negli ultimi anni a causa della maggior accelerazione dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori rispetto a quella dei prezzi dei prodotti venduti. Le linee tratteggiate nel grafico accanto mostrano le serie storiche dei due fenomeni mentre le quelle continue rappresentano la loro produzione lineare.

La scarsa dimensione media delle aziende agricole venete si evince indirettamente anche osservando il numero unità di lavoro (ULA) dipendenti sul totale, una cifra ribadisce il loro carattere prevalentemente familiare.

Figura 34: :Unità di lavoro nell'agricoltura italiana (anno 2007)

Unità di lavoro (ULA) nell'agricoltura italiana (2007)



ULA: numero delle persone che hanno lavorato nell'impresa o per suo conto a tempo pieno durante l'anno considerato. Le persone che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale vengono contabilizzate come frazioni di ULA. Né gli apprendisti né gli studenti in formazione professionale, né i congedi di maternità vengono contabilizza-

Le prossime tavole illustrano alcuni aspetti salienti dell'utilizzo del territorio e delle produzioni delle imprese agricole venete. I dati da cui sono stati elaborati i grafici sottostanti sono stati forniti dalla Direzione Sistema Statistico Regio-

Superficie territoriale per forma di utilizzazione e per provincia in ettari (2006)





Figura 35: Superficie territoriale per forma di utilizzazione e per provincia in ettari (anno 2006)

Coltivazioni agricole: quantità prodotta in quintali per provincia (2006)



	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo
funghi	31.500	15.810	3.610	187.780	3.140	249.081	854
fruttiferi	3.607.669	176.611	13.300	198.629	221.336	460.510	754.018
olive	53.103	4.396	0	3.486	0	5.014	0
uva	3.320.500	1.490.000	7.700	3.287.121	838.451	791.420	67.560
orticole in serra	602.665	35.172	0	60.957	624.166	147.914	65.563
orticole in piena aria	1.420.116	1.148.200	28.210	198.677	1.476.264	1.747.316	1.644.950
foraggere permanenti	4.584.478	9.996.500	4.726.000	3.068.460	126.710	2.570.206	108.000
foraggere avvicendate	8.438.394	5.215.500	622.400	7.588.269	4.647.450	10.393.571	6.766.200
industriali	3.992.738	780.415	500	1.236.814	10.704.025	5.711.854	8.600.245
cereali da granella	4.388.915	3.311.365	128.135	3.376.541	5.278.805	6.119.921	7.056.250

Figura 36: :Coltivazioni: quantità prodotte in quintali per provincia (anno 2006)

Allevamenti: quantità prodotta in quintali per provincia (2006)




Figura 37: Allevamenti: quantità prodotta in quintali per provincia (anno 2006)

2.

L'attuazione: alcune informazioni aggiuntive

In questa appendice sono contenute alcune informazioni sull'attuazione della legge escluse dalla scheda di monitoraggio per ragioni di sintesi.

Pagamenti in favore di veneto agricoltura.....	56
Ricerca e sperimentazione (art. 4): criteri attuativi e struttura dei bandi.....	58
Ricerca e sperimentazione (art. 4): elenco degli interventi finanziati.....	61
Collaudo e divulgazione dell'innovazione (art. 5): criteri attuativi e struttura dei bandi.....	65
Collaudo e divulgazione dell'innovazione (art. 5): elenco degli interventi finanziati.....	67
Consulenza al mercato e di prodotto (art. 7): criteri attuativi e struttura dei bandi.....	75
Consulenza al mercato e di prodotto (art. 7): caratteristiche degli interventi finanziati.....	79


Pagamenti a favore di veneto Agricoltura

Come si è avuto modo di evidenziare nella scheda di monitoraggio, l'ente strumentale della Regione Veneto Agricoltura ha svolto il ruolo di soggetto attuatore di molti degli interventi previsti dalla l.r. 32/1999 e, in particolare, di quasi la totalità degli interventi previsti all'articolo 5 "Attività di collaudo dell'innovazione, divulgazione ed informazione".

In questa appendice si illustrano perciò i pagamenti per anno e capitolo di spesa in favore di Veneto agricoltura. La figura sottostante indica come Veneto Agricoltura sia stato senz'altro il beneficiario unico più rilevante. Come si è avuto modo di illustrare ampiamente nella scheda, nonostante la denominazio-

Figura 38: Pagamenti per beneficiario sulla base della l.r. 32/1999 al

Quota di pagamenti a favore di Veneto Agricoltura (2000-2009)



Totale: 12.018,700,63 euro

ne dei capitoli, i pagamenti in oggetto non sono stati in realtà tutti originati dalla l.r. 32/1999. Si rimanda perciò alla descrizione dell'attuazione nella scheda di monitoraggio per una spiegazione puntuale.

Nella tabella sottostante sono elencati i pagamenti in favore di Veneto agricoltura per anno e capitolo; in blu sono identificati i pagamenti attribuibili ad altri interventi, nonostante il riferimento alla l.r. 32/1999.

Anno	Capitolo di spesa					Totale
	012512	012600	012602	012608	084000	
2001	44.229,37		220.722,25	167.848,49		432.800,11
2002	465.170,86	37.184,89		67.200,00		569.555,75
2003	237.949,68		357.270,14	67.200,00	77.468,53	739.888,35
2004	175.815,64	257.130,03	433.831,96	136.060,75	221.719,22	1.224.557,60
2005	49.422,57	190.842,24	335.853,41	60.917,58		637.035,80
2006		34.259,47	334.412,45	151.025,98		519.697,90
2007		38.120,63	472.346,17	47.446,54		436.113,34
2008		80.976,99	265.088,96	27.370,10		373.436,05
Totale	972.588,12	638.514,25	2.297.725,34	725.069,44	299.187,75	4.933.084,90

Il capitolo 84000 origina da un impegno tecnico. I suo utilizzo si rese necessario per tre ragioni:

- 1) la classificazione degli impegni relativi ai pagamenti come spese correnti;
- 2) lo schema di pagamento ai beneficiari pluriennale (tale era pure la natura dei progetti finanziati);
- 3) la prassi di radiare pagamenti su impegni relativi a spese correnti dopo pochi anni.

Si rese necessario saldare Veneto Agricoltura (e altri beneficiari) con un impegno tecnico sul capitolo 84000, in quanto gli importi originari erano stati radiati. La tabella sottostante indica l'anno e i capitoli originari.

Anno	Capitolo di spesa originario		Totale
	012600	012602	
2003		77.468,53	77.468,53
2004	55.653,62	166.065,60	221.719,22
Totale	55.653,62	243.534,13	299.187,75

L'evoluzione temporale dei pagamenti a Veneto Agricoltura esemplifica la progressiva perdita dell'importanza attribuita gli alla l.r. 32/1999 a partire dal 2005, soprattutto se si considera che le cifre sono espresse in termini nominali.

Pagamenti a Veneto Agricoltura originati dalla l.r. 32/1999




Figura 39: Evoluzione dei pagamenti a Veneto Agricoltura (la linea curva rappresenta la tendenza)

Ricerca e sperimentazione (art. 4)

I criteri attuativi

I criteri attuativi generali degli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 sono contenuti nell'allegato 1 alla citata dgr 2954/2000. L'allegato 2 ha per la prima volta aperto i termini per la presentazione dei suddetti interventi.

Per quanto concerne gli interventi previsti dall'articolo 4, viene esplicitamente dichiarato nei criteri generali di attuazione che l'obiettivo strategico da perseguire consiste nel “facilitare l'incontro tra sistema produttivo locale [...] e il mondo scientifico [...], per garantire la corrispondenza tra domanda ed offerta di innovazione”.

Il contesto di riferimento viene individuato nel Quinto Programma di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'Unione Europea e, in particolare, nel programma tematico denominato “Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche”.

Per quanto concerne invece gli aspetti applicativi e procedurali, viene richiamata esplicitamente la disciplina europea per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, in quanto gli interventi previsti devono necessariamente farvi riferimento. Viene altresì citata l'istituzione, con decreto legge 454/1999 (successivo alla promulgazione della l.r. 32/1999), del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, con il quale l'attività della Regione deve interfacciarsi per quanto riguarda il complesso della propria attività in materia.

Sono potenzialmente ammissibili progetti di ricerca e sperimentazione riguardanti un amplissimo spettro di ambiti: prodotti e/o processi produttivi; mezzi e tecniche di produzione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; sistemi e modalità di gestione e conduzione aziendale, anche con riferimento ai relativi aspetti economici; modelli di indagine e analisi economica del settore agricolo; analisi della struttura, delle esigenze e delle problematiche dei diversi comparti produttivi. Le proposte progettuali devono comunque:

- essere di interesse generale e non provocare distorsioni alla libera concorrenza;
- prevedere adeguate iniziative di divulgazione dei risultati raggiunti;
- soddisfare le condizioni previste dai trattati internazionali in materia di concorrenza;
- individuare obiettivi precisi e misurabili;
- essere corredate da una precisa analisi sul potenziale grado di interesse, applicabilità e ricaduta delle innovazioni oggetto dell'iniziativa.

Le iniziative dovevano essere ammesse e finanziate in base agli indirizzi generali previsti dal PSSA e alle priorità annualmente definite in sede di approvazione dei bandi di selezione.

Struttura dei bandi

La struttura dei bandi annuali per gli interventi previsti all'articolo 4 è rimasta pressoché invariata nel tempo. Oltre a ribadire quali sono i soggetti che possono presentare domanda:

- vengono indicati finalità e settori di intervento (diversi anno dopo anno);
- si precisa che l'amministrazione aggiudicatrice è la Direzione agroambiente (ex Direzione regionale per i servizi di sviluppo agricolo);
- si esplicitano le risorse complessivamente disponibili e la loro ripartizione per settore;
- si chiariscono quali sono gli elementi essenziali della domanda, da presen-

tare secondo uno schema di progetto predisposto dalla Direzione;

- si stabiliscono i termini per la presentazione delle domande;
- si dichiarano le modalità di valutazione e selezione dei progetti e i loro tempi di realizzazione.

Lo schema di progetto è consegnato in modo tale da rendere le proposte presentate il più possibile confrontabili tra loro e valutabili secondo i criteri generali discussi in precedenza. In particolare, ciascun progetto deve essere corredato anche da :

- notizie sullo “stato dell’arte” nell’ambito di ricerca considerato;
- un’analisi dei fabbisogni;
- l’illustrazione di obiettivi e risultati attesi;
- una descrizione delle metodologie utilizzate, delle attività previste e delle

Val la pena sottolineare che il soggetto titolare del progetto è responsabile sia dal punto di vista tecnico-scientifico che amministrativo e finanziario; non può inoltre subappaltare o delegare funzioni al di fuori di quanto non sia stabilito dal progetto.

In una prima fase, le domande pervenute in tempo utile vengono sottoposte ad una valutazione preliminare di completezza formale, volta ad accertare la generale conformità della richiesta di partecipazione a quanto stabilito dalla legge, dai criteri generali e dal bando nonché il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza e della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, il progetto viene respinto e la motivazione viene comunicata al proponente entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

I progetti sopravvissuti vengono poi sottoposti al giudizio di merito tecnico-scientifico della Commissione di valutazione, i cui membri devono dichiarare entro dieci giorni dalla convocazione di non essere in conflitto di interesse a causa di rapporti con gli enti di cui devono valutare le proposte. La Commissione, convocata dal dirigente della Direzione agroambiente, è composta da tre membri: il presidente (un dirigente regionale appartenente alle Direzioni della Segreteria del settore primario) e due esperti del settore scelti dall’“Elenco di esperti in materia di servizi di sviluppo agricolo”.

Elenco di esperti in materia di servizi di sviluppo agricolo”

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco entro 30 giorni dalla pubblicazione di appositi avvisi nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto coloro i quali sono in possesso di comprovata esperienza professionale nel settore pubblico o privato almeno quinquennale in materia di servizi di sviluppo agricolo mentre l’iscrizione avviene d’ufficio per i componenti esperti scelti all’interno della Direzione agroambiente.

In generale, la Commissione esprime le proprie valutazioni riguardo:

- al contenuto tecnico del progetto, in termini di innovazione e di rapporto costi-benefici;
- alla conformità agli indirizzi della programmazione regionale e alla richiesta di innovazione proveniente dal mondo agricolo;

- alle modalità di diffusione dei risultati previsti;
- alla gestione organizzativa e amministrativa.

Ciascun progetto può ottenere un massimo di 100 punti secondo il criterio spiegato nel box che segue. Il responsabile del procedimento redige poi la graduatoria di merito in base alle valutazioni espresse dalla Commissione.

Per ciò che concerne i tempi di attuazione dei progetti, i bandi prevedono generalmente due o tre anni, con una preferenza per la prima soluzione che si è andata a consolidare dopo i primi anni di vita della legge.

Criteria di valutazione

Gli aspetti (*a*) del progetto che la Commissione è chiamata a valutare sono 12, divisi in 5 sezioni (*c*), a ciascuna delle quali è attribuito dalla Giunta un peso (*p*) che varia a seconda delle specifiche finalità espresse nel bando. Non solo: pure a ciascuno degli (*n*) aspetti all'interno della singola sezione viene attribuito un peso specifico (*u*).

Il giudizio (*g*) che la Commissione può attribuire ciascun aspetto può essere:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 0 - Non accettabile | 1 - Scarso |
| 2 - .Mediocre | 3- Sufficiente |
| 4- Discreto | 5- Buono |
| 6- Ottimo | |

Il giudizio complessivo (*G*) di un progetto viene calcolato perciò secondo la seguente formula:

$$G = \sum_{c=1}^5 p_c \sum_{a=1}^n u_{ca} g_a \in [0,100]$$

La Commissione sceglie perciò solo uno dei tre parametri che concorrono al calcolo del giudizio finale, in quanto gli altri due sono prestabiliti dalla Giunta.

Di seguito vengono elencati gli aspetti sottoposti a giudizio e le relative categorie.

A: Validità tecnico scientifica del progetto

- 1) Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni
- 2) Obiettivi e benefici
- 3) Piano di attività e metodologie d'indagine

B: Valutazione dell'attività

- 1) Tempistica di svolgimento delle attività
- 2) Sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità

C: Modalità di collaudo e trasferibilità dell'innovazione

- 1) Modalità di collaudo e trasferibilità dell'innovazione
- 2) Iniziative di informazione e divulgazione dell'innovazione

D: Competenze e capacità dei proponenti

- 1) Istituzioni e personale
- 2) Soggetti imprenditoriali
- 3) Organizzazione della partnership

E: Congruità di risorse e piano finanziario

- 1) Risorse e cofinanziamento
- 2) Analisi costi/benefici

Interventi finanziati
(articolo 4)

La seguente tabella elenca gli interventi finanziati attraverso l'articolo 4 della l.r. 32/1999. I dati sono stati forniti dalla Direzione Agroambiente. Tutti gli impegni sono stati imputati sul capitolo 12600.

Anno	D.G.R.	Impegno di spesa	Beneficiario	Descrizione intervento	Scadenza realizzazione attività	Distribuzione finanziaria per progetti	Economie
2000	2954 del 14/09/00	129.114,22	Istituto sperimentale per la Viticoltura Conegliano (tv)	SPUMANTE (Spumante classico Veneto)	20/09/2004	129.114,20	0,02
2001	1773 del 06/07/01	61.974,83	Dipartimento di Chimica Farmaceutica dell'Università di Pavia	CHICORIUM/TREVISO (Componenti antiossidanti e amari dei radicchi rossi e variegati)	12/09/2005	61.974,83	-3.098,74
2002	1798 del 05/07/02	489.500,00	Dipartimento di Scienze Zootecniche Università di Padova	BURLINA (Recupero della popolazione bovina autoctona "Burlina" per la salvaguardia delle risorse e la qualificazione dei prodotti Lattiero-Caseari)	14/07/2006	122.937,90	-784,00
			Istituto Sperimentale per la Viticoltura	VITIBIOVE	14/01/2006	125.639,82	-774,11
			Veneto Agricoltura	PEcOT (Produzione Ecocompatibile di Ortaggi da Taglio)	14/01/2006	125.189,50	0,00
			Dipartimento di Scienze Zootecniche Università di Padova	NIRsFM (Applicazione della spettrofotometria nel vicino infrarosso (NIRs) per la tracciabilità di un formaggio DOP di montagna da filiere zootecniche a diverso impatto ambientale.)	14/07/2006	70.700,58	-25,84
			Dipartimento di Biotecnologie Agrarie Università di Padova	MIMiGra (Approcci microbiologici per il miglioramento della qualità della grappa)	14/01/2006	45.032,00	0,20
2003	1808 del 13/06/03	126.000,00	Veneto Agricoltura	OEPrGCarne (Analisi economica del comparto delle carni bovine del Veneto.)	31/10/2005	126.000,00	-723,00
		88.000,00		OEPrGLatte (Analisi economica del comparto Lattiero-Caseario nel Veneto.)	31/10/2005	88.000,00	-13.796,00
2003	2459 del 08/08/03	131.500,00	Veneto Agricoltura	Genequality (Tipizzazione genetica e qualità dei prodotti delle razze avicole del veneto.)	30/09/2005	131.500,00	-1.938,76

continua

Anno	D.G.R.	Impegno di spesa	Beneficiario	Descrizione intervento	Scadenza realizzazione attività	Distribuzione finanziaria per progetti	Economie
2004	1753 del 18/06/2004	300.000,00	Centro Interuniversitario per la Viticoltura e l'Enologia (CIVE)	VIGNE ALTE	30/09/2006	100.000,00	0,00
			Centro Interdipartimentale di Ricerca Viticola Enologica (CIRVE)	AQUAVITIS	30/09/2006	100.000,00	-481,27
			Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	SUPAVI	30/10/2006	100.000,00	-21.621,88
2005	2196 del 09/08/2005	244.500,00	Dip. Scienze animali	ZOOLAND "Modelli zootecnici e paesaggio in zone montane"	30.09.2007	35.000,00	0,04
			Dip. Scienze animali	ALPNIRS "Applicazione della spettrofotometria nel vicino infrarosso (NIRs) per il controllo del contenuto di mangimi nella dieta di bovine da latte durante il periodo di alpeggio in malghe del Veneto"	30.09.2007	34.500,00	0,00
			Dip. Sanità pubblica patologia comparata e igiene Veterinaria	ARISCO "Analisi del rischio microbiologico, finalizzata alla tutela del consumatore, nella filiera di insaccati di suino a lunga stagionatura"	30.09.2007	35.000,00	222,11
			Dip. Biotecnologie agrarie	PROSIT "Selezione di lieviti autoctoni per il miglioramento del Prosecco DOC"	30.09.2007	35.000,00	0,00
			CIRVE	INTECPAS "Innovazione tecnologica per lo studio, il controllo e l'ottimizzazione del processo di appassimento di uve per la produzione di alcuni tipici vini veneti"	30.09.2007	35.000,00	0,00
			Veneto Agricoltura	SHARKA "Controllo selettivo delle erbe spontanee come possibile mezzo di contenimento della sharka. Indagine sul ruolo delle piante erbacee nella diffusione della malattia"	30.09.2007	35.000,00	39,37
			CIVE	CASSIODORO "Valorizzazione e ottimizzazione delle produzioni di vini veneti con il metodo dell'appassimento"	30.09.2007	35.000,00	0,00
2005	4085 del 30/12/2005 (l)	25.500,00	Istituto sperimentale per la viticoltura	VITIBIOVE 2	31/09/2007	25.500,00	17,66

continua

Anno	D.G.R.	Impegno di spesa	Beneficiario	Descrizione intervento	Scadenza realizzazione attività	Distribuzione finanziaria per progetti	Economie
2006	2493 del 07/08/06	299.976,00	Dip. Agronomia ambiente e produzioni vegetali	MIPI "Sviluppo microfiliere di piante infusionali"	30/09/2008	50.000,00	854,77
			CIVE	WINEMOTION "I fattori emozionali nella valutazione della qualità dei vini"	30/09/2008	50.000,00	134,69
			Veneto Agricoltura	OFFMONT "Sviluppo microfiliere di prodotti da piante officinali per creare un'integrazione di reddito per l'azienda agricola di montagna"	30/09/2008	50.000,00	183,01
			Dip. Scienze Farmaceutiche	EVUA "Echinacea: Sinergia tra università e Azienda agricola per l'agricoltura veneta"	30/09/2008	50.000,00	0,00
			Dip. Scienze Animali	BIOBOS "In due az. agr. biologiche montane si verifica la qualità intrinseca dei prodotti zootecnici (latte, carne, formaggio) e gli aspetti extra-nutrizionali (salute animali)"	30/09/2008	49.976,00	0,00
			Istituto Sperimentale per la viticoltura	PAESAGGIO E VINO "Il paesaggio viticolo e il suo immaginario nella valutazione qualitativa del vino"	30/09/2008	50.000,00	4.523,00
2006	4176 del 28/12/06 (I)	22.320,00	Veneto Agricoltura	Floricolo 2006 art. 4 "Redazione di una proposta progettuale, a carattere altamente innovativo, a supporto del settore floricolo regionale, finalizzato allo sviluppo di prodotti derivanti da matrici floreali".	21/08/2008	22.320,00	0,00
2007	950 del 17/04/07	249.875,00	Veneto Agricoltura	P.I.MA.RO.S.A. Prodotti innovativi da matrici provenienti dalla Rosa di S. Antonio	30/09/2009	50.000,00	0,00
			Veneto Agricoltura	VALGRAVE Tutela e valorizzazione della grappa veneta	30/09/2009	50.000,00	27.000,00
			Dip. di Scienze Animali	SPAL_VIT Sviluppo e validazione di piani alimentari innovativi per il vitello a carne bianca	30/09/2009	49.875,00	-20.025,00
			Veneto Agricoltura	POCOFUMO Possibilità di contenere la contaminazione da fumonisine nel mais del Veneto	30/09/2009	50.000,00	0,00
			Dip. Scienze Tecnologie e Mercati della Vite e del Vino _ Università di Verona - Facoltà di Scienze MM.FF.NN	GRASPA Caratterizzazione e valorizzazione di grappe distillate da vinacce di uve autoctone appassite tradizionalmente destinate a produzioni di vini tipici connotati da una forte territorialità	30/09/2009	50.000,00	0,00

continua

Anno	D.G.R.	Impegno di spesa	Beneficiario	Descrizione intervento	Scadenza realizzazione attività	Distribuzione finanziaria per progetti	Economie
2008	1987 del 22.07.2008	237.500,00	Veneto Agricoltura	COFUMA Controllo in campo delle fumonisine nel mais	30.09.2010	34.000,00	20.400,00
			CIRVE	IMANBIAN Valorizzazione delle potenzialità viticole, enologiche e di mercato dell'Incrocio Manzoni 6.0	30.09.2010	34.000,00	34.000,00
			Dip. Biotecnologie agrarie	LIEVIGRAPPE Selezione di lieviti per il miglioramento qualitativo della grappa	30.09.2010	34.000,00	20.400,00
			Dip. Agronomia ambiente e produzioni vegetali	GEROLI Produzione di oli essenziali da geranio ad attività insetto repellente	30.09.2010	34.000,00	20.400,00
			Dip. Agronomia ambiente e produzioni vegetali	OLIDRUP Processi di crescita e di maturazione delle drupe di olivo	30.09.2010	33.500,00	20.100,00
			Dip. Agronomia ambiente e produzioni vegetali	MICORRIZE Micorrize come strumento per una migliore qualità dei prodotti di IV gamma	30.09.2010	34.000,00	20.400,00
			Dip. Scienze animali	VALORE Valorizzazione genetica ed economica delle attitudini casearie del latte nella razza Rendena	30.09.2010	34.000,00	20.400,00

Collaudo e divulgazione (articolo 5)



Gli obiettivi degli interventi previsti all'articolo 5 sono i seguenti:

- garantire adeguata e generale informazione sulle attività di ricerca e sperimentazione in essere;
- garantire che la conoscenza prodotta sia disponibile a tutti gli interessati senza discriminazione alcuna;
- valutare l'applicabilità dell'innovazione;
- promuovere la diffusione dell'innovazione.

Idealmente tali attività dovrebbero essere compiute parallelamente o immediatamente dopo la fase di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 4 e durare il tempo necessario alla diffusione della conoscenza presso gli agricoltori. E' escluso che possano essere finanziate le attività di collaudo, informazione e divulgazione di progetti finanziati tramite l'articolo 4 che già prevedano tali attività.

L'attività di collaudo deve necessariamente concludersi con una fase informativa aperta a tutti gli interessati e realizzata attraverso conferenze, seminari, pubblicazioni o l'organizzazione di giornate dimostrative.

Eventuali collaborazioni con partner privati dotati della necessaria competenza e professionalità devono essere formalizzate, specificando chiaramente i compiti di ciascuno. Sono esclusi però aiuti diretti all'impresa partner, fatti salvi eventuali maggiori costi sostenuti per la realizzazione della "situazione di collaudo", superiori cioè ai costi ordinari per l'impiego della medesima struttura o area.

Struttura dei bandi

La prima apertura dei termini per l'affidamento dell'incarico volto alla realizzazione degli interventi previsti all'articolo 5, ricordando che i soggetti attuatori possono essere la Regione stessa o altri ODP, stabilisce che "nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo dei Servizi di Sviluppo Agricolo, l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura predispone un progetto di 'Programma di collaudo, informazione e divulgazione per la promozione e la diffusione delle innovazioni'".

Veneto Agricoltura è stato sostanzialmente l'unico soggetto attuatore degli interventi in oggetto, non limitandosi cioè alla mera redazione di un programma da far eseguire a soggetti terzi ma realizzandoli in prima persona. Il primo bando chiarisce infatti che il Programma debba fornire "una base informativa e metodologica generale [...] quale orientamento delle attività degli anni successivi" e che sono previste attività di:

- informazione sui principali filoni di ricerca e sperimentazione nel Veneto;
- programmazione, progettazione e realizzazione di prove di collaudo sulle principali innovazioni messe a punto negli ultimi anni;
- divulgazione dei risultati.

Benché il soggetto programmatore e attuatore coincidano e siano determinati a priori, è stabilito che, in aggiunta al progetto, Veneto Agricoltura presenti domanda di ammissione al finanziamento entro termini tassativi, a pena di esclusione (dal 2005 in poi tale regola non venne più prevista).

Il piano presentato da Veneto Agricoltura viene sottoposto all'esame della già descritta Commissione di valutazione, la quale eventualmente prescrive

di provvedere ad alcune modifiche. Se il progetto non viene presentato con le modifiche richieste oppure è fin da principio ritenuto del tutto inadeguato, la Direzione potrà affidare l'iniziativa ad altri soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Si sottolinea che tale fattispecie non si è mai verificata.

Si fa presente altresì che l'unico progetto finanziato tramite l'articolo 5 della l.r. 32/99 non eseguito da Veneto Agricoltura venne affidato al Dipartimento di agronomia ambientale e produzioni vegetali dell'Università di Padova non tramite concorso ma attraverso apposita convenzione (dgr 1934/2008).

Interventi finanziati
(articolo 5)

La seguente tabella elenca gli interventi finanziati attraverso l'articolo 5 della l.r. 32/1999. I dati sono stati forniti dalla Direzione Agroambiente. Tutti gli impegni sono stati imputati al capitolo 12602.

Anno	D.G.R.	Impegno di spesa	Beneficiario	Descrizione intervento	Scadenza realizzazione attività	Distribuzione finanziaria per progetti	Economie
2000	2954 del 14/09/00		Veneto Agricoltura	Programma di Collaudo, Divulgazione, e informazione	16/03/2002	129.114,22	
2001	2602 del 10/01/01	180.759,90	Veneto agricoltura	AGRO - BIOTEC DISC	30/09/2004	180.759,90	-37.191,90
2001	2602 del 10/01/01	180.759,91	Veneto Agricoltura	Programma di Collaudo, Divulgazione, e informazione	18/12/2003	180.759,91	-13.654,39

continua

Anno	D.G.R.	Impegno di spesa	Beneficiario	Descrizione intervento	Scadenza realizzazione attività	Distribuzione finanziaria per progetti	Economie
2002	2576 del 18/09/02	516.500,00	Veneto Agricoltura	Valorizzazione del comportamento vegeto produttivo e sanitario di cultivar e portainnesti di pomacee e drupacee	31/07/2004	129.125,00	-56.068,04
				Prog. 1 Miglioramento del benessere animale nell'allevamento all'aperto dei suini		44.725,00	
				Prog. 2 Interventi per la conservazione e valorizzazione delle razze avicole locali del Veneto "COVA"	30/09/2004	51.800,00	
				Prog 3 Caratterizzazione produttiva di razze avicole venete e valutazione quanti qualitativa delle loro carni		32.600,00	
				Collaudo delle principali novità varietali in serra ed in pieno campo	30/08/2004	129.125,00	
				Colture estensive; Programma di collaudo dell'informazione e divulgazione	30/09/2004	129.125,00	

continua

Anno	D.G.R.	Impegno di spesa	Beneficiario	Descrizione intervento	Scadenza realizzazione attività	Distribuzione finanziaria per progetti	Economie
2003	2460 del 08/08/03	250.000,00	Veneto Agricoltura	FRUTTICOLA: Tipizzazione produttiva e qualitativa di materiale frutticolo	01/07/2005	62.500,00	-862,00
				ZOOTECNICA: Conservazione genetica e caratterizzazione dei prodotti delle razze ovine venete	30/09/2005	62.500,00	
				ORTICOILA: Diversificazione, qualificazione ed innovazione di prodotto	30/09/2005	62.500,00	
				COLTURE ESTENSIVE: Valutazione colturale e qualità dei prodotti	01/07/2005	62.500,00	

continua

Anno	D.G.R.	Impegno di spesa	Beneficiario	Descrizione intervento	Scadenza realizzazione attività	Distribuzione finanziaria per progetti	Economie
2003	3299 del 31/10/03	200.000,00	Veneto Agricoltura	VITICOLO-ENOLOGICA: Germoplasma viticolo regionale: recupero, conservazione e caratterizzazione varietale, agronomica ed enologica	30/09/2005	55.000,00	-19.284,59
				ZOOTECNICA: Valutazione della qualità dei prodotti freschi e trasformati di suini allevati all'aperto	30/09/2005	65.000,00	
				ORICOLA: Qualificazione ed innovazione varietale	30/09/2005	65.000,00	
				COLTURE ESTENSIVE: Trasferimento dell'innovazioni legate alle problematiche dell'agricoltura sostenibile attraverso manifestazioni nelle aziende di Veneto Agricoltura quali giornate aperte ed incontri seminari. Produzione di materiale divulgativo legato alle manifestazioni sopra indicate.	30/06/2005	15.000,00	

continua

Anno	D.G.R.	Impegno di spesa	Beneficiario	Descrizione intervento	Scadenza realizzazione attività	Distribuzione finanziaria per progetti	Economie
2004	2332 del 30/07/04	215.000,00	Veneto Agricoltura	Zootecnico "Valutazione qualitativa dei prodotti delle razze avicole venete"	30/06/2006	215.000,00	-58,75
				Frutticola "Caratterizzazione produttiva e qualitativa di materiale frutticolo di diverse specie"	30/09/2006		
				Orticola "Innovazione di prodotto e coltivazioni di basso impatto ambientale"	30/09/2006		
2005	3156 del 25/10/2005	194.178,00	Veneto Agricoltura	Filiera Orticola Diversificazione e qualificazione di prodotto e di processo	30/09/2007	125.000,00	
				Filiera Frutticola Caratterizzazione produttiva e qualitativa di materiale frutticolo di diverse specie	30/09/2007	50.000,00	
				Filiera Viticolo Enologica Caratterizzazione varietale, agronomica ed enologica di vitigni autoctoni	30/09/2007	20.000,00	

continua

Anno	D.G.R.	Impegno di spesa	Beneficiario	Descrizione intervento	Scadenza realizzazione attività	Distribuzione finanziaria per progetti	Economie
2006	3349 del 07/11/2006	237.000,00	Veneto Agricoltura	Filiera Orticola: Diversificazione e qualificazione di prodotto e di processo	30/09/2008	120.000,00	10.711,04
				Filiera Frutticola: Tipizzazione produttiva di materiale frutticolo	30/09/2008	50.000,00	
				Filiera Viticolo-Enologica: Caratterizzazione varietale, agronomica ed enologica di vitigni autoctoni	30/09/2008	20.000,00	
				Settore Biotecnologie: Attività di informazione preliminare di soggetti pubblici, elaborazione e collaudo di modelli, attività di informazione al cittadino e ai portatori di interessi.	30/09/2008	47.000,00	

continua

Anno	D.G.R.	Impegno di spesa	Beneficiario	Descrizione intervento	Scadenza realizzazione attività	Distribuzione finanziaria per progetti	Economie
2007	2342 del 31/07/02007	334.000,00	Veneto Agricoltura	Filiera orticola: Validazione di innovazione di prodotto e di processo, caratterizzazione e valorizzazione delle produzioni tipiche, tipizzazione e qualificazione, basso impatto ambientale e studio varietale.	30/09/2009		1.110,97
				Filiera frutticola: Validazione di innovazione di prodotto e di processo, caratterizzazione e valorizzazione delle produzioni tipiche, tipizzazione e qualificazione e studio varietale	30/09/2009		
				Filiera viticola: Vecchi vitigni del veneto, bacca nera, uvaggi, invecchiamento	30/09/2009		
				Filiera zootecnica: Allevamento biologico dei suini, utilizzo di terapie alternative, probiotici fitoterapici.	30/09/2009		
				Filiera colture industriali: Coltivazione della canapa a fini ambientali e ottimizzazione della meccanizzazione	30/09/2009		
				Filiera colture industriali 2: Coltivazione a fini ambientali di <i>Symphytum asperum</i> .	30/09/2009		
				Settore divulgativo: Attività dimostrativa sull'agricoltura Blu con prove in campo di macchine idonee a lavorazioni conservative e prove agronomiche	30/09/2009		
2008	1934 del 15/07/08	24.000,00	UNIPD dip Agronomia Amb.	Studio del flusso genico del mais nell'ambito del territorio veneto	31.03.2009	24.000,00	9.600,00

continua

Anno	D.G.R.	Impegno di spesa	Beneficiario	Descrizione intervento	Scadenza realizzazione attività	Distribuzione finanziaria per progetti	Economie
2008	2215 del 87/08/2008	261.000,00	Veneto Agricoltura	Filiera Orticola: Validazione di innovazione di prodotto e di processo, caratterizzazione e valorizzazione delle produzioni tipiche, tipizzazione e qualificazione, basso impatto ambientale e studio varietale.	30/06/2010	116.000,00	156.600,00
				Filiera Frutticola: Validazione di innovazione di prodotto e di processo, caratterizzazione e valorizzazione delle produzioni tipiche, tipizzazione e qualificazione e studio varietale	30/09/2010	35.000,00	
				Filiera colture estensive: Confronti varietali cereali a paglia e mais	30/06/2010	45.000,00	
				Filiera colture estensive: Innovazione di tecnica colturale e varietale per grandi colture (soia e colza)	30/09/2008	30.000,00	
				Filiera colture estensive: Agricoltura di precisione	30/06/2010	15000	
				Filiera colture stensive: Messa a punto di un piano sperimentale per "la valutazione delle misure di coesistenza previste nelle linee guida per la tutela delle filiere agroalimentari convenzionali e biologiche dal rischio di contaminazione da coltivazione di mais geneticamente modificato"	31/12/2009	10000	
				Colture alternative per aziende multifunzionali: Aspetti culturali e qualità dei prodotti di piante officinali in area montana	30/09/2010	10000	

Attività di consulenza al mercato e di prodotto

Criteria attuativi

Le direttive generali riguardanti l'applicazione degli interventi previsti nell'articolo 7 sono contenute nell'allegato 1 alla dgr 2423/2001.

Riguardo alla disciplina europea sulla concorrenza e gli aiuti di Stato, viene dichiarato che tali interventi si configurano "quale aiuto "soft" [...] senza determinare ripercussioni particolari alla concorrenza". Tale dichiarazione ha lo scopo di chiarire che gli interventi previsti non cadono sotto la disciplina europea sulla concorrenza.

In assenza del Piano Esecutivo, i riferimenti programmatici vengono individuati nei seguenti documenti:

- il "Rapporto sul sistema agroalimentare del Veneto" elaborato dalla Regione, attraverso l'Azienda regionale Veneto Agricoltura, con la collaborazione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria, dicembre 2000;
- il "Piano di sviluppo rurale per il Veneto (Reg CE n.1257/99), approvato con Decisione C(2000) 2904 del 29/9/2000 e con dgr 3079/2000.

Le attività di consulenza al mercato e di prodotto previste all'articolo 7 vengono definite come "azioni di tipo verticale" aventi lo scopo di fornire un supporto alle aziende agricole in relazione alle scelte produttive e al miglioramento della qualità. Tali interventi vengono effettuati prioritariamente su specifiche produzioni e filiere individuate dai singoli bandi o dal PSSA e sono articolati in due distinte tipologie:

1. consulenza di prodotto, al mercato e orientamento commerciale;
2. consulenza all'attivazione e messa a livello dei sistemi di qualità.

Per quanto riguarda gli interventi di cui al punto 1, con esclusione dell'orientamento commerciale, il modello organizzativo previsto richiede la realizzazione di azioni diffuse sul territorio (informazione e consulenza generale) e interventi specifici in favore di gruppi limitati di "aziende aderenti" al progetto (informazione e consulenza individuale).

I progetti vengono cofinanziati fino al 70%.

Gli interventi di cui al punto 2 e le azioni di orientamento commerciale si configurano invece come attività di supporto di tipo prevalentemente generale, destinate cioè non alla singola azienda agricola ma all'universo delle imprese operanti nel mercato. Tali attività possono essere affidate agli ODP tramite apposite convenzioni e finanziate fino al 100%.

Tutte le iniziative devono comunque essere opportunamente evidenziate nel progetto e corredate da opportuni parametri/indicatori, atti a misurare sia lo stato di realizzazione che l'effetto delle medesime. Le modalità organizzative possono inoltre essere rese esplicite tramite strumenti quali:

- protocolli di attività-servizio;
- carta dei servizi, nella quale si illustrano gli obiettivi del progetto, le iniziative programmate, le modalità di adesione e i criteri di selezione delle imprese aderenti;
- protocollo di consulenza aziendale, col quale si definiscono i termini contrattuali del rapporto che si instaura tra il soggetto attuatore e la singola *azienda aderente*.


Tutti i soggetti beneficiari dei finanziamenti o cofinanziamenti sono tenuti a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di:

- affidamento di lavori, servizi e forniture per tutti i casi previsti;
- sicurezza del lavoro;
- contratti di lavoro e previdenza sociale.

Oltre che alle prescrizioni contenute nella l.r. 32/99, la presentazione e selezione dei progetti tiene conto delle seguenti fonti normative:

- “Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo” (Doc. n. 2000/C 28/02-GUCE n. 28 del 2000);
- Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto (dgr 3079/2000)
- l.r. 23/2000 “Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale” .

Il seguente schema riporta le fasi che riguardano la selezione e l’affidamento dei progetti di consulenza di prodotto e al mercato (art. 7, comma 1, punti 1 e 2).



A tal proposito, le Direttive Generali affermano esplicitamente:

“Non si ravvisa [...] la sussistenza delle condizioni per il ricorso a procedure proprie della gara (Direttiva 92/50/CEE) [...] in quanto si ritiene che gli interventi in oggetto non rientrino nel campo di applicazione della suddetta Direttiva.”

Tale posizione viene motivata dal fatto che le azioni finanziate “*non prefigurano alcuna delega di funzioni proprie della Regione mediante affidamento di un servizio*” ma si configurano quali “*aiuti soft*” accessibili a tutti gli agricoltori potenzialmente interessati.

L’intervento regionale consiste infatti nell’erogazione di contributi entro i limiti ammessi dall’Unione Europea e non nel “*pagamento di corrispettivi connessi con l’affidamento tramite contratti, incarichi o convenzioni*”.

Gli interventi di consulenza per l’orientamento commerciale e per l’attivazione e messa a livello dei sistemi di qualità potrebbero invece essere affidati tramite apposite convenzioni in quanto le loro finalità sarebbero di carattere prevalentemente generale, con effetti e benefici della generalità delle comunità rurali

insediate nel territorio. Tali interventi vengono perciò agli ODP qualificati, previa approvazione della Giunta dei progetti presentati. Particolare importanza riveste in questo contesto l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura.

Entro i termini indicati da ciascun bando, i soggetti attuatori hanno l'obbligo di:

- attivare le iniziative approvate;
- compilare e tenere aggiornato l'elenco delle "aziende aderenti";
- predisporre, se previsto, il protocollo di consulenza aziendale presso tutte le aziende aderenti;
- presentare alla Regione un rapporto intermedio e un rapporto finale sulla realizzazione del progetto;
- presentare la rendicontazione finanziaria finale.
-

La Regione può operare verifiche e controlli sull'assolvimento formale e sostanziale da parte del soggetto attuatore di ciascuno degli obblighi sopra elencati. La valutazione e l'autovalutazione dei progetti possono avvenire utilizzando specifici indicatori finanziari, fisici, di risultato, di impatto e procedurali.

Struttura dei bandi

Con l'eccezione del primo bando di apertura dei termini per la domanda di contributi prevista all'articolo 7 della l.r. 32/99, caratterizzato da una scrittura apprezzabilmente differente rispetto a quella dei bandi successivi, lo schema e i contenuti dei bandi mostrano un elevato grado di omogeneità.

In particolare, le finalità delle azioni di consulenza al mercato e al prodotto vengono descritte come segue:

- favorire lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione;
- accrescere le capacità professionali e imprenditoriali degli agricoltori;
- aumentare l'efficienza e la competitività delle imprese;
- migliorare la qualità dei prodotti;
- salvaguardare l'ambiente e il territorio;
- migliorare le condizioni di igiene e benessere degli animali;
- garantire la sicurezza alimentare.

Viene altresì specificato che i potenziali beneficiari - le associazioni di produttori agricoli, i consorzi volontari di tutela del settore vitivinicolo e le cooperative agricole - devono necessariamente possedere i seguenti requisiti:

- regolare costituzione;
- iscrizione in un pubblico registro;
- disporre di almeno una sede operativa nel territorio regionale;
- disporre di un responsabile di progetto con esperienza almeno quinquennale in materia di informazione e consulenza alle imprese agricole;
- possedere adeguata capacità economica e finanziaria;
- possedere adeguata capacità tecnica.

Non possono presentare domanda i soggetti beneficiari di altri finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o di altri enti e istituzioni pubbliche per progetti di informazione e consulenza alle imprese agricole.

Ciascun progetto presentato deve prevedere una durata di dodici mesi e deve essere realizzato nel territorio regionale. Le filiere produttive individuate quali prioritarie dalla regione sono:

1. filiera vitivinicola;
2. filiera ortofrutticola;
3. produzioni zootecniche.

Gli obiettivi specifici di ciascun progetto devono rientrare in una delle seguenti tre categorie:

- A) favorire l'introduzione o la diffusione di innovazioni di prodotto e di processo;
- B) favorire la conoscenza dei mercati in termini di domanda, concorrenti, sistema distributivo, ecc.;
- C) favorire l'introduzione o la diffusione di norme di assicurazione della qualità (ISO 9000 o 14000), di sistemi di tracciabilità, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di *audit* ambientale.

I progetti devono inoltre indicare esplicitamente tramite opportuni indicatori fino a tre obiettivi operativi mentre le iniziative di informazione e consulenza devono essere liberamente accessibili a tutti gli agricoltori operanti nell'area di intervento del progetto senza discriminazione alcuna.

Ciascun progetto deve prevedere:

- a) informazione di carattere generale accessibile a tutti gli agricoltori operanti nell'area di carattere gratuito;
- b) informazione e consulenza individuale, vincolata alla sottoscrizione di un contratto tra soggetto attuatore e aziende aderenti, le quali, nel loro complesso, compartecipano finanziariamente all'iniziativa fino al 30% della spesa ammessa totale (eventuali richieste di compartecipazione superiori a tale soglia vedono la riduzione corrispondente dell'agevolazione spettante da parte della Regione).

Caratteristiche dei progetti finanziati

La seguente tabella elenca gli interventi finanziati attraverso l'articolo 7 della l.r. 32/1999, limitatamente all'anno 2008. Purtroppo l'Osservatorio non è stato in grado di ottenere dati altrettanto dettagliati per gli altri anni. Tutti i dati sono stati forniti dalla Direzione Agroambiente. Tutti gli impegni sono stati imputati sul capitolo 12606.

Si ricorda che i progetti vengono classificati in tre categorie:

categoria A: favorire l'introduzione o la diffusione di innovazioni di prodotto e di processo;

categoria B: favorire la conoscenza dei mercati (caratteristiche della domanda, concorrenti, sistema distributivo, ecc.);

categoria C: favorire l'introduzione o la diffusione di norme di assicurazione della qualità (ISO 9000 o 14000), di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, ecc.

Beneficiario	Comune	Importo di spesa accertato	Contributo erogato	Tipologia del progetto (1)	Caratteristiche del progetto finanziato
Cantina Beato Bartolomeo da Breganze S.c.ar.l.	BREGANZE VI	40.000,00	28.000,00	A	Equilibrata gestione della vite per ottenere quantità costanti di produzione ai fini della qualità.
Cantina dei Colli Euganei s.c.a	VO' EUGANEO PD	39.641,24	27.748,87	A	Introduzione protocolli di produzione per uve alta qualità Colli Euganei.
Cantina di Colognola ai Colli SAC	COLOGNOLA AI COLLI VR	40.000,00	28.000,00	A	Equilibrata gestione della vite per ottenere quantità costanti di produzione ai fini della qualità.
Cantina di Gambellara S.A.C.	GAMBELLARA VI	40.000,00	28.000,00	A	Gestione agronomica specialistica del vigneto in funzione della produzione di uve adatte all'appassimento (vino recioto) e miglioramento del microclima del fruttato nella fase dell'appassimento
Cantina Sociale di Monteforte d'Alpone SCA	MONTEFORTE D'ALPONE VR	40.000,00	28.000,00	A	Corretta gestione del vigneto ai fini del rispetto dei disciplinari di produzione.
Cantina Sociale Cooperativa di Soave s.a.c	SOAVE VR	37.000,00	25.900,00	A	Gestione agronomica specialistica del vigneto in funzione della produzione di uve adatte all'appassimento (vino recioto e amarone)
Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani S.c.a.	MONTEBELLUNA TV	39.285,39	27.499,78	A	Diffusione dei parametri tecnico produttivi ed utilizzo degli elementi geopedologici influenzanti l'aumento delle aree adatte alla produzione di uve per l'ottenimento di vino prosecco frizzante e spumante.
Cantina Sociale Valpantena SCA	QUINTO VERONA	40.000,00	28.000,00	A	Gestione agronomica specialistica del vigneto in funzione della produzione di uve alta qualità
Cantina Valpolicella Negrar s.c.a.	NEGRAR VR	36.000,00	25.200,00	A	Gestione agronomica specialistica del vigneto in funzione della produzione di uve alta qualità

continua

Beneficiario	Comune	Importo di spesa accertato	Contributo erogato	Tipologia del progetto (1)	Caratteristiche del progetto finanziato
Cantina Viticoltori Ponte di Piave SAC	PONTE DI PIAVE TV	40.000,00	28.000,00	A	Gestione agronomica specialistica del vigneto in funzione della produzione di uve alta qualità Pinot Grigio
Colli Vicentini SCA	MONTECCHIO MAGGIORE VI	40.000,00	28.000,00	A	Gestione agronomica specialistica del vigneto in funzione della produzione di uve alta qualità
Consorzio Tutela dei Vini Arcole DOC	SAN BONIFACIO VR	39.000,00	27.300,00	B	Attivazione di un apposito panel-test ai fini di analisi specifiche di mercato, analisi produzioni, giacenze, consumato e analisi storica dei prezzi.
Consorzio Tutela Vini DOC Lison Pramaggiore	PRAMAGGIORE VE	40.000,00	28.000,00	A	Gestione agronomica specialistica del vigneto in funzione della produzione di uve alta qualità
Consorzio Tutela Vini Lessini astin DOC	RONCA' VR	39.000,00	27.300,00	B	Attivazione di un apposito panel-test ai fini di analisi specifiche di mercato, analisi produzioni, giacenze, consumato e analisi storica dei prezzi.
Consorzio tutela Vini Soave e Recioto di Soave	SOAVE VR	39.000,00	27.300,00	B	Attivazione di un apposito panel-test ai fini di analisi specifiche di mercato, analisi produzioni, giacenze, consumato e analisi storica dei prezzi.
Consorzio Tutela Vini Valpolicella	SAN FLORIANO VR	40.000,00	28.000,00	B	Incentivazione per il consolidamento nei mercati già esistenti e penetrazione in nuovi mercati emergenti dei paesi dell'est attraverso metodologia di product astino del vino Amarone e Valpolicella doc
Consorzio Tutela Vino Bardolino DOC	BARDOLOINO VR	40.000,00	28.000,00	B	Miglioramento delle tecniche di vendita mediante efficienza gestionale (vino bardolino e charetto docg)
Consorzio Tutela Vino Bianco di Custoza DOC	SOMMACAMPAGNA VR	40.000,00	28.000,00	B	Incentivazione per il consolidamento nei mercati già esistenti e penetrazione in nuovi mercati emergenti dei paesi dell'est attraverso metodologia di product astino del vino bianco di Custoza
Consorzio Tutela Vino DOC Gambellara	GAMBELLARA VI	40.000,00	28.000,00	B	Incentivazione per aumentare il numero delle aziende produttrici di vino della doc di Gambellara nelle principali guide dei vini

continua

Beneficiario	Comune	Importo di spesa accertato	Contributo erogato	Tipologia del progetto (1)	Caratteristiche del progetto finanziato
Consorzio tutela Vino Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene	PIEVE DI SOLIGO TV	39.000,00	27.300,00	A	Assistere le aziende nella fase di riconversione o ristrutturazione degli impianti mediante introduzione di nuove tecniche di gestione ed allevamento. Assistere le aziende nella fase di conduzione dei vigneti gestiti adottando le forme di allevamento: guyot, cappuccina e sylvoz (potatura, gestione in verde, difesa fitosanitaria). Accrescere la sensibilità ambientale-paesaggistica volta a dare sempre maggior peso all'osservanza del codice di buone pratiche agricole ed agronomiche.
Consorzio volontario per la tutela vini Colli Berici a D.O.C.	BARBARANO VICENTINO VI	39.500,00	27.650,00	C	Tracciabilità del Tai rosso doc Colli Berici.
Consorzio per la tutela d.o.c. dei vini Breganze	BREGANZE VI	14.700,00	10.290,00	A	Gestione agronomica specialistica del vigneto in funzione della produzione di uve alta qualità
Sansovino Vigneti e Cantine Soc. Coop. Agr.	CONSELVE PD	40.000,00	28.000,00	A	Diffondere le tecniche per l'ottenimento di uva adatta all'appassimento del vino (raboso piave)
A.P.O. Marca Trivigiana SCA	MOGLIANO VENETO TV	40.000,00	28.000,00	C	Approvazione manuale per la certificazione delle aziende alla produzione di qualità dell'actinidia
A.P.O. Veneto Friulana S.A.C.	MOGLIANO VENETO TV	40.000,00	28.000,00	C	Approvazione manuale per la certificazione delle aziende alla produzione di qualità della pera
AVEPO S.a.c.	GAZZO VERONESE VR	40.000,00	28.000,00	A	Sperimentare nuove varietà di pomodoro ad alto contenuto di licopene, creare sistemi di rintracciabilità in ambito aziendale e nel processo di conferimento.
Consorzio Ortofrutticolo Padano	SAN GIOVANNI LUPATOTO VR	40.000,00	28.000,00	A e C	Eco-compatibilità e rintracciabilità del prodotto con relativa certificazione (mela di Verona)
Coop. La Primavera S.c.ar.l.	ZEVIO VR	40.000,00	28.000,00	A	Gestione colturale volta a un corretto uso di prodotti rameici al fine di diminuire il residuo di rame metallo nella coltivazione biologica della mela. Sperimentazione di nuovo prodotto a base del nematode entomopatogeno (steirnenema carpocapsae)
Coop. Ortofrutticola Alto Polesine	BADIA POLESINE RO	40.000,00	28.000,00	C	Ecocompatibilità e rintracciabilità del prodotto con relativa certificazione (pera di Verona)
Cooperativa Agricola Ortofrutticola Basso Adige (O.B.A.)	ANGIARI VR	40.000,00	28.000,00	C	Ecocompatibilità e rintracciabilità del prodotto con relativa certificazione (mela di Verona)

continua

Beneficiario	Comune	Importo di spesa accertato	Contributo erogato	Tipologia del progetto (1)	Caratteristiche del progetto finanziato
Cooperativa Ortofrutticola di Valeggio sul Mincio	VALEGGIO SUL MINCIO VR	40.000,00	28.000,00	C	Diffusione e conseguente adesione alle tecniche colturali previste dal disciplinare ai fini della certificazione IGP e GLOBALGAP della pesca di Verona
El Tamiso SCA	PADOVA	40.000,00	28.000,00	A	Integrazione dei percorsi di conoscenza tra produttori e consumatori per maggiore diffusione dei prodotti biologici Aggiornamento dei produttori sulle tecniche innovative per la gestione biologica dei terreni
Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto S.c.a.	ZERO BRANCO TV	36.000,00	25.200,00	A	Attuazione disciplinari di produzione ai fini della valorizzazione agronomica del prodotto ed economica ai produttori (radicchio veneto)
POG SCA Produttori Olio E.V. di Oliva del Lago di Garda O.P. Olivicoltori	TORRI DEL BENACO VR	39.000,00	27.300,00	A	Attuazione disciplinari di produzione che migliorino le tecniche di coltivazione, raccolta, conservazione delle olive da agricoltura biologica
O.P. A.I.P.O. Scarl	VERONA	40.000,00	28.000,00	A	Divulgare e far attuare le tecniche agronomiche necessarie a contenere il valore di acido oleico libero a rispetto dei parametri previsti dai disciplinari di produzione dell'olio DOP Garda e Veneto. Interventi atti a migliorare l'apporto di sostanze nutritive organiche e minerali alle piante di olivo al fine di mantenere costante le quantità di olive prodotte e la qualità dell'olio ottenuto. Corretto utilizzo di sostanze attive al contrasto della mosca e tignola dell'olivo ai fini di migliorare l'impatto ambientale e i costi di produzione.
Associazione regionale Produttori Latte del Veneto (A.PRO.LA.V)	FONTANE DI VILLORBA TV	38.000,00	26.600,00	C	Favorire l'introduzione e la diffusione dei sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione e sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) dei costi di produzione e di sistemi di audit ambientale.
AZOVE Società Agricola Cooperativa	OSPEDALETTO EUGANEO PD	39.000,00	27.300,00	A	Formazione su tecniche di allevamento più attente alle condizioni di igiene e benessere animale. Migliorare la sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale.
Centro Caseario e Agriturismo dell'altipiano Tambre-Spert-Cansiglio	TAMBRE BL	40.000,00	28.000,00	A	Valorizzazione del latte da agricoltura biologica mediante abbattimento della carica batterica e cellule somatiche. Valorizzazione dell'allevamento della pecora alpagota in funzione del latte prodotto, della lana trasformata e della resa al macello.

continua

Beneficiario	Comune	Importo di spesa accertato	Contributo erogato	Tipologia del progetto (1)	Caratteristiche del progetto finanziato
Cooperativa Agricola Montelliana S.C.A.	MONTEBELLUNA TV	40.000,00	28.000,00	C	Informazione precisa sulla regolamentazione comunitaria per l'attività di allevamento nel campo dei trasporti, gestione benessere, movimentazione, identificazione, tracciabilità, stato sanitario dell'azienda, gestione sanitaria, presenza di malattie che potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni, gestione delle informazione sulla catena alimentare, gestione mangimi e materie prime, HACCP, autocontrollo, registrazioni, gestione dei rifiuti ecc. Attivare a livello di singola azienda di allevamento sistemi di autocontrollo.
Lattebusche - Latteria della Vallata Feltrina s.c.a.	CESIOMAGGIORE BL	34.725,00	24.307,50	C	Aumentare il volume di latte prodotto in conformità alle norme europee (Reg. CE 853/04), aumentare il numero delle aziende aderenti alla filiera controllata "Alta Qualità", migliorare l'efficacia dei controlli alla stalla per la garanzia di qualità, sicurezza e tracciabilità del latte crudo.
Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa	FARRA DI SOLIGO TV	39.000,00	27.300,00	A	Continuare ad implementare l'adozione del disciplinare della Casatella Trevigiana DOP, favorire la produzione di latte qualitativamente superiore al fine di garantire maggiore remunerazione economica, incentivare la produzione di mozzarella STG (Specialità Tipica Garantita)
Latterie Vicentine S.c.	BRESSANVIDO VI	40.000,00	28.000,00	C	Implementazione del sistema di rintracciabilità di filiere controllata ed analisi dei punti critici di controllo (HACCP) del latte.
UNICARVE Associazione Produttori Carni bovine del Triveneto	LEGNARO PD	39.000,00	27.300,00	C	Introdurre il "Manuale delle buone pratiche di allevamento" nelle aziende zootecniche, definizione degli standard igienico sanitari per gli alimenti acquistati o prodotti destinati all'alimentazione bovina.


Distribuzioni per tipologia di progetto e provincia dei beneficiari

Può essere utile rappresentare la distribuzione per provincia dei contributi erogati per l'anno 2008. Infatti, benché non sia possibile inferire che tale distribuzione sia valida anche per anni diversi, si tratta pur sempre di circa un quarto della totalità degli impegni rendicontati.

La provincia che ha beneficiato maggiormente dei contributi previsti all'articolo 7 della l.r. 32/1999 è Verona, che da sola ha assorbito circa il 44% delle risorse complessivamente impegnate, mentre le province di Treviso e Verona hanno raccolto rispettivamente il 21% e il 15%.

Figura 40: Distribuzione per provincia dei contributi erogati per l'anno 2008 (articolo 7)

Distribuzione per provincia dei contributi erogati (articolo 7)



Provincia	Tipologia di progetto				Totale complessivo
	A	A e C	B	C	
Belluno	28.000,00			24.307,50	52.307,50
Padova	111.048,87			27.300,00	138.348,87
Rovigo				28.000,00	28.000,00
Treviso	135.299,78			110.600,00	245.899,78
Venezia	28.000,00				28.000,00
Vicenza	94.290,00		28.000,00	55.650,00	177.940,00
Verona	246.400,00	28.000,00	165.900,00	56.000,00	496.300,00
Totale complessivo	643.038,65	28.000,00	193.900,00	301.857,50	1.166.796,15

3.

I Piani di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 e 2007-2013

In questa appendice vengono descritte alcune delle misure dei PSR 2000-2006 e 2007-2013 che possono ritenersi attinenti al tema dei servizi di sviluppo agricolo.

SSA nel PSR 2000-2006.....	86
SSA nel PSR 2007-2013.....	88

I Piani di Sviluppo Rurale (PSR)

Nella scheda di monitoraggio si è più volte accennato a specifiche misure dei Piani di Sviluppo Rurale e al ruolo che tali Piani -soprattutto il PSR 2000-2006- hanno avuto nel causare la rapidissima obsolescenza della l.r. 32/1999., senza però entrare nel dettaglio.

Lo scopo di questa appendice è illustrare quali misure previste nei PSR per il periodo 2000-2006 e 2007-2013 hanno attivato servizi di sviluppo agricolo, descriverne le caratteristiche principali, rendere conto delle risorse stanziare e discutere dell'effetto che esse hanno avuto nell'attuazione della l.r. 32/1999.

È importante far presente che la lunga genesi della l.r. 32/1999 ebbe luogo nello stesso periodo in cui la Regione elaborava il PSR 2000-2006 e, infatti, alcuni importanti interventi trovarono applicazione proprio in tale ambito, anche in considerazione della mole assai diversa di finanziamenti disponibili.

Dal FEOGA al FEAGA e al FEASR

I PSR nascono nell'ambito della revisione da parte della Commissione delle politiche comunitarie illustrata nel documento noto come "Agenda 2000". Il sostegno allo sviluppo rurale era uno degli obiettivi di "Agenda 2000" e il Regolamento CE 1257/99 ne definiva il quadro di riferimento per il periodo 2000-2006. In particolare, il Regolamento definiva modalità e tempi che le Regioni devono seguire per redigere e presentare i PSR, i cui interventi venivano cofinanziati dalla Sezione Garanzia del FEOGA (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia). Chiaramente ciascun Piano locale doveva essere esplicitamente approvato dalla Commissione.

Successivamente, il Regolamento CE 1290/2005 istituì un quadro giuridico unico per il finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), sostituendo il FEOGA con il FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e con il FEAGA, Fondo Europeo Agricolo di Garanzia. Il Regolamento CE 1698/2005 rappresenta invece il quadro di riferimento per il PSR 2007-2013.

Il PSR 2000-2006

Gli obiettivi specifici del PSR 2000-2006 erano da perseguirsi tramite *misure* incardinate in tre *assi* principali:

Asse 1: Miglioramento della competitività e dell'efficienza del sistema agricolo, agroindustriale e forestale mediante l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema, agendo sulle fasi del processo, sulla connessione del medesimo e promuovendo l'innovazione organizzativa, di prodotto e di processo;

Asse 2: Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali mediante azioni orizzontali finalizzate a migliorare il livello di conoscenza e di professionalità degli operatori, a migliorare la disponibilità e la circolazione delle informazioni, a migliorare la qualità dei servizi alle imprese agricole e agro – alimentari e alla popolazione rurale;

Asse 3: Multifunzionalità dell'agricoltura ed azione di salvaguardia e tutela dell'ambiente e del paesaggio rurale al fine di mantenere e/o accrescere il tessuto economico produttivo locale, di frenare i processi di esodo e di conseguente degrado ambientale, di promuovere la tutela, il miglioramento e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio rurale.

Nel PSR 2000-2006 vi sono più misure che attivano SSA e che vengono descritte di seguito. Le principali sono le misure: 3 "Formazione", asse 1; 12

“Avviamento di servizi di sostituzione e assistenza alla gestione alle imprese agricole”, asse 1; e 14B, “Istituzione del Centro di Informazione Permanente, dell’Osservatorio Innovazione e dell’Osservatorio Economico per il Sistema Agroalimentare Rurale”, asse 2.

Misura 3, “Formazione”

La misura 3 del PSR 2000-2006 prevedeva l’attivazione di iniziative volte alla formazione nei settori forestale ed agricolo. All’uopo si prevedevano investimenti per l’intero periodo di programmazione pari a 6,40 milioni di euro, una spesa pubblica totale di 5,76 milioni di euro e un cofinanziamento FEOFA di 2,88 milioni di euro.

Per quanto riguarda la formazione nel settore agricolo, fattispecie maggiormente prossima allo spirito della l.r. 32/1999, si prevedevano tanto iniziative di formazione collettive quanto individuali. L’obiettivo dichiarato era “contribuire al miglioramento delle conoscenze e della competenza professionale degli operatori agricoli, con particolare riferimento all’innovazione e alla gestione aziendale, anche ai fini delle nuove opportunità di sviluppo, riconversione e diversificazione delle attività proposte dalle nuove disposizioni comunitarie”.

Per quanto riguarda le iniziative a livello collettivo (corsi, *stage*, seminari, ecc.), beneficiari dei finanziamenti furono: Veneto Agricoltura, cui spettano in esclusiva le iniziative a favore del personale tecnico e degli operatori agricoli non imprenditori; altri organismi di diritto pubblico riconosciuti o accreditati dalla Regione come idonei alla formazione in agricoltura. L’importo globale degli aiuti concessi non poteva superare i 100.000 euro per beneficiario finale per un periodo di tre anni, oppure, nel caso di aiuti erogati a piccole e medie imprese, il 50% dei costi ammissibili.

Le iniziative a livello individuale consistevano nella partecipazione individuale a corsi specifici di elevata specializzazione e ad azioni di “tutoraggio”. Tali iniziative erano orientate allo sviluppo di specifiche competenze ed applicazioni altamente specializzate e prevedevano il rimborso diretto agli imprenditori interessati fino al 60% dei costi sostenuti ed un massimo di 1.550 euro per ciascun partecipante. I singoli imprenditori beneficiari del contributo per la partecipazione alle specifiche azioni formative previste erano selezionati e definiti, previa presentazione di apposita istanza, sulla base di criteri di priorità stabiliti dai provvedimenti attuativi approvati dalla Giunta regionale, che prevedevano anche le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.

Misura 12, “Avviamento di servizi di sostituzione e assistenza alla gestione alle imprese agricole”

La misura 12 constava di due sottomisure, la prima delle quali ambiva a favorire la sostituzione temporanea dell’operatore agricolo principale per consentire a questi di usufruire di periodi di ferie, malattia, aggiornamento professionale, ecc. Per entrambe le sottomisure, il valori di costo per l’intero periodo erano pari a 17,43 milioni di euro, la spesa pubblica totale pari a 12,20 milioni di euro mentre il cofinanziamento FEOGA era di 6,10 milioni di euro.

La seconda sottomisura apparteneva più propriamente all’insieme dei SSA, in quanto, al fine di favorire operativamente il processo di sviluppo e di integrazione dell’impresa agricola con gli altri sistemi produttivi, promuovendone la maggiore efficienza e competitività, prevedeva l’attivazione di iniziative riguardanti:

- la gestione aziendale (contabilità aziendale e analisi economica);
- la progettazione aziendale e interaziendale;
- la consulenza per l'attivazione e la messa a livello dei sistemi di qualità;
- la consulenza tecnica di prodotto;
- la consulenza di mercato e orientamento commerciale,;
- la riconversione economico-produttiva delle attività aziendali;
- lo sviluppo delle nuove funzioni economiche, ambientali e socio-culturali dell'azienda agricola.

Inoltre, tali iniziative riguardavano “la realizzazione di attività di consulenza alla gestione finalizzate all’informazione ed attuate attraverso incontri tecnici e seminari, attività dimostrative, conferenze, convegni, comunicati, opuscoli, studi, supporti informatici e tecnologici, nonché attraverso il contatto diretto con l’azienda agricola”.

Il precedente elenco riporta con lampante chiarezza azioni e terminologie affatto sovrapponibili a quelle utilizzate negli articoli 6, 7 e 8 della l.r. 32/1999. Diviene perciò sempre più evidente come il PSR sia da considerarsi quale elemento che ha contribuito fortemente alla perdita di interesse nei confronti della legge: non solo vengono previsti interventi molto simili (se non uguali), ma vengono pure finanziati e integrati tra loro in modo migliore!

È altresì molto interessanti notare ulteriori similitudini tra tale sottomisura e l’articolo 6 della l.r. 32/1999. Infatti, anche qui si ritrova la dicotomia tra vero beneficiario dell’intervento, e cioè l’imprenditore agricolo, è percettore dei finanziamenti, in questo caso società ed associazioni che prevedano, a livello di statuto, la realizzazione di servizi di assistenza alla gestione e consulenza agricola.

Al fine di non creare discriminazioni, doveva essere garantito libero accesso a tutti gli imprenditori interessati; quindi i servizi previsti dalla presente misura, anche quando venivano offerti da soggetti costituiti in forma associativa, dovevano essere accessibili a tutti gli agricoltori.

La similitudine con l’art. 6 della l.r. 32/1999 prosegue con livello dell’aiuto previsto, che è pari al 70% della spesa ammessa riferita ai costi sostenuti per l’avviamento per un periodo massimo di cinque anni.

La procedura prevista per l’erogazione dell’aiuto constava di sette passaggi:

- 1) bando approvato dalla Giunta regionale, con predefinitone dei criteri e delle priorità;
- 2) presentazione istanze;
- 3) istruttoria tecnica ed amministrativa delle istanze;
- 4) definizione di graduatorie dei soggetti attuatori aventi titolo;
- 5) approvazione progetti e finanziamento;
- 6) verifica avvio attività;
- 7) elenchi dei soggetti beneficiari all'organismo pagatore.

Furono stati finanziati tramite la misura in oggetto 49 progetti pluriennali che riguardarono soprattutto l’informazione utile ad un “accesso consapevole e ad una corretta applicazione del PSR”. Nel documento di valutazione ex-post del

PSR di Agriconsulting si legge: “la parte più propriamente innovativa ha invece rivestito un ruolo residuale, con circa il 10% delle iniziative finalizzato all’introduzione/miglioramento dei sistemi di qualità e di certificazione e una percentuale ancora più bassa per l’informatizzazione aziendale. Le aziende interessate dai servizi di consulenza, in termini di valori medi annui, sono state circa 32.000, pari al 17% del totale regionale. Considerano le sole consulenze direttamente finalizzate al miglioramento della gestione aziendale (“introduzione di sistemi innovativi di gestione”), escludendo quindi le attività di consulenza volte ad un accesso al Piano più diffuso e consapevole, il numero di aziende potenzialmente migliorate si assesta a circa 2.300 unità (l’1,3% del totale delle aziende venete)”.

Misura 14B, “Istituzione del Centro di Informazione Permanente, dell’Osservatorio Innovazione e dell’Osservatorio Economico per il Sistema Agroalimentare Rurale

La misura 14B si proponeva lo scopo di “avviare l’istituzione di un supporto avanzato, operante a livello regionale, capace di analizzare i vari messaggi e le informazioni, sottoporli alle necessarie verifiche, rispetto alla rispondenza al sistema regionale, renderle di pronto utilizzo in funzione degli specifici utenti, amplificarle con formulazioni semplici, concise e stimolanti”. Il costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione era pari a 5,34 milioni di euro, la spesa pubblica totale pari a 3,74 milioni mentre il cofinanziamento FEOGA era pari a 1,87 milioni.

La misura prevedeva “finanziamenti per l’avvio del Centro d’Informazione Permanente, dell’Osservatorio Innovazione e dell’Osservatorio economico per il sistema agroalimentare e lo sviluppo rurale” con compiti di:

- studio, analisi e verifica delle informazioni relative al settore agroalimentare,;
- acquisizione, catalogazione e trasmissione delle fonti informative concernenti l’innovazione in agricoltura;
- elaborazione di strumenti e metodologie informative;
- realizzazione di banche dati;
- diffusione di informazioni, notizie e dati;
- realizzazione di modelli di comunicazione ed informazione mirati;
- attività di monitoraggio e verifica della ricaduta dell’informazione.

Risorse complessive movimentate (2000-2006)

Tale attività viene effettuata dalla regione tramite Veneto Agricoltura sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale.

È immediato notare che considerando la sola spesa pubblica connessa alle tre misure descritte -non calcolando perciò i cofinanziamenti FEOGA- si raggiunge un importo di poco inferiore ai 22 milioni di euro per il periodo 2000-2006, ovvero oltre il 70% in più di quanto impegnato a rendiconto tramite la l.r. 32-/1999 fino ad oggi. Considerando invece gli investimenti previsti, le tre misure prevedevano un importo di quasi 29,5 milioni di euro, ovvero circa il 220% di quanto movimentato dalla l.r. 32/1999.

II PSR 2007-2013

Come per il PSR precedente, anche nel caso del PSR 2000-2006 gli obiettivi del Piano sono perseguiti tramite specifiche *misure* organizzate attorno a quattro *assi* principali:

Asse 1: Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale attraverso misure volte a “promuovere la conoscenza e sviluppare il capitale umano, ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l’innovazione nonché a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli”.

Asse 2: Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, “sollecitando gli imprenditori agricoli e detentori di aree forestali ad impiegare metodi di utilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale, del territorio e del paesaggio, nonché di protezione delle principali risorse naturali”.

Asse 3: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia. “L'Asse 3 rappresenta il supporto mirato alla diversificazione economica, al miglioramento complessivo della qualità della vita nelle aree rurali e [...] all'incremento del livello di attrattività di questi territori, attraverso la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola e l'estensione dell'operatività aziendale verso servizi e beni innovativi, rivolti anche alle popolazioni locali.”

Asse 4: Attuazione dell'approccio Leader. “L'Iniziativa Comunitaria Leader, avviata a partire dal 1989, ha progressivamente sviluppato un metodo di programmazione locale caratterizzato da un approccio ascendente, multisettoriale, integrato ed innovativo nella definizione delle strategie di sviluppo locale. Esso comprende, come ulteriore elemento qualificante, la realizzazione di progetti di cooperazione e di collegamento in rete tra i partenariati locali”.

Le misure del PSR 2006-2013 maggiormente connesse agli SSA sono tre: la 111, “Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale”; la 114, “Utilizzo dei servizi di consulenza”; la 124, “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale”.

Le misure 111 e 114 sono “intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano”. Accanto all'innovazione tecnologica, si ritiene che il trasferimento della conoscenza nelle filiere agricole e agroalimentari rappresenti un elemento imprescindibile per il miglioramento della competitività delle imprese venete operanti nel settore primario. In particolare, l'innovazione organizzativa è concepita quale “introduzione di nuove tecniche di gestione delle risorse umane, della produzione, della distribuzione e nel campo della gestione economico-finanziaria”. La misura 124 ha, insieme ad altre, lo scopo di “ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione”.

Le misure 111 e 114 hanno un duplice scopo: 1) accrescere le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori agricoli e forestali; 2) favorire il ricambio generazionale.

La misura 111 si esplica in quattro azioni per le quali la spesa pubblica realizzata è pari 14,1 milioni di euro, di cui 6,2 di cofinanziamento FEASR. Le azioni previste sono:

Azione 1 - Interventi di formazione e informazione a carattere collettivo: consta di corsi di formazione e aggiornamento in presenza, in aula e in campo, e a distanza, nonché interventi di informazione quali conferenze seminari, sessioni divulgative. Le iniziative potranno essere di tipo formativo (25-200 ore) e di tipo informativo (8-24 ore). Gli interventi sono finanziabili al 100% della spesa ammissibile mentre i soggetti attuatori percettori del finanziamento sono organismi di formazione in agricoltura accreditati selezionati sulla base di specifici bandi.

Misura 111,
“Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale”

Azione 2 - Interventi di informazione: si tratta di conferenze, seminari, sessioni divulgative, supporti divulgativi diretti agli addetti, tecnici ed operatori dei settori agricolo, forestale, alimentare e dello sviluppo rurale. L'azione è attuata direttamente dalla Regione ed è finanziabile fino al 100% dei costi sostenuti.

Azione 3 - Interventi di formazione individuale in azienda: si tratta di interventi mirati all'acquisizione di competenze specifiche da parte dell'imprenditore agricolo. Le iniziative di formazione individuale, i cui costi sono cofinanziati fino all'80% della spesa ammissibile, dovranno essere realizzate da soggetti in possesso di specifica competenza tecnico-scientifica e sono rivolti a imprenditori agricoli e relativi coadiuvanti e partecipi familiari, detentori di aree forestali, dipendenti agricoli e forestali.

Azione 4 - Attività di informazione e di supporto al Sistema regionale della conoscenza in agricoltura: lo scopo è la trasmissione dell'informazione soprattutto mediante l'utilizzo delle rete Internet e tramite attività seminariali. Inoltre, "finalità dell'azione è la creazione stabile di comunità di utenti per il trasferimento delle conoscenze, attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione". L'attività è svolta direttamente dalla Regione ed è finanziabile fino al 100% della spesa ammissibile.

È del tutto evidente che le azioni ora descritte si occupano di materie normate anche dalla l.r. 32/1999. In particolare, si riscontrano parecchie analogie con le attività di divulgazione dell'informazione previste all'articolo 5 e con gli interventi di formazione professionale e aggiornamento previste dall'articolo 10.

Misura 114, "Utilizzo dei servizi di consulenza"

La misura 114 si esplica in due azioni per le quali la spesa pubblica realizzata è pari 13,7 milioni di euro, di cui 6 di cofinanziamento FEASR. Le azioni previste sono:

Azione 1 - Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli;
Azione 2 - Servizi di consulenza forestale rivolti ai detentori di aree forestali.

Ci si concentrerà sulla prima delle due azioni, in quanto la seconda è meno rilevante ai fini di una comparazione con la l.r. 32/1999.

Il Piano descrive i servizi di consulenza agricola come segue: "assistono gli imprenditori agricoli nella valutazione del rendimento della loro azienda e nella scelta dei miglioramenti da apportare, compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche ed ambientali e la sicurezza sul lavoro, al fine di aumentare la competitività del settore agricolo e garantire la salvaguardia dell'ambiente e dello spazio rurale".

I principali obiettivi specifici sono individuati nei seguenti punti:

1. promuovere la crescita culturale, imprenditoriale e professionale degli imprenditori agricoli;
2. far crescere la consapevolezza sul ruolo dei medesimi verso le richieste dei consumatori e della società in tema di qualità dei prodotti, sicurezza alimentare, salvaguardia del paesaggio e protezione dell'ambiente;
3. accrescere le competenze strategiche, organizzative e gestionali degli imprenditori agricoli;

4. diffondere le conoscenze sulle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali, buone condizioni agronomiche ed ambientali e sicurezza sul lavoro.

Il Piano chiarisce altresì che per consulenza s'intende "l'insieme di prestazioni che l'organismo di consulenza s'impegna ad erogare ad un beneficiario, sulla base di un protocollo di consulenza sottoscritto tra le parti e con riferimento ad una domanda di sostegno. Ogni consulenza deve essere erogata entro un arco di tempo massimo di 24 mesi. I servizi di consulenza sono costituiti da un insieme di prestazioni tecnico-professionali, erogate mediante: visite aziendali, sportelli tecnici, riunioni, contatti, predisposizione di piani ed elaborati tecnici, ecc".

La misura 114 si esplica in due azioni per le quali la spesa pubblica realizzata è pari 13,7 milioni di euro, di cui 6 di cofinanziamento FEASR. Le azioni previste sono:

Azione 1 - Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli;

Azione 2 - Servizi di consulenza forestale rivolti ai detentori di aree forestali.

Ci si concentrerà sulla prima delle due azioni, in quanto la seconda è meno rilevante ai fini di una comparazione con la l.r. 32/1999.

Il Piano descrive i servizi di consulenza agricola come segue: "assistono gli imprenditori agricoli nella valutazione del rendimento della loro azienda e nella scelta dei miglioramenti da apportare, compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche ed ambientali e la sicurezza sul lavoro, al fine di aumentare la competitività del settore agricolo e garantire la salvaguardia dell'ambiente e dello spazio rurale".

I principali obiettivi specifici sono individuati nei seguenti punti:

1. promuovere la crescita culturale, imprenditoriale e professionale degli imprenditori agricoli;
2. far crescere la consapevolezza sul ruolo dei medesimi verso le richieste dei consumatori e della società in tema di qualità dei prodotti, sicurezza alimentare, salvaguardia del paesaggio e protezione dell'ambiente;
3. accrescere le competenze strategiche, organizzative e gestionali degli imprenditori agricoli;
4. diffondere le conoscenze sulle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali, buone condizioni agronomiche ed ambientali e sicurezza sul lavoro.

Il Piano chiarisce altresì che per consulenza s'intende "l'insieme di prestazioni che l'organismo di consulenza s'impegna ad erogare ad un beneficiario, sulla base di un protocollo di consulenza sottoscritto tra le parti e con riferimento ad una domanda di sostegno. Ogni consulenza deve essere erogata entro un arco di tempo massimo di 24 mesi. I servizi di consulenza sono costituiti da un insieme di prestazioni tecnico-professionali, erogate mediante: visite aziendali, sportelli tecnici, riunioni, contatti, predisposizione di piani ed elaborati tecnici, ecc".

Gli aiuti per l'utilizzo di servizi di consulenza agricola e quelli recati da altre misure del Programma per prestazioni di consulenza e assistenza tecnica sono

concessi entro il limite massimo complessivo di 1.500 euro di contributo, pari all'80% di 1.875 euro, l'importo massimo di spesa ammessa per ciascuna consulenza. È possibile accedere all'aiuto fino ad un massimo di tre volte per ciascuna azienda agricola nel periodo 2007-2013; l'aiuto può essere concesso solo in anni solari diversi, per l'utilizzo di consulenze di livello o tipologia differente e senza alcuna sovrapposizione dei periodi di erogazione delle diverse consulenze.


I soggetti beneficiari dei contributi sono gli stessi imprenditori agricoli, le cui domande di aiuto sono selezionate dalla Regione sulla base di appositi bandi. I consulenti, e cioè i soggetti attuatori, sono organismi privati che devono essere in possesso di alcuni requisiti minimi d'idoneità:

- disponibilità di adeguati mezzi tecnici e amministrativi;
- disponibilità di personale qualificato;
- esperienza ed affidabilità nella prestazione di consulenza in merito ai criteri, alle condizioni e ai requisiti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/05.

La Regione provvede al riconoscimento degli organismi di consulenza e all'iscrizione in una delle due sezioni ("agricola" e "forestale") dell'apposito Elenco regionale, curando il costante aggiornamento e la pubblicizzazione del medesimo.

E' del tutto evidente che il meccanismo previsto dalla misura in oggetto è opposto a quello previsto agli articoli 6 e 7 della l.r. 32/1999. In questo caso, infatti, il contributo è correttamente dato all'agricoltore, il quale sceglie a chi rivolgersi tra i consulenti ritenuti idonei dalla regione secondo criteri oggettivi.

Figura 41: Funzionamento della misura 114 del PSR



Il procedimento richiama quello dell'“accreditamento” utilizzato in sanità e sembra perciò più atto a garantire la concorrenza e la trasparenza rispetto alla procedura prevista nell'articolo 7 della l.r. 32/1999. Vale la pena sottolineare altresì come la procedura prevista dalla misura 114 responsabilizzi maggiormente l'imprenditore agricolo, il quale deve scegliere un consulente e pagare di tasca propria la parte eccedente il contributo. Si può perciò dire che un contributo concepito in tale maniera vada a effettivamente a sostenere una domanda di consulenza pre-esistente piuttosto che crearne di “artificiale” alimentan-

Misura 124,
"Cooperazione per lo
sviluppo di nuovi pro-
dotti, processi e
tecnologie, nel settore
agricolo, alimentare e
forestale"

do il lato dell'offerta. Ancora una volta, chiara è la sovrapposizione tra le azioni previste nella misura in oggetto con le iniziative di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. 32/1999. Da sottolineare come l'approccio più moderno della misura 114 sembri superare definitivamente le contraddizioni che caratterizzano la l.r. 32-/1999.

La misura 124 parte dal presupposto che esista la necessità di introdurre innovazione tanto a livello di organizzazione individuale quanto di filiera produttiva e promuove a tale scopo la realizzazione di specifici progetti attraverso la cooperazione tra imprese, Enti di ricerca ed Università.

La spesa pubblica realizzata ammonta a circa 9,3 milioni di euro, di cui 4,12 dal FEASR.

Gli obiettivi della misura 124 sono:

rafforzare i rapporti tra imprese del settore primario, industria di trasformazione e mondo della ricerca;
promuovere l'innovazione tecnologica.

La misura avvia un'azione che "intende promuovere la cooperazione tra produttori primari operanti nell'ambito dei settori produttivi delle Grandi colture, del Lattiero-caseario, della Carne, del Vitivinicolo-oleicolo, del Tabacco, del Florovivaismo e della Forestazione, l'industria di trasformazione e il mondo della ricerca, attraverso la realizzazione di progetti mirati che favoriscano lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale.

In particolare, la misura si propone di promuovere la realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo di durata non superiore a 30 mesi, non ancora avviati".

E' previsto un contributo in conto capitale del 50% delle spese ammesse, per un importo massimo di contributo pari a Euro 200.000 per progetto.

Beneficiari del contributo possono essere:

a) consorzi e società consortili a capitale privato e senza fini di lucro, costituiti fra imprese di produttori primari e/o loro forme associate e dell'industria di trasformazione, che realizzeranno i progetti mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni con Enti di ricerca pubblici e privati contraddistinti da particolare qualificazione e professionalità;

b) società consortili a capitale misto pubblico-privato e senza fini di lucro, associazioni temporanee, quest'ultime costituite o ancora da costituire, formate fra imprese di produttori primari e/o loro forme associate e dell'industria di trasformazione ed enti ricompresi tra i seguenti: Università, CNR, ENEA, I-NEA, CRA, Enti pubblici territoriali, nonché altri Enti, anche privati, aventi come scopo statutario principale l'esercizio di attività rivolta alla ricerca e all'innovazione tecnologica.

Risorse complessive
movimentate 2007-
2013 (previsioni)

Nel loro complesso, le tre misure del PSR 2007-2013 andranno a costituire una spesa pubblica pari a oltre 47 milioni di euro, di cui circa il 35% finanziati dal FEASR.

In sintesi, nei due PSR sono state inserite misure che attivano interventi molto vicini ai SSA previsti dalla l.r. 32/1999 ma caratterizzati da:

- 1) un approccio culturale più moderno, che vede un coinvolgimento diretto dell'imprenditore agricolo nella scelta e nel pagamento dei servizi;
- 2) un ammontare di risorse molto superiore, pari a circa 68 milioni di euro per il periodo 2000-2013, e cioè oltre cinque volte tanto quanto destinato alle iniziative della l.r. 32/1999 nel periodo 2000-2009.

La misura in oggetto richiama l'articolo 5 della l.r. 32/1999, in particolare la parte relativa al collaudo dell'innovazione. I due interventi funzionano però in modo del tutto diverso, in quanto la misura 124 ribalta la logica "verticale" della l.r. 32/1999, in quanto promuove la cooperazione tra produttori ed enti di ricerca, stimolando i primi a svolgere un ruolo attivo che li "costringe" a segnalare i propri interessi in materia. La logica del "partenariato" era infatti del tutto assente dal disegno della l.r. 32/1999, rendendo più complesso determinare se vi fosse una domanda reale per le iniziative di collaudo avviate.

4.

Miscellanea

Soggetti di diritto pubblico (definizione).....	97
L.r. 32/1999 - Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo: testi storico e vigente.....	98

Gli organismi di diritto pubblico

In base all'articolo 1, paragrafo 9, comma 2 della Direttiva 2004/18/CE , che sostituisce l'abrogata 92/50/CEE, tuttora richiamata dall'art. 2, c. 4, della l.r. 32/1999, per Organismo di Diritto Pubblico (ODP) si intende "qualsiasi organismo:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica, e
- la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico."

L'allegato III della direttiva 2004/18/CE elenca al punto VIII gli ODP italiani.

Organismi:

- Società "Stretto di Messina"
- Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo
- Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
- Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV
- ANAS S.p.a

Categorie:

- Enti portuali e aeroportuali,
- Consorzi per le opere idrauliche,
- Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università,
- Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,
- Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,
- Enti di ricerca e sperimentazione,
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza,
- Consorzi di bonifica,
- Enti di sviluppo e di irrigazione,
- Consorzi per le aree industriali,
- Comunità montane,
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse,
- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,
- Enti culturali e di promozione artistica

L.r. 32/1999 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo

Testo storico

Art. 1 - Finalità e caratteristiche.

1. I Servizi di sviluppo agricolo hanno lo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione, con particolare riferimento all'orientamento commerciale, al fine di sostenere l'impresa agricola nel processo di integrazione con gli altri sistemi produttivi in atto nell'Unione Europea, favorendone così l'efficienza e la competitività anche in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di gestione del territorio.

2. I Servizi di cui al comma 1 costituiscono un sistema integrato che si articola nella ricerca e sperimentazione, informazione e divulgazione, consulenza all'impresa, promozione della qualità e della filiera agro-alimentare, nei servizi tecnici di supporto, nella statistica agraria, nonché nella formazione professionale e dei quadri tecnici.

3. Gli interventi in attuazione degli obiettivi e delle azioni di cui ai commi 1 e 2, sono determinati in conformità alle disposizioni della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia e del Programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo.

Art. 2 - Piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo.

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura di cui all'articolo 3, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale, approva il piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo avente valenza pluriennale, articolato per aree territoriali e settori di attività, determinando gli obiettivi.

2. L'attuazione del piano avviene attraverso progetti di durata annuale o pluriennale, presentati dai soggetti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 nei termini e con le modalità stabilite dallo stesso.

3. La Giunta regionale provvede al controllo, all'approvazione ed al coordinamento dei progetti di attuazione del piano e al loro finanziamento.

4. I progetti presentati dagli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, operanti nell'ambito regionale, sono finanziabili fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione nella quale sono fissate anche le modalità e i tempi di erogazione del finanziamento.

Art. 3 - Comitato regionale per la concertazione in agricoltura.

1. È istituito il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura con il compito di contribuire a definire le scelte programmatiche regionali, le azioni da intraprendere per l'attuazione e la verifica dell'efficacia delle stesse.

2. Il Comitato di cui al comma 1 può costituirsi come “Tavolo verde” e “Tavolo agroalimentare”:

a) “Tavolo verde” per le questioni concernenti lo sviluppo, il rafforzamento, il rinnovamento e la valorizzazione delle imprese agricole. Al tavolo partecipano:

- 1) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
- 2) l'Assessore all'agricoltura o un suo delegato;

Testo vigente

Art. 1 - Finalità e caratteristiche.

1. I Servizi di sviluppo agricolo hanno lo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione, con particolare riferimento all'orientamento commerciale, al fine di sostenere l'impresa agricola nel processo di integrazione con gli altri sistemi produttivi in atto nell'Unione Europea, favorendone così l'efficienza e la competitività anche in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di gestione del territorio.

2. I Servizi di cui al comma 1 costituiscono un sistema integrato che si articola nella ricerca e sperimentazione, informazione e divulgazione, consulenza all'impresa, promozione della qualità e della filiera agro-alimentare, nei servizi tecnici di supporto, nella statistica agraria, nonché nella formazione professionale e dei quadri tecnici.

3. Gli interventi in attuazione degli obiettivi e delle azioni di cui ai commi 1 e 2, sono determinati in conformità alle disposizioni della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia e del Programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo.

Art. 2 - Piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo.

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura di cui all'articolo 3, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale, approva il piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo avente valenza pluriennale, articolato per aree territoriali e settori di attività, determinando gli obiettivi.

2. L'attuazione del piano avviene attraverso progetti di durata annuale o pluriennale, presentati dai soggetti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 nei termini e con le modalità stabilite dallo stesso.

3. La Giunta regionale provvede al controllo, all'approvazione ed al coordinamento dei progetti di attuazione del piano e al loro finanziamento.

4. I progetti presentati dagli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, operanti nell'ambito regionale, sono finanziabili fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione nella quale sono fissate

Art. 3 - Comitato regionale per la concertazione in agricoltura. (1)

1. È istituito il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura con il compito di contribuire a definire le scelte programmatiche regionali, le azioni da intraprendere per l'attuazione e la verifica dell'efficacia delle stesse.

2. Il Comitato di cui al comma 1 può costituirsi come “Tavolo verde” e “Tavolo agroalimentare”:

a) “Tavolo verde” per le questioni concernenti lo sviluppo, il rafforzamento, il rinnovamento e la valorizzazione delle imprese agricole. Al tavolo partecipano:

- 1) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
- 2) l'Assessore all'agricoltura o un suo delegato;

3) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. Ciascun partecipante al "Tavolo verde" può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

b) "Tavolo agroalimentare", per le questioni relative allo sviluppo dell'intera filiera agricolo-alimentare ed agroindustriale. Al tavolo partecipano:

- 1) l'Assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato;
- 2) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 3) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 4) cinque rappresentanti designati dalle associazioni produttori regolarmente costituite ed operanti in Veneto;
- 5) un rappresentante dell'industria alimentare designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;
- 6) un rappresentante degli imprenditori del commercio alimentare designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 8) un rappresentante delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Ciascun partecipante può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura.

Art. 4 - Ricerca di interesse regionale e sperimentazione.

1. I progetti di ricerca e sperimentazione, finalizzati prioritariamente all'affermazione di prodotti di qualità, possono essere presentati da istituti o dipartimenti universitari e dagli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, operanti a livello regionale che, anche se non svolgono istituzionalmente attività di ricerca e sperimentazione, sono riconosciuti idonei dalla Giunta regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi nella predisposizione e realizzazione dei programmi di ricerca e sperimentazione dei centri di consulenza di cui all'articolo 6, individuati secondo le modalità di selezione ivi previste.

3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 possono essere concessi contributi nel limite massimo del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile a condizione che rispondano agli obiettivi e alle indicazioni del Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo.

4. I progetti di cui al presente articolo devono essere di interesse generale e garantire un'adeguata informazione in merito alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti che sono messi a disposizione di tutti i potenziali

2 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato; (2)

3) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Ciascun partecipante al "Tavolo verde" può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

b) "Tavolo agroalimentare", per le questioni relative allo sviluppo dell'intera filiera agricolo-alimentare ed agroindustriale. Al tavolo partecipano:

- 1) l'Assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato;
- 1 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato; (3)
- 2) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 3) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 4) cinque rappresentanti designati dalle associazioni produttori regolarmente costituite ed operanti in Veneto;
- 5) un rappresentante dell'industria alimentare designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;
- 6) un rappresentante degli imprenditori del commercio alimentare designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 8) un rappresentante delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Ciascun partecipante può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura.

Art. 4 - Ricerca di interesse regionale e sperimentazione.

1. I progetti di ricerca e sperimentazione, finalizzati prioritariamente all'affermazione di prodotti di qualità, possono essere presentati da istituti o dipartimenti universitari e dagli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, operanti a livello regionale che, anche se non svolgono istituzionalmente attività di ricerca e sperimentazione, sono riconosciuti idonei dalla Giunta regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi nella predisposizione e realizzazione dei programmi di ricerca e sperimentazione dei centri di consulenza di cui all'articolo 6, individuati secondo le modalità di selezione ivi previste.

2 bis. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere interventi di ricerca a carattere interregionale, riguardanti il settore primario, attuati dai soggetti di cui al comma 1 e realizzati anche attraverso accordi di programma in collaborazione con altre Regioni. (4)

3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 possono essere concessi contributi nel limite massimo del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile a condizione che rispondano agli obiettivi e alle indicazioni del Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo.

4. I progetti di cui al presente articolo devono essere di interesse generale e garantire un'adeguata informazione in merito alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti che sono messi a disposizione di tutti i potenziali

utilizzatori, secondo modalità e criteri non discriminatori conformemente alla disciplina comunitaria, anche attraverso l'attività di divulgazione ed informazione di cui all'articolo 5.

5. I progetti finanziati dal presente articolo devono comunque soddisfare le condizioni previste dai trattati internazionali e non provocare distorsioni alla concorrenza.

Art. 5 - Attività di collaudo dell'innovazione, divulgazione ed informazione.

1. Le attività di collaudo dell'innovazione, informazione e divulgazione sono realizzate direttamente dalla Regione o, tramite apposite convenzioni, dagli organismi di cui all'articolo 4 comma 1, operanti nell'ambito regionale, esclusivamente per il tempo necessario a far conoscere agli agricoltori i risultati delle azioni di ricerca e sperimentazione.

2. L'informazione sullo stato di attuazione della ricerca e sulla possibilità di utilizzazione dei risultati avviene anche tramite pubblicazione su quotidiani e periodici tecnici aventi diffusione nazionale.

Art. 6 - Progetti integrati di consulenza all'impresa.

1. La consulenza all'impresa è attività di supporto e orientamento delle scelte imprenditoriali riguardo agli aspetti tecnici, gestionali ed economici dell'azienda agricola singola ed associata.

2. I centri di consulenza e gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 2 comma 4, esclusivamente tramite l'informazione, esercitano l'attività di cui al comma 1 ed in particolare:
consulenza alla gestione aziendale;
consulenza alla progettazione aziendale ed interaziendale;
consulenza tecnico-produttiva;
consulenza per l'attivazione e la messa a livello dei sistemi di qualità;
formazione professionale in collaborazione con gli enti di formazione riconosciuti.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono finanziate dalla Giunta regionale sulla base di specifici progetti fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. I progetti presentati dagli organismi di diritto pubblico di cui al comma 2 sono finanziabili sino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile e vengono affidati dalla Giunta regionale con le modalità previste dall'articolo 2, comma 4.

5. I centri di consulenza devono avere capacità operativa su tutto il territorio regionale e possedere i seguenti requisiti:
essere costituiti sotto forma di società o di associazione;
avere autonomia patrimoniale.

6. I centri di consulenza vengono individuati tramite pubblica gara da esperirsi, secondo le modalità di cui alla Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, come modificata dalla Direttiva 97/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

7. I centri di cui al presente articolo presentano progetti integrati di consulenza all'impresa che possono avere valenza annuale o pluriennale.

8. I centri di consulenza individuati secondo le modalità di cui al comma 6, possono costituirsi in consorzio per la realizzazione dei progetti ad essi affidati.

9. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo, i centri di

utilizzatori, secondo modalità e criteri non discriminatori conformemente alla disciplina comunitaria, anche attraverso l'attività di divulgazione ed informazione di cui all'articolo 5.

5. I progetti finanziati dal presente articolo devono comunque soddisfare le condizioni previste dai trattati internazionali e non provocare distorsioni alla concorrenza.

Art. 5 - Attività di collaudo dell'innovazione, divulgazione ed informazione.

1. Le attività di collaudo dell'innovazione, informazione e divulgazione sono realizzate direttamente dalla Regione o, tramite apposite convenzioni, dagli organismi di cui all'articolo 4 comma 1, operanti nell'ambito regionale, esclusivamente per il tempo necessario a far conoscere agli agricoltori i risultati delle azioni di ricerca e sperimentazione.

2. L'informazione sullo stato di attuazione della ricerca e sulla possibilità di utilizzazione dei risultati avviene anche tramite pubblicazione su quotidiani e periodici tecnici aventi diffusione nazionale.

Art. 6 - Progetti integrati di consulenza all'impresa.

1. La consulenza all'impresa è attività di supporto e orientamento delle scelte imprenditoriali riguardo agli aspetti tecnici, gestionali ed economici dell'azienda agricola singola ed associata.

2. I centri di consulenza e gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 2 comma 4, esclusivamente tramite l'informazione, esercitano l'attività di cui al comma 1 ed in particolare:
consulenza alla gestione aziendale;
consulenza alla progettazione aziendale ed interaziendale;
consulenza tecnico-produttiva;
consulenza per l'attivazione e la messa a livello dei sistemi di qualità;
formazione professionale in collaborazione con gli enti di formazione riconosciuti.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono finanziate dalla Giunta regionale sulla base di specifici progetti fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. I progetti presentati dagli organismi di diritto pubblico di cui al comma 2 sono finanziabili sino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile e vengono affidati dalla Giunta regionale con le modalità previste dall'articolo 2, comma 4.

5. I centri di consulenza devono avere capacità operativa su tutto il territorio regionale e possedere i seguenti requisiti:
essere costituiti sotto forma di società o di associazione;
avere autonomia patrimoniale.

6. I centri di consulenza vengono individuati tramite pubblica gara da esperirsi, secondo le modalità di cui alla Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, come modificata dalla Direttiva 97/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

7. I centri di cui al presente articolo presentano progetti integrati di consulenza all'impresa che possono avere valenza annuale o pluriennale.

8. I centri di consulenza individuati secondo le modalità di cui al comma 6, possono costituirsi in consorzio per la realizzazione dei progetti ad essi affidati.

9. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo, i centri di

consulenza e i loro consorzi devono impiegare assistenti tecnici iscritti nel registro di cui all'articolo 9, nella misura di almeno il cinquanta per cento del personale.

Art. 7 - Attività di consulenza al mercato e di prodotto.

1. Le associazioni tra produttori e le cooperative agricole, nei limiti dei propri fini istituzionali, possono svolgere tramite la sola informazione attività di:
 - a) consulenza tecnica di prodotto anche connessa alle attività di trasformazione e commercializzazione;
 - b) consulenza di mercato;
 - c) orientamento commerciale;
 - d) consulenza per l'attivazione e la messa a livello dei sistemi di qualità.
2. I progetti relativi alle attività di cui al comma 1 devono essere coerenti con il piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo previsto all'articolo 2 e sono finanziabili fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. I progetti di cui al presente articolo possono essere affidati dalla Giunta regionale agli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, operanti nell'ambito regionale, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 4.
4. I progetti presentati dagli organismi di cui al comma 3 sono finanziabili sino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 8 - Tenuta della contabilità aziendale.

1. La Giunta regionale promuove, anche ai fini della rilevazione statistica e della programmazione degli interventi in agricoltura, la tenuta della contabilità nelle aziende agricole, in collaborazione con l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può prevedere la realizzazione di progetti specifici di consulenza finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 6.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 consistono esclusivamente in attività di consulenza ed informazione al fine di facilitare la tenuta della contabilità da parte delle imprese agricole.
4. I Centri contabili riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 sono soppressi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 - Registro regionale dei tecnici agricoli.

1. È istituito il registro regionale dei tecnici di cui devono avvalersi i centri di consulenza e loro consorzi al fine di beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Per essere iscritti al registro di cui al comma 1, i tecnici devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) laurea in scienze agrarie e forestali, in medicina veterinaria o altre lauree equipollenti;
 - b) diploma di perito agrario, agrotecnico od equipollenti.
3. I tecnici e i divulgatori agricoli di cui al Regolamento (CEE) del Consiglio n. 270 del 6 febbraio 1979, iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 21 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, sono iscritti d'ufficio al registro regionale dei tecnici di cui al comma 1.

consulenza e i loro consorzi devono impiegare assistenti tecnici iscritti nel registro di cui all'articolo 9, nella misura di almeno il cinquanta per cento del personale.

Art. 7 - Attività di consulenza al mercato e di prodotto.

1. Le associazioni tra produttori, i consorzi di tutela operanti nel settore vitivinicolo (5) e le cooperative agricole, nei limiti dei propri fini istituzionali, possono svolgere tramite la sola informazione attività di:
 - a) consulenza tecnica di prodotto anche connessa alle attività di trasformazione e commercializzazione;
 - b) consulenza di mercato;
 - c) orientamento commerciale;
 - d) consulenza per l'attivazione e la messa a livello dei sistemi di qualità.
2. I progetti relativi alle attività di cui al comma 1 devono essere coerenti con il piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo previsto all'articolo 2 e sono finanziabili fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. I progetti di cui al presente articolo possono essere affidati dalla Giunta regionale agli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, operanti nell'ambito regionale, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 4.
4. I progetti presentati dagli organismi di cui al comma 3 sono finanziabili sino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 8 - Tenuta della contabilità aziendale.

1. La Giunta regionale promuove, anche ai fini della rilevazione statistica e della programmazione degli interventi in agricoltura, la tenuta della contabilità nelle aziende agricole, in collaborazione con l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può prevedere la realizzazione di progetti specifici di consulenza finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 6.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 consistono esclusivamente in attività di consulenza ed informazione al fine di facilitare la tenuta della contabilità da parte delle imprese agricole.
4. I Centri contabili riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 sono soppressi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 - Registro regionale dei tecnici agricoli.

1. È istituito il registro regionale dei tecnici di cui devono avvalersi i centri di consulenza e loro consorzi al fine di beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Per essere iscritti al registro di cui al comma 1, i tecnici devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) laurea in scienze agrarie e forestali, in medicina veterinaria o altre lauree equipollenti;
 - b) diploma di perito agrario, agrotecnico od equipollenti.
3. I tecnici e i divulgatori agricoli di cui al Regolamento (CEE) del Consiglio n. 270 del 6 febbraio 1979, iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 21 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, sono iscritti d'ufficio al registro regionale dei tecnici di cui al comma 1.

Art. 10 - Formazione professionale e di aggiornamento dei quadri tecnici.

1. In armonia con la normativa comunitaria vigente in materia, l'attività di formazione professionale e di aggiornamento dei quadri tecnici si articola in corsi o tirocini diretti alla formazione ed aggiornamento:
 - a) degli imprenditori agricoli, coadiuvanti, partecipi familiari e salariati agricoli, che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo;
 - b) dei quadri direttivi e degli amministratori delle associazioni di produttori e delle cooperative agricole.
 - c) degli assistenti tecnici e delle altre professionalità operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo.
2. L'attività di formazione e aggiornamento professionale di cui al comma 1 viene svolta ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, sentita la struttura regionale competente per i servizi di sviluppo agricolo.
3. I corsi di formazione attivati all'interno dei progetti integrati di consulenza all'impresa di cui all'articolo 6 hanno priorità di finanziamento nell'ambito dei fondi destinati dalla Regione Veneto alla formazione professionale.

Art. 11 - Disposizioni applicative.

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello Statuto, disposizioni applicative della presente legge.

Art. 10 - Formazione professionale e di aggiornamento (6) .

1. In armonia con la normativa comunitaria vigente in materia, l'attività di formazione professionale e di aggiornamento (7) si articola in corsi o tirocini diretti alla formazione ed aggiornamento:
 - a) degli imprenditori agricoli, coadiuvanti, partecipi familiari e salariati agricoli, che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo;
 - b) dei quadri direttivi e degli amministratori delle associazioni di produttori e delle cooperative agricole.
 - c) degli assistenti tecnici e delle altre professionalità operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo.
2. L'attività di formazione e aggiornamento professionale di cui al comma 1 viene svolta ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, sentita la struttura regionale competente per i servizi di sviluppo agricolo.
3. I corsi di formazione attivati all'interno dei progetti integrati di consulenza all'impresa di cui all'articolo 6 hanno priorità di finanziamento nell'ambito dei fondi destinati dalla Regione Veneto alla formazione professionale.

3 bis. In presenza di esigenze di formazione e di aggiornamento nei settori agroambientale ed agroalimentare, rese necessarie da adempimenti disposti dalla normativa nazionale o comunitaria successivamente all'adozione della programmazione formativa della Regione, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione delle relative iniziative formative e di aggiornamento, destinate anche ai tecnici ed operatori che interagiscono con il sistema agricolo-ambientale e per lo sviluppo rurale. (8)

3 ter. La Giunta regionale, nella definizione delle procedure di assegnazione dei finanziamenti, nell'individuazione della tipologia delle spese inerenti l'organizzazione e la realizzazione di progetti di formazione e aggiornamento nonché nella concessione dei relativi contributi, applica il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 3 gennaio 2004 e il regolamento (CE) n. 68 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 gennaio 2001 e successive modificazioni. (9)

3 quater. Per i progetti di cui al comma 3 bis possono essere concesse, su richiesta, successivamente all'inizio delle attività di formazione ed aggiornamento programmate, anticipazioni fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, previa costituzione di una garanzia bancaria o garanzia equivalente rilasciata da un istituto bancario o istituzione finanziaria autorizzata, corrispondente al 110 per cento dell'importo anticipato (10)

Art. 11 - Disposizioni applicative.

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello Statuto, disposizioni applicative della presente legge.

Art. 12 - Abrogazione articoli della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1:

- a) l'articolo 20;
- b) l'articolo 21;
- c) l'articolo 22;
- d) i commi 5 e 6 dell'articolo 23, come modificato ed integrato dall'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7;
- e) i commi 1 e 2 dell'articolo 24, come modificato ed integrato dall'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7;
- f) i commi 1 e 2 dell'articolo 25;
- g) l'articolo 26.

Art. 13 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'esercizio finanziario 2000 e quantificabili in lire 8.000 milioni per il medesimo esercizio, si fa fronte mediante riduzione di lire 3.000 milioni e di lire 4.300 milioni rispettivamente dai capitoli n. 12530 e n. 12532 e mediante prelevamento di lire 700 milioni dal capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento", partita n. 1, in termini di competenza per l'anno 2000, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa sono istituiti i seguenti capitoli:

- a) capitolo n. 12600 denominato "Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario (articolo 4)" con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza per l'esercizio 2000;
- b) capitolo n. 12602 denominato "Interventi regionali per il collaudo dell'innovazione, divulgazione ed informazione (articolo 5)" con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza per l'esercizio 2000;
- c) capitolo n. 12604 denominato "Interventi regionali per la realizzazione di progetti integrati di consulenza all'impresa (articolo 6)" con lo stanziamento di lire 4.500 milioni in termini di competenza per l'esercizio 2000;
- d) capitolo n. 12606 denominato "Interventi per la realizzazione di progetti integrati di consulenza al mercato e al prodotto (articolo 7)" con lo stanziamento di lire 2.000 milioni in termini di competenza per l'esercizio 2000;
- e) capitolo n. 12608 denominato "Interventi regionali per favorire la tenuta della contabilità aziendale (articolo 8)" con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza per l'esercizio 2000.

3. Per gli anni successivi al 2000 si procede ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 12 - Abrogazione articoli della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1:

- a) l'articolo 20;
- b) l'articolo 21;
- c) l'articolo 22;
- d) i commi 5 e 6 dell'articolo 23, come modificato ed integrato dall'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7;
- e) i commi 1 e 2 dell'articolo 24, come modificato ed integrato dall'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7;
- f) i commi 1 e 2 dell'articolo 25;
- g) l'articolo 26.

Art. 13 - Norma finanziaria.

Omissis (11)

NOTE

(1) L'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" prevede che la concertazione con le parti economiche e sociali nel settore agricolo sia attuata mediante la consultazione del Comitato di cui al presente articolo.

(2) Numero aggiunto da comma 1 dell'art. 32 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.

(3) Numero aggiunto da comma 2 dell'art. 32 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.

(4) Comma inserito da art. 2 comma 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15

(5) Comma così modificato da art. 1 legge regionale 16 novembre 2000, n. 21. In realtà nella legge regionale 16 novembre 2000, n. 21 per mero errore materiale si dice di aggiungere le parole "i consorzi di tutela operanti nel settore vitivinicolo" dopo le parole "associazioni dei produttori" laddove nel testo è scritto "associazioni tra produttori".

(6) Soppresse le parole "dei quadri tecnici" da art. 3 comma 1 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15

(7) Soppresse le parole "dei quadri tecnici" da art. 3 comma 2 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15

(8) Comma aggiunto da art. 3 comma 3 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15

(9) Comma aggiunto da art. 3 comma 3 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15

(10) Comma aggiunto da art. 3 comma 3 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15

(11) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.

Indice delle figure

Figura 1: Tripartizione dei Servizi di Sviluppo Agricolo	10
Figura 2: Architettura prevista dalla l.r. 32/1999 (art. 2)	11
Figura 3: Impegni da rendiconto per linea di spesa (2000-2008)	12
Figura 4: I Servizi di Sviluppo Agricolo (SSA) menzionati nell'articolo 1 della l.r.32/1999	14
Figura 5: Il modello logico della l.r. 32/1999	16
Figura 6: I componenti del Tavolo Verde (2005-2010)	18
Figura 7: I componenti del Tavolo Agroalimentare (2005-2010)	19
Figura 8: SSA previsti dalla l.r. 32/1999	20
Figura 9: Contestualizzazione degli impegni netti sulla l.r. 32/1999	24
Figura 10: Articolo 12512 - Destinazione degli impegni (2001-2004)	25
Figura 11: Schema del procedimento amministrativo per la selezione dei progetti di ricerca e sperimentazione	26
Figura 12: Impegni e pagamenti sul capitolo 12600 (art. 4)	27
Figura 13: Ricerca e sperimentazione (art. 4): enti di ricerca finanziati (percentuale degli stanziamenti)	28
Figura 14: Ricerca e sperimentazione: numero di progetti finanziati per anno e per ente di ricerca	28
Figura 15: Capitoli utilizzati per gli interventi previsti all'articolo 5 della l.r. 32/1999	29
Figura 16: Interventi di collaudo e divulgazione dell'informazione registrati nel capitolo 12512	30
Figura 17: Impegni e pagamenti sul capitolo 12602	31
Figura 18: Tipologia di progetti finanziati per filiera o settore (articolo 5 - capitolo 12602)	31
Figura 19: Numero di progetti finanziati sul capitolo 12602 (articolo 5)	32
Figura 20: Attività di consulenza al mercato e di prodotto: tipologie di intervento	32
Figura 21: Attività di consulenza al mercato e di prodotto. Impegni, pagamenti, economie	33
Figura 22: Attività di consulenza al mercato e di prodotto. Stanziamenti per settore	34
Figura 23: Attività di consulenza al mercato e di prodotto. Domande finanziate	34
Figura 24: Attività di consulenza al mercato e di prodotto. Domande pervenute	34
Figura 25: Articolo 7. Imprese aderenti ai progetti	35
Figura 26: Articolo 7, distribuzione degli interventi finanziati per finalità	35
Figura 27: Tenuta della contabilità aziendale e RICA. Impegni, base di legge e capitoli (2001-2006)	36
Figura 28: Tenuta della contabilità aziendale e RICA. Pagamenti (2001-2008)	36
Figura 29: La "catena del fallimento" della l.r. 32/1999	37
Figura 30: Scelta del contraente: il problema dell'articolo 6	39

Figura 31: Numero di Aziende agricole nelle regioni italiane per classe di fatturato (anno 2007)	50
Figura 32: Valore aggiunto della produzione nelle aziende agricole italiane (anno 2007)	50
Figura 33: Indice dei prezzi alla produzione dei prezzi venduti e indice dei prodotti acquistati dagli agricoltori (2005=100)	51
Figura 34: :Unità di lavoro nell'agricoltura italiana (anno 2007)	51
Figura 35: :Superficie territoriale per forma di utilizzazione e per provincia in ettari (anno 2006)	52
Figura 36: :Coltivazioni: quantità prodotte in quintali per provincia (anno 2006)	53
Figura 37: :Allevamenti: quantità prodotta in quintali per provincia (anno 2006)	54
Figura 38: Pagamenti per beneficiario sulla base della l.r. 32/1999 al 17/11/2009	56
Figura 49: Evoluzione dei pagamenti a Veneto Agricoltura (la linea curva rappresenta la tendenza)	57
Figura 40: Distribuzione per provincia dei contributi erogati per l'anno 2008 (articolo /)	84
Figura 41: Funzionamento della misura 114 del PSR	90

Consiglio regionale del Veneto

**Segreteria regionale affari generali, giuridici
e legislativi**

**Direzione regionale rapporti e
attività istituzionali**

Servizio di segreteria Prima Commissione consiliare



Osservatorio sulla spesa regionale

Realizzato da: Matteo Colombo, Anna Cordioli,
Gabriele Frollo, Carlo Simionato, Arianna Zanon

Coordinatore: Alessandro Rota

Si ringraziano per la preziosa collaborazione fornita:
la Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura;
Walter Signora (Direz.Piani Programmi Settore Primario);
Giustino Mezzalira (Veneto Agricoltura)
Stefano Barbieri (Veneto Agricoltura)



Sintesi del monitoraggio (giugno 2010)

Il presente documento rappresenta una sintesi del rapporto di monitoraggio sulla l.r. 32/1999 *Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo*.

Le domande a cui ci si propone di fornire una risposta sono:

- 1) Quale **problema** affrontava la l.r. 32/1999?
- 2) Con quale **strategia**?
- 3) Cosa è stato **fatto** concretamente?
- 4) Quali **conclusioni** è possibile trarre sull'attuazione della l.r. 32/1999?

1) Il problema

Il problema che il legislatore voleva affrontare con la l.r. 32/1999 consisteva nell'insoddisfacente livello di competitività delle imprese agricole venete. Veniva infatti lamentato il loro scarso grado di innovatività e l'arretratezza tanto in termini di organizzazione aziendale quanto di modalità e qualità della produzione.

La legge avrebbe perciò dovuto contribuire allo sviluppo di imprese agricole:

- organizzate e gestite secondo criteri aziendali moderni ed efficienti;
- in grado di avvalersi di conoscenze e tecniche all'avanguardia;
- capaci di mantenere un equilibrato rapporto con l'ambiente.

2) La strategia

La strategia individuata dal legislatore consisteva nel programmare, coordinare e finanziare i servizi di sviluppo agricolo (SSA). I SSA sono un insieme di attività eterogenee, ciascuna delle quali orientata al perseguimento di fini specifici, che si integrano in un sistema volto a raccogliere e a diffondere la conoscenza in agricoltura e a mettere l'imprenditore agricolo in grado di farne un uso consapevole.


I SSA vengono generalmente classificati in tre categorie: ricerca e sperimentazione; formazione; divulgazione, ampia categoria residuale che include ciò che non è ricerca né formazione.

I servizi individuati dal legislatore veneto sono elencati nella tabella sottostante. Sono stati barrati gli interventi che non hanno trovato alcuna attuazione, ovvero quelli previsti all'articolo 6 della legge. Gli interventi relativi alla formazione sono stati (parzialmente) attuati tramite la l.r. 10/1990 *Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro*.


Tipologia di intervento	Art.	Cat.
Ricerca e sperimentazione	4	Ricerca
Collaudo e divulgazione dell'innovazione	5	Divulgazione
Consulenza alla gestione aziendale	6	Divulgazione
Consulenza alla progettazione aziendale e interaziendale	6	Divulgazione
Consulenza per i sistemi di qualità	6 e 7	Divulgazione
Consulenza tecnico-produttiva	6	Divulgazione
Consulenza di mercato	7	Divulgazione
Consulenza tecnica di prodotto	7	Divulgazione
Orientamento commerciale	7	Divulgazione
Consulenza alla tenuta della contabilità	8	Divulgazione
Formazione a imprenditori agricoli, coadiuvanti, partecipi familiari e salariati	10	Formazione
Formazione a quadri direttivi e amministrativi di associaz. di produttori e di coop. agricole	10	Formazione
Formazione ad assistenti tecnici e altri professionisti di SSA	10	Formazione
Formazione professionale organizzata da centri di consulenza in collaborazione con enti riconosciuti	6	Formazione

Lo strumento operativo tramite il quale mettere in atto la programmazione e il coordinamento dei singoli interventi doveva essere il Piano esecutivo dei Servizi di Sviluppo Agricolo (PeSSA) di durata pluriennale (art. 2). Il PeSSA, la cui redazione doveva essere preceduta da un'esaustiva analisi dei fabbisogni e delle priorità di azione, avrebbe dovuto delineare un quadro chiaro sia degli interventi che degli attori coinvolti e delle loro relazioni. Nell'idea originaria del legislatore, i servizi di consulenza all'impresa

Problema
Aziende agricole scarsamente competitive e innovative.



Strategia
Programmare, coordinare e finanziare i SSA.




Risultati attesi
Accrescere l'imprenditorialità delle aziende agricole venete

previsti all'articolo 6 dovevano rappresentare l'asse portante del PeSSA: come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, l'inattuazione dei primi ha comportato la mancata approvazione del secondo.



Posto che la legge prevede l'attuazione di alcuni interventi direttamente da parte della regione, è possibile sintetizzare il procedimento amministrativo previsto per i diversi interventi con lo schema sottostante.



Il modello operativo alla base della l.r. 32/1999 è ispirato da un modello teorico di "trasmissione verticale" della conoscenza, per cui essa passa dai centri di ricerca agli specialisti, da questi ai tecnici base, da questi a una *elite* di agricoltori e successivamente alla massa degli imprenditori agricoli. Notoriamente il problema dell'approccio verticale è che non è in grado di intercettare la domanda di servizi "dal basso" (di ricerca *in primis*) e perciò elabora un'offerta per la quale la domanda è tutt'altro che determinata. Tale impostazione culturale risulta superata, in quanto oggi si preferisce parlare di "Sistema della Conoscenza in Agricoltura" (SCA), un approccio basato non su un trasferimento della conoscenza lineare ma "a rete" e interattivo (*Interactive Knowledge Network*). Questo rappresenta già un primo indizio dell'obsolescenza della l.r. 32/1999.


3) Cosa è stato fatto?

La l.r. 32/1999 rappresenta un caso anomalo, non solo perché solamente una parte degli interventi previsti è stata effettivamente implementata ma pure perché ciò che non è stato attuato rivestiva un'importanza cruciale nell'architettura della legge, tanto che si può affermare pacificamente che essa ha fallito nei suoi obiettivi.

Lo schema qui a fianco mette in luce il meccanismo che ha originato tale esito. La mancata approvazione del PeSSA ha comportato il contestuale crollo di due dei pilastri su cui si basava la strategia di azione del-


la legge: la programmazione e il coordinamento dei SSA. Alcuni interventi sono stati comunque finanziati e attuati ma al di fuori dell'ottica di programmazione integrata che costituiva il valore aggiunto della legge. Si venne così a creare una situazione per la quale -com'è stato efficacemente sintetizzato da un nostro interlocutore- "tutti" continuarono a far "tutto" sulla base di interventi autonomamente intrapresi e poco collegati tra loro, orientati più dalla disponibilità di risorse che da un progetto. La mancata approvazione del PeSSA è attribuibile a una pluralità di cause ma si possono isolare due eventi che hanno svolto un ruolo cruciale in tal senso.

In primo luogo, non fu possibile organizzare i centri di consulenza di cui all'articolo 6 secondo le intenzioni originarie. Il testo dell'articolo è infatti frutto di numerosi e profondi rimaneggiamenti imposti dalla Commissione Europea, la cui preoccupazione era che non venisse violata la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e di concorrenza. Per questo l'attività di consulenza venne pesantemente depotenziata a "sola informazione" e si impose come necessaria l'organizzazione di specifiche gare d'appalto per la selezione dei centri di consulenza. Proprio tale necessità comportò pesanti difficoltà attuative che indussero la Giunta a non implementare gli interventi previsti. Infatti, i contenuti di una ipotetica gara sarebbero stati alquanto difficili da individuare con precisione, essendo assai marcati i caratteri di novità e libertà di configurazione dei




possibili progetti. Inoltre pare incongruo l'utilizzo dell'istituto del "finanziamento" nel contesto di una gara d'appalto. Al vincitore dell'appalto, a fronte della prestazione di un servizio, si deve corrispondere una somma che remunera tutte le spese affrontate e include anche un margine di profitto, mentre l'articolo 6 prevede solamente la parziale copertura dei costi sostenuti.

Oltre ai problemi legati all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, la seconda causa della mancata approvazione del PeSSA è da individuarsi nell'approvazione ed entrata in vigore del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2000-2006. Il PSR era infatti impostato secondo criteri molto più innovativi e disponeva di risorse in misura assai superiore a quelle destinate alla l.r. 32/1999. Sia nel PSR 2000-2006 che 2007-2013 sono presenti interventi largamente sovrapponibili negli obiettivi a quelli della l.r. 32/1999. Nel complesso, le risorse allocate dai due PSR su interventi di SSA sono oltre cinque volte tanto quelle movimentate dalla l.r. 32/1999 tra il 2000 e il 2009 (13 milioni di euro).




I capitoli di bilancio utilizzati per la l.r. 32/1999 afferiscono all'unità previsionale di base 46, "Servizi alle imprese e alla collettività rurale", che appartiene a sua volta all'area omogenea A14, "Interventi di promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità e altri servizi".

La l.r. 32/1999 nell'ambito dell'area omogenea 14 e della UPB46 (2000-2008)




Gli impegni sulla l.r. 32/1999 hanno riguardato soprattutto gli interventi di collaudo e divulgazione dell'innovazione (art. 5) e la consulenza al mercato e di prodotto (art. 7) operata dalle associazioni tra produttori, dai consorzi di tutela del settore vitivinicolo e dalle cooperative agricole. Per quanto riguarda la rete informativa economico-contabile agricola, si rende noto che dal 2002 in poi le relative risorse sono state movimentate dall'art. 7 della l.r. 2/2002, non dalla l.r. 32/1999.

Impegni da rendiconto per linea di intervento (2000-2008)




I 2,5 milioni di euro impegnati per ricerca e sperimentazione (articolo 4) tra il 2000 e il 2008 hanno finanziato 40 progetti e sono stati assorbiti soprattutto dall'Università di Padova(37%) e da Veneto Agricoltura (32%) .

Ricerca e sperimentazione: numero di progetti finanziati per anno




- Veneto Agricoltura
- Università di Pavia
- Università di Padova
- Istituto sperimentale per la Viticoltura Conegliano
- Centro Interuniversitario per la Viticoltura e l'Enologia (CIVE)
- Università di Verona

Ben 41 dei 42 interventi finanziati tramite l'articolo 5 sono stati realizzati da Veneto Agricoltura. Il grafico qui sotto riporta la distribuzione per settore o filiera.




Gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 non risultano essere stati finanziati dopo il 2008.

Per gli interventi di consulenza di mercato e di prodotto (articolo 7) sono stati impegnati 4,9 milioni di euro tra il 2002 e il 2008. Nonostante la misura 114 del PSR 2007-2013, "Utilizzo dei servizi di consu-



lenza", preveda interventi parzialmente assimilabili a quelli in oggetto, la Direzione Agroambiente, struttura regionale competente in materia di SSA, ritiene trattarsi di un servizio per il quale c'è un'effettiva domanda da parte delle aziende agricole. Tale tesi



viene giustificata in base alla positiva correlazione tra risorse stanziare e le domande di finanziamento di progetti pervenute e dalla correlazione (debolmente) negativa tra domande ammissibili non finanziate e risorse stanziare. Ciascun progetto ammesso ha ottenuto generalmente il medesimo

contributo. Il numero di aziende agricole che hanno aderito ai progetti - ottenendo così servizi di informazione e consulenza a livello individuale - è stato in media di oltre 1.600 unità per ogni anno finanziato, circa l'1,2% di quelle presenti nella regione.

Come anticipato, fin dal 2002 la rete informativa economico contabile fu sottratta alla disciplina della l.r. 32/1999. Si rimanda perciò al rapporto di monitoraggio completo per approfondimenti.

4) Conclusioni e proposte

L'analisi svolta ha permesso di stabilire che la l.r. 32/1999 non è mai stata attuata secondo i disegni originari e risulta ormai totalmente obsoleta. D'altronde, l'obiettivo di accrescere l'imprenditorialità e la competitività delle aziende agricole venete attraverso una maggior diffusione della conoscenza rimane quanto mai attuale.

La strategia più ambiziosa consiste nel superamento della l.r. 32/1999 attraverso nuova legge che disciplini i SSA secondo criteri più attuali: il Sistema della Conoscenza in Agricoltura rappresenta un approccio teorico e operativo moderno di cui il legislatore potrebbe tener conto qualora decidesse di rimettere mano alla materia, anche in relazione alle numerose competenze e professionalità presenti nel Veneto, Direzione Agroambiente e Veneto Agricoltura *in primis*.

In alternativa, qualora il legislatore non ritenesse di agire in tal senso e in assenza di una programmazione e di un coordinamento complessivi dei SSA, appare coerente la proposta di abrogazione della l.r. 32/1999 avanzata dalla Direzione agroambiente, con eccezione dell'articolo 3 che costituisce il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura. I singoli interventi ritenuto ancora di qualche utilità potrebbero "migrare" in altre leggi esistenti:

- 1) gli interventi di ricerca e sperimentazione potrebbero essere realizzati secondo quanto previsto dalla l.r. 9/2007 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale", eventualmente novellandola e prevedendo l'acquisizione del parere della Direzione Agroambiente per i progetti concernenti il settore primario;
- 2) la l.r. 40/2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" potrebbe essere novellata per inserire le iniziative di consulenza al mercato e di prodotto (art. 7).

Per quanto riguarda il collaudo e divulgazione dell'informazione, la misura 124 del PSR, "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale" potrebbe non bastare a soddisfare le necessità del territorio.

Consiglio regionale del Veneto

Segreteria regionale affari generali, giuridici e legislativi

Direzione regionale rapporti e attività istituzionali

Servizio di segreteria
Prima Commissione consiliare



Osservatorio sulla spesa regionale

Realizzato da: Matteo Colombo, Anna Cordioli, Gabriele Frolo, Carlo Simionato, Arianna Zanon

Coordinatore: Alessandro Rota

Si ringraziano per la preziosa collaborazione fornita:
Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura;
Walter Signora (Direz. Piani Programmi Settore Primario);
Giustino Mezzalana (Veneto Agricoltura)
Stefano Barbieri (Veneto Agricoltura)